



CONI

Relazione annuale sulla  
giurisprudenza del  
Collegio di Garanzia  
dello Sport

Anno 2023

A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire  
e Alessandro V. De Silva Vitolo

con il coordinamento di Alvio La Face

## SOMMARIO

1.	Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2023.....	4
2.	Dati quantitativi e di analisi .....	9
3.	Decisioni	
i.	Sanatoria dell'omessa notificazione del ricorso al Collegio di Garanzia ai controinteressati .....	13
ii.	Precisazioni sul concetto di "inconciliabilità dei fatti" quale presupposto dell'azione di revisione ex art. 63, c. 4 CGS FIGC.....	13
iii.	Sul filtro all'accesso di cui all'art. 54 CGS CONI .....	14
iv.	Astensione del Presidente del Collegio giudicante .....	15
v.	Imputabilità del consigliere Federale indipendente senza diritto di voto.....	16
vi.	Il perimetro della violazione dell'art. 23, comma 1 CGS FIGC sul divieto di espressioni lesive .....	16
vii.	Il procedimento d'urgenza avverso gli esiti dell'Assemblea elettiva nell'ordinamento della FISE .....	16
viii.	Partecipazione all'Assemblea elettiva mediante delega nell'ordinamento della FISE .....	16
ix.	Limitazione del diritto di voto in Assemblea ai soli affiliati nell'ordinamento della FISE .....	17
x.	Legittimazione ed interesse ad impugnare i risultati elettorali per la carica di Presidente Federale da parte del Consigliere Federale senza diritto di voto o del candidato a tale carica.....	17
xi.	Legittimità del sistema del ballottaggio "a due" al secondo turno delle elezioni del Presidente nonostante la mancata previsione nella normativa Federale .....	17
xii.	Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, comma 7, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA.....	19
xiii.	Ammissibilità della prova audiovisiva nell'ambito del giudizio di revocazione previsto dal CGS FIGC .....	20
xiv.	Competenza del Collegio di Garanzia sulle questioni relative all'omologazione delle gare interne alla FIGC e obbligo di uniformazione al Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI .....	20
xv.	Principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni.....	23
xvi.	Ancora sul filtro all'accesso di cui all'art. 54 CGS CONI e i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia in ordine all'applicazione di una sanzione di natura tipicamente sportiva, emessa nel corso o a conclusione della gara.....	25
xvii.	Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI .....	29
xviii.	Impugnabilità dei regolamenti federali e dei conseguenti atti applicativi .....	29
xix.	Udienza con collegamento telematico da remoto .....	30
xx.	Impugnazione delle delibere del Consiglio Federale .....	31
xxi.	Necessario rispetto dei criteri di ammissione ai Campionati anche in caso di prima affiliazione .....	32
xxii.	Agenti Sportivi domiciliati .....	33
xxiii.	Competenza del Giudice Sportivo.....	34
xxiv.	Giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti .....	34
xxv.	Estromissione dai ruoli della Commissione Arbitri Nazionale per "motivate ragioni tecniche" .....	36
xxvi.	Inammissibilità e merito della domanda .....	38
xxvii.	Rilevabilità d'ufficio della violazione dei termini per l'avvio dell'azione disciplinare .....	39
xxviii.	Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata.....	41
xxix.	Insindacabilità del giudizio tecnico espresso dalle Federazioni nella scelta degli atleti convocati per i campionati nazionali .....	41
xxx.	La distribuzione dell'onere della prova .....	42
xxxi.	Efficacia probatoria delle registrazioni in udienza .....	43
xxxii.	Diritto di difesa personale nel giudizio disciplinare .....	43
xxxiii.	Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione .....	43
xxxiv.	Estensione dei casi di revocazione nel CGS FIGC.....	44
xxxv.	Portata del principio di contestazione da parte della Procura Federale .....	45
xxxvi.	Applicabilità alle società calcistiche professionistiche dei principi contabili nazionali ed internazionali.....	46
xxxvii.	Rilevanza disciplinare delle plusvalenze fittizie .....	46
xxxviii.	Sull'idoneità del modello organizzativo e di gestione.....	47
xxxix.	Ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis TUF.....	47
xl.	Portata dell'obbligo di agire informato per gli amministratori privi di delega .....	47
xli.	Decorrenza della revoca del tesseramento ex art. 42 NOIF.....	48
xlii.	Sconfitta a tavolino e accertamento pregiudiziale sulla validità del tesseramento di un calciatore .....	49
xliii.	Sulla natura della Giustizia Sportiva in generale .....	49
xliv.	Impugnazione dell'elenco delle candidature ammesse alle cariche elettive nell'ambito dell'ordinamento della FIS .....	51

xlv.	<i>Inammissibilità del ricorso agli organi di giustizia volto all'accertamento della decadenza dalla carica elettiva</i> .....	53
xlvi.	<i>Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di serie C</i> .....	53
xlvii.	<i>Comunicazioni in forma semplificata nell'ambito dell'ordinamento dell'AIA</i> .....	55
xlviii.	<i>Libertà di manifestazione del pensiero e proporzionalità delle sanzioni</i> .....	55
xliv.	<i>Avvio del procedimento disciplinare e nullità della notifica</i> .....	56
l.	<i>Onere di individuazione degli atti impugnati</i> .....	57
li.	<i>Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia nelle ipotesi di "errore tecnico" dell'arbitro</i> .....	57
lii.	<i>Il giudizio dinnanzi il Collegio di Garanzia in ordine alle modalità di esecuzione delle proprie decisioni</i> .....	58
liii.	<i>Falso innocuo e responsabilità del tesserato</i> .....	59
liv.	<i>Impugnabilità dei regolamenti della Lega Pallavolo Serie A</i> .....	59
lv.	<i>Notifica del ricorso ai controinteressati nell'ambito del giudizio dinnanzi la Sezione specializzata</i> .....	61
lvi.	<i>Non configurabilità dell'istituto del silenzio assenso nei procedimenti per il rilascio della Licenza Nazionale</i> .....	61
lvii.	<i>Mancato e tempestivo deposito della polizza fideiussoria a prima richiesta</i> .....	62
lviii.	<i>Mancato deposito dell'autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC</i> .....	62
lix.	<i>Determinazioni delle Federazioni e discrezionalità 'amministrativa' nei procedimenti di ammissione ai campionati</i> .....	63
lx.	<i>Requisiti di ammissione alle competizioni e ai campionati e discrezionalità della Federazione</i> .....	63
lxi.	<i>Perentorietà del termine e procedure di ammissione alle competizioni e ai campionati</i> .....	64
lxii.	<i>Valore probatorio del referto arbitrale</i> .....	64
lxiii.	<i>Violazione del vincolo di giustizia</i> .....	65
lxiv.	<i>Vizio di costituzione dell'organo giudicante a causa della intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati</i> .....	67
lxv.	<i>Ricusa e astensione del giudice e obbligo di impugnazione</i> .....	67
lxvi.	<i>Limite dei tesseramenti annuali ai sensi dell'art. 95, comma 2, delle NOIF FIGC</i> .....	67
lxvii.	<i>Responsabilità oggettiva</i> .....	68
lxviii.	<i>Principi generali in tema di ammissione ai campionati</i> .....	69
lxix.	<i>Compensazione dei debiti IRPEF e responsabilità disciplinare nell'ordinamento della FIGC</i> .....	70
lxx.	<i>Ambito di applicazione soggettiva del Codice di Giustizia FIGC</i> .....	70
lxxi.	<i>Termine per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia e stabilità dei rapporti disciplinati dall'ordinamento sportivo</i> .....	71
lxxii.	<i>Contributo economico c.d. "paracadute", di cui all'art. 19, Regolamento-Statuto di Lega di Serie A</i> .....	72
lxxiii.	<i>Art. 1, co. 9, del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti FIP s.s. 2022/2023 e nozione di "debiti scaduti"</i> .....	72
lxxiv.	<i>Principio di legalità formale</i> .....	73
lxxv.	<i>Ammissibilità della contestazione alternativa nell'atto di deferimento</i> .....	74
lxxvi.	<i>Effetti del deposito dell'atto di tesseramento FIGC in ambito dilettantistico e sorti della revoca del tesseramento</i> .....	74
lxxvii.	<i>Sul contributo solidaristico, a carico delle neo retrocesse in Serie B c.d. paracadute</i> .....	75
lxxviii.	<i>Regola del "più probabile che non" e standard probatorio nell'accertamento di violazioni disciplinari</i> .....	77
lxxix.	<i>Principio di alterità del giudice del rinvio</i> .....	78

#### 4. Pareri

i.	<i>Procedura di cooptazione e garanzia della rappresentanza di genere ai sensi dell'art. 5.5 dei Principi Fondamentali delle FSN e DSA</i> .....	80
ii.	<i>Sulla portata dell'esclusione del diritto di voto in assemblea per i minori</i> .....	80

## 1. Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2023

La Relazione sull'attività e la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport costituisce l'occasione nella quale il Collegio, per il tramite del suo Presidente, individua, attraverso uno sguardo ricognitivo sulle pronunce, le linee di tendenza che si sono manifestate nelle domande – oltre che, evidentemente, nelle risposte – di giustizia sportiva.

È dunque il momento di offrire in questa sede alcuni dati complessivi concernenti l'attività svolta, allo scopo di rilevare gli indirizzi e gli orientamenti che appaiono maggiormente significativi.

Mi preme sottolineare in apertura che, nel 2023, la minuziosa attività svolta dalla Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell'Etica Sportiva di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI nello svolgimento della procedura comparativa *ex art. 12 bis, c. 7*, è stata portata a compimento, e nel corso del 2024 la compagine del Collegio potrà avvalersi di nuovi componenti di altissimo profilo, sì da garantire, in ogni occasione, il corretto e spedito svolgimento delle attività dell'Organo.

Per niente inutile rimarcare come il Collegio di Garanzia dello Sport non potrebbe assolverebbe in modo adeguato il proprio compito senza l'apporto dell'intera e singolare organizzazione dei suoi uffici e servizi, nelle sue diverse componenti, la cui efficace e discreta cooperazione, scevra da singoli protagonismi, appare come un'ulteriore Garanzia, se non perfino come una condizione, della stabilità dell'Organo e, perciò, in qualche modo, della sua stessa capacità di riconoscersi.

Desidero, pertanto, ringraziare, ancora una volta, tutti i Presidenti e Vicepresidenti di Sezione e tutti i membri del Collegio per il loro costante impegno e per aver contribuito alla formazione di una giurisprudenza sempre coerente e di altissimo livello, garantendo il corretto funzionamento dell'Organo, sottraendo tempo ed energia alle famiglie, al riposo e alle altre attività professionali e istituzionali, ed a titolo completamente gratuito; la Segreteria del Collegio per il lavoro di organizzazione e supporto, i suoi Referendari (anche per la curatela della presente Relazione), nonché il Segretario Generale ed il Presidente del CONI per la dedizione, la disponibilità e la professionalità con cui da sempre si adoperano per approntare tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità e, soprattutto, l'efficacia della Giustizia Sportiva.

Né, a questo riguardo, si può trascurare di evidenziare – nell'ottica del carattere controversiale del giudizio – il ruolo degli avvocati del libero foro rappresentanti gli interessi delle Federazioni, dei tesserati e degli affiliati, i quali svolgono una funzione indispensabile nell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, essendo chiamati, oltre che a illustrare le ragioni tecniche relative ai vizi di legittimità delle decisioni endofederali, anche ad incarnare professionalmente le ragioni, *lato sensu*, civili ed etiche della confutazione e del dissenso.

Il Collegio di Garanzia è in costante perfezionamento dei "rimedi", con un notevole impegno organizzativo, basato su di una attenta disamina dei ricorsi, che oggi i suoi componenti fanno con l'ausilio delle professionalità messe a sua disposizione, in modo da cogliere subito le questioni giuridiche poste, la similitudine con altri ricorsi, la sussistenza di precedenti e una serie di altri fattori. Ciò consente la scelta del binario processuale più giusto, una organizzazione più razionale delle udienze e l'emanazione di una decisione che possa far da



guida ai giudici federali, impegnati in una meritoria e fondamentale attività di amministrazione dello specifico contenzioso nascente nelle Federazioni, ed al libero foro.

In tal guisa, il Collegio è impegnato in un lavoro di squadra per raccogliere la sfida, qualitativa e quantitativa, dell'evoluzione dell'ordinamento sportivo, innovando la sua organizzazione e cercando rimedi al suo interno e nel dialogo con gli altri protagonisti della Giustizia Sportiva.

Come noto, da quasi dieci anni il compito precipuo del Collegio di Garanzia è verificare se la decisione impugnata sia conforme alla legge o l'abbia violata, ed in tal senso, anche nel corso del 2023, sia attraverso le pronunce delle Sezioni Unite, con la loro funzione nomofilattica, sia con quelle delle singole Sezioni, sono stati affrontati e discussi numerosi e rilevanti casi di diritto sportivo e, soprattutto, sono stati fissati importanti principi applicabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale. La valorizzazione del ruolo del Collegio di Garanzia è testimoniata, inoltre, dal fondamentale apporto della Sezione Consultiva chiamata, anche quest'anno, ad esprimere pareri di notevole rilevanza in merito agli schemi di atti normativi richiesti dal CONI e, per suo tramite, dalle Federazioni, nonché, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, ad essere coinvolta nell'agire della Giunta Nazionale del CONI sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive.

È, dunque, in questa sede che osservare criticamente, attraverso i casi singoli, ma anche oltre la prospettiva di questi, la dinamica complessiva delle vicende relative alla giustizia sportiva nell'anno trascorso può essere l'occasione per trarre indicazioni, in qualche caso, significative anche dell'andamento complessivo delle istanze variamente prospettatesi negli ordinamenti federali, siano essi professionistici o dilettantistici.

L'estensione del contenzioso impone, infatti, di distinguere i ricorsi con i quali semplicemente si chiede una conclusione del processo con la definizione conforme alla legge dell'assetto degli interessi coinvolti, da quelli in cui il Collegio di Garanzia è protagonista nell'enunciazione di principi di diritto e nello svolgimento della funzione di interpretazione della legge sportiva e di elaborazione del diritto vivente non solo per l'oggi, ma anche per i casi futuri.

Osservare l'attività del Collegio significa anzitutto fornire e commentare alcuni dati statistici, rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata. In questa sede, vale precisare solamente alcune tendenze, sottolineando sin da subito che il numero dei ricorsi depositati nel 2023 (n. 94) è in aumento rispetto all'anno passato ed in linea con il *trend* riscontrato negli anni dal 2017 al 2021, anno, quest'ultimo, in cui si è registrato il maggior numero di ricorsi presentati al Collegio di Garanzia a far data dalla sua istituzione (n. 134). A fronte di tali ricorsi, sono state emanate n. 98 decisioni complete di motivazioni afferenti, anche, a ricorsi presentati negli anni passati, esauendo così la quasi totalità delle pendenze.

Il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è, invece, in deciso calo; ciò, tuttavia, non ha impedito, anche nel 2023, di affrontare in sede consultiva tematiche e questioni generali degne di nota, tra cui quella relativa alla applicabilità del principio della rappresentanza di genere in seno ai Consigli Federali, ai sensi dell'art. 5.5 dei Principi Fondamentali CONI delle FSN e DSA

anche all'esto della procedura di cooptazione nei casi di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio. Di non poco momento è la questione affrontata nel parere n. 2/2023, di cui si dirà *infra*, ove la Sezione Consultiva ha affermato che la regola che lega alla maggiore età l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di categoria, prevista dall'art. 5.1.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, ma anche dall'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR, è tesa unicamente a individuare nel soggetto maggiore di età colui che è legittimato ad esprimere il voto; il richiamo alla maggiore età, a giudizio della Sezione, si atteggia esclusivamente come un vero e proprio requisito minimo, che non sopprime, tuttavia, l'esercizio del diritto di voto da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale, in quanto soggetto che adempie ad una funzione sostitutiva, agendo quale rappresentante del figlio e compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei suoi confronti.

La mole riferibile alla produzione giurisprudenziale del 2023 in sede, invece, di contenzioso disciplinare, tecnico - sportivo, amministrativo ed economico, impone in questa sede una particolare nota su taluni principi espressi dal Collegio, sia con riferimento al diritto "processuale", sia per quanto concerne il diritto sostanziale dello Sport.

Il caso più importante dell'anno giudiziario è stato, probabilmente, quello relativo al caso Juventus. Le Sezioni Unite, in quel caso hanno affermato: l'applicabilità alle società calcistiche professionistiche dei principi contabili nazionali ed internazionali; la rilevanza disciplinare delle plusvalenze c.d. fittizie; la necessità per le società sportive di dotarsi di un Modello ex D.lgs. n. 231/2001 in *compliance* con la propria struttura societaria e che, dunque, cali le astratte e generali direttive federali nel concreto delle peculiarità che caratterizzano i singoli sodalizi, tenendo, ad esempio, variamente conto del fattore dimensionale, della struttura giuridica e di *corporate governance*, del livello di complessità, del fatturato, del numero di dipendenti, della tipologia di competizioni sportive cui la società è iscritta per attribuire valenza e consistenza efficace alla regolamentazione dei controlli societari; che per tutte le attività del Dirigente preposto è applicabile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* TUF, comma sesto - il regime di responsabilità degli amministratori della società; e, infine, la portata dell'obbligo di agire informato per gli amministratori privi di delega.

Da un punto di vista squisitamente procedurale, anche nel 2023, non sono mancate le occasioni per dettare taluni indirizzi interpretativi di profondo rilievo.

Ed allora, non può non menzionarsi la decisione n. 2 del 2023, con cui la Sezione seconda ha precisato il concetto di "inconciliabilità dei fatti", quale presupposto per l'azione di revisione. La Seconda Sezione ha considerato ammissibile la domanda di revisione di una decisione, ormai irrevocabile, con cui il ricorrente era stato condannato per aver partecipato a una *combine*, considerata l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di detta decisione con quelli della sentenza penale di assoluzione dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto. Secondo il Collegio di Garanzia, l'assoluzione in sede penale con formula piena per "*non aver commesso il fatto*" copre proprio il capo della consistenza fattuale dell'imputazione – la partecipazione del soggetto agli accordi fraudolenti – configurandosi così il presupposto dell'azione di revisione. Il Collegio si è discostato, così, da quanto statuito dalla Corte Federale, la quale - nel negare la sussistenza di detto presupposto - sarebbe incorsa nell'errore di aver considerato fatto storico rilevante per il giudizio disciplinare

e per quello penale soltanto l'esistenza di una *combine* e non già anche la partecipazione alla stessa del tesserato, relegata al livello di interpretazione dei fatti; la Seconda Sezione ha osservato che, invece, i fatti storici a base della censura disciplinare non possono non comprendere anche la partecipazione del tesserato all'accertata *combine*, altrimenti si configurerebbe una sorta di "responsabilità oggettiva" nei confronti di tutti i tesserati presenti sulla scena dell'illecito, evidentemente estranea all'ordinamento sportivo.

Vi sono, inoltre, da considerare le decisioni n. 10/2023 (Seconda Sezione) - con cui, in tema di revocazione, è stato sancito come la produzione di un filmato che attesterebbe un diverso svolgimento dei fatti non può qualificarsi come fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel procedimento, oppure come fatto nuovo, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia ai fini e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 1, lett. d), CGS FIGC, costituendo, semmai una prova nuova - nonché, nell'ambito del citato caso Juventus, la decisione n. 40/2023, ove si è sancito, a Sezioni Unite, che l'art. 63 CGS FIGC non è in contrasto con l'art. 63 del CGS CONI per aver esteso le ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione. Invero, quella federale è una disciplina che, anche in tema di revocazione, risulta articolata ed organica (più di quella dettata nel CGS CONI) ed evidentemente è stata formulata per le esigenze della Federazione, nei limiti della sua riconosciuta autonomia. Né detta disciplina può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera d), del CGS della FIGC, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d'Appello e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione.

Degne di nota le decisioni n. 11 e 41 della Sezione Prima che hanno, a ragione, stigmatizzato sull'impropria formulazione dell'art. 30 dello Statuto della FIGC (che sottrae alla cognizione del Collegio le controversie che hanno dato luogo a sanzioni comportanti la perdita della gara), affermando che detto articolo non possa in ogni caso superare la disciplina dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, vista la prevalenza della stessa sui diversi Statuti e Regolamenti di Giustizia adottati dalle Federazioni. Non è revocabile in dubbio, infatti, come l'ambito della giurisdizione, desumibile dalla lettura della norma appena citata, prevede che tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale, emesse dai relativi Organi di giustizia, sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Diversamente opinando, si verrebbe a creare un inammissibile vuoto di salvaguardia avverso delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela su tre gradi di giudizio, il terzo dei quali rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato, in questo caso, a valutare la corretta applicazione dei principi di diritto in materia di esecuzione delle sanzioni avverso la regolarità della gara (per posizione irregolare di un calciatore che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte). Ed è così che le Sezioni Unite (decisione n. 12/2023), discorrendo sul filtro di cui all'art. 54 CGS CONI, hanno, definitivamente, affermato che in tutti i casi di sanzioni diverse da quelle contemplate espressamente nella norma, comprese anche quelle di natura tecnico-sportiva, deve essere operato un vaglio, *case by case*, sulla rilevanza della controversia ovvero sulla gravità della stessa; siffatta valutazione della gravità della questione, che di volta in volta si presenta, deve essere operata dal Collegio di Garanzia dello Sport in una prospettiva evidentemente sostanziale, che prescinde da una interpretazione formale e letterale dell'art. 54 cit., e che



attiene non solo alla rilevanza/gravità della sanzione, ma anche agli effetti che la stessa comporta rispetto alla situazione sportiva sostanziale dedotta in giudizio.

Ed ancora, può menzionarsi la ribadita applicabilità al processo sportivo dell'art. 384 c.p.c., in ordine alla vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI (decisione n. 13/2023), l'impugnabilità dei regolamenti federali (decisione n. 14/2023) e delle delibere dei Consigli federali (decisione n. 20/2023 e 57/2023), nonché il principio di alterità del collegio giudicante nei casi di annullamento con rinvio disposto dal Collegio (decisione n. 98/2023).

Ad ogni modo, ogni decisione e parere emesso in quest'ultimo anno meriterebbe speciale menzione.

Queste, dunque, sono solamente alcune delle linee di tendenza sviluppatesi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport in sede giustiziale e consultiva. A tal fine, dopo la sezione dedicata ai dati quantitativi e di analisi, ci si soffermerà, nel coacervo delle tematiche e delle questioni di diritto delibate dal Collegio di Garanzia nel 2023, sulle decisioni e sui pareri che hanno maggiormente contribuito a corroborare la funzione nomofilattica assoluta dal Collegio medesimo, quale organo di unificazione e di coordinamento dell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, e come tale preordinato a garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.

La dimensione e la qualità del lavoro del Collegio di Garanzia dello Sport sono negli ultimi anni profondamente mutate, tutto è divenuto più complesso, ma è grazie alla storia alle spalle dell'Organo medesimo che si possono affrontare le difficoltà di un percorso difficile e impegnativo. Nella consapevolezza che dobbiamo credere nella forza di ciò che è opportunamente lento, calmo, ponderato, ma nello stesso tempo deciso, senza facili e superficiali entusiasmi.

Gabriella Palmieri

## 2. Dati quantitativi e di analisi


Per effetto delle competenze attribuite al Collegio di Garanzia dello Sport dagli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del CONI e dai Regolamenti attuativi allo Statuto, nel corso del 2023, si sono celebrate n. 71 udienze in sede giustiziale, n. 2 camere di consiglio in sede consultiva e n. 24 udienze in sede arbitrale, per un totale di 97 riunioni complessive del Collegio di Garanzia dello Sport.

### 2.1 In sede giustiziale

Nel corso del 2023, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 94 ricorsi, relativi:

- al CONI, n. 1 (insieme alla FIR, ric. n. 76/2023);
- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), n. 60;
- alla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), n. 1;
- alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 3 (uno dei quali insieme al CONI, ric. n. 76/2023);
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 1;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 4;
- alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), n. 1;
- alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), n. 1;
- all'Automobile Club d'Italia (ACI), n. 3;
- all'Unione Italiana Tiro Sportivo (UITS), n. 2;
- alla Federazione Italiana Golf (FIG) n. 4;
- alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) n. 5;
- alla Federazione Italiana Motonautica (FIM) n. 1;
- alla Federazione Italiana Hockey (FIH) n. 1;
- alla Federazione Italiana Bocce (FIB) n. 1;
- alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) n. 2;
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) n. 2.

**Numero dei ricorsi annuali  
(2014 - 2023)**




Di tali 94 ricorsi (recanti n. R.G. procedimenti 2023):

- n. 13 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 26 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive);
- n. 10 ricorsi sono stati decisi dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 0 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione (controversie amministrative);
- n. 15 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC), di cui n. 1 anche con istruttoria;
- n. 8 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.

*[il dato si riferisce ai soli dispositivi emessi; n. 21 ricorsi saranno decisi nel 2024].*

### Numero dei ricorsi annuali decisi dalle singole Sezioni (2014 - 2023)



Nel corso del 2023, sono stati emessi n. 100 provvedimenti, di cui n. 98 decisioni, n. 1 ordinanze istruttorie e n. 1 ordinanza (concernente l'inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum* e *ad opponendum* relativi al c.d. caso Juventus F.C.), con i seguenti esiti:

- n. 27 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 54 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 6 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 15 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 1 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 1 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 0 remissioni alle Sezioni Unite;

### Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2023)



[Il numero di 98 decisioni pubblicate nel 2023 - in cui sono ricomprese anche quelle afferenti a n. 1 ricorsi presentati nel 2019, n. 3 presentati nel 2020, n. 8 presentati nel 2021, nonché n. 24 presentati nel 2022 - si riferisce ad ogni singolo dispositivo emesso completo di motivazioni, nel quale spesso sono stati riuniti più di un ricorso].

Si precisa, altresì, che, nel corso del 2023, il Collegio di Garanzia si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 14 ricorsi recanti n. R.G. 2022 ancora pendenti (n. 7 dalla Prima Sezione, n. 3 dalla Seconda Sezione, n. 4 dalla Quarta Sezione), a fronte dei quali sono state pubblicate, nel 2023, n. 13 decisioni complete di motivazioni.


Nel corso del 2024, saranno, altresì, esaminati e definiti n. 1 ricorsi presentati nel corso del 2021, nonché n. 2 ricorsi presentati nel 2022.

## 2.2 In sede consultiva

Nel corso del 2023, il Collegio di Garanzia ha ricevuto n. 0 richieste di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, ovvero ai sensi dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Nel corso del 2023, sono stati resi n. 3 pareri.

Tali n. 3 pareri della Sezione Consultiva sono stati resi, a fronte della richiesta formulata, nel 2022, per il tramite del CONI: n. 2 dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI); n. 1 dalla Federazione Italiana Scherma (FIS).



## 2.3 In sede arbitrale

Infine, nel corso del 2023, a fronte della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 31 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo (*“salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”*), mentre nessun ricorso è pervenuto ai sensi del relativo comma 1 (*“il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi”*).

A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 10 lodi (n. 1 dei quali afferente ad istanza arbitrale depositata nel 2022), n. 18 istanze sono state rinunciate, n. 1 procedimenti si sono conclusi mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 2 sono ancora pendenti (aventi n. R.G. 2023), n. 1 si è concluso con provvedimento presidenziale di estinzione per omesso versamento diritti amministrativi.



Di tali 31 istanze (delle quali n. 0 sono state promosse da calciatori, mentre le restanti n. 31 da Agenti Sportivi di calciatori), n. 26 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, n. 0 nei confronti di Agenti Sportivi e n. 5 nei confronti di calciatori.

Residuano pendenti n. 2 istanze arbitrali presentate rispettivamente n. 1 nel 2021 e n. 1 del 2022.

### 3. Decisioni

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 2/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Albenzio;**

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2023 - Pres. Zimatore, Rel. del Prato;**

**Sanatoria dell'omessa notificazione del ricorso al Collegio di Garanzia ai controinteressati<sup>1</sup>**

*Massima: "La circostanza per cui la Federazione si costituisca in giudizio a seguito della trasmissione del ricorso a cura della Segreteria del Collegio ai sensi dell'art. 59 CGS CONI, sviluppando compiutamente nella memoria le proprie difese, nonostante la mancata notificazione dello stesso da parte del ricorrente, supera la relativa eccezione, posto l'effetto sanante della sua condotta processuale. Ciò in virtù dell'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, certamente invocabile in virtù del rinvio, di cui all'art. 2 del CGS CONI, ai principi e alle norme generali del processo civile"<sup>2</sup>.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 2/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Albenzio**

**Precisazioni sul concetto di "inconciliabilità dei fatti" quale presupposto dell'azione di revisione ex art. 63, c. 4 CGS FIGC**

*Massima: "Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili quale presupposto costitutivo della revisione ex art. 63, c. 4, CGS FIGC, deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto".*

La Seconda Sezione ha considerato ammissibile la domanda di revisione di una decisione, ormai irrevocabile, con cui il ricorrente era stato condannato per aver partecipato a una *combine*, considerata l'inconciliabilità dei

---

<sup>1</sup> Si rammenta che l'art. 59 CGS CONI, al primo comma, prevede che: "Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente"; al secondo comma, che: «Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio: a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria; b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione".

Orbene, l'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport è nel senso di considerare le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, a tutti gli effetti "parte intimata", e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 26/2015); e, ancora, «ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, nella fattispecie data, la FIGC doveva ritenersi "parte intimata", con la conseguenza che, come già ritenuto da questo Collegio di Garanzia (Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39): "L'omessa chiamata in giudizio dei controinteressati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall'art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, ove per contro interessato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltretutto titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell'atto» (cfr., pure, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018, nonché decisione n. 42/2021). Tale orientamento è stato ripreso, più di recente, anche dalla Quarta Sezione, con decisione n. 60/2022.

<sup>2</sup> Così, in particolare, il Collegio: «Ciò detto, occorre, tuttavia, considerare quanto affermato dalla stessa giurisprudenza richiamata proprio dalla resistente – precisamente la già citata decisione n. 42/2021 – nel prosieguo della motivazione; invero, la Prima Sezione, nel prendere atto che nel caso di specie la Federazione aveva comunque provveduto a costituirsi spontaneamente a seguito della comunicazione curata dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport a mente dell'art. 59 CGS, secondo comma, ha affermato che "detta norma tende a rendere nota alla Federazione interessata l'esistenza del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque soddisfa l'esigenza di suscitare un eventuale intervento, di per sé non finalizzato all'accettazione del contraddittorio. Nondimeno, nel caso che ci occupa, la costituzione curata dalla FIGC risulta spiegare le difese in diretta contraddizione con le ragioni della ASD ricorrente e, pertanto, come già ritenuto da questo Collegio (cfr. decisione n. 26/2021), siffatta condotta processuale ha realizzato l'effetto sanante atto ad escludere l'eccepita inammissibilità"».

fatti posti a fondamento di detta decisione con quelli della sentenza penale di assoluzione dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto.

Secondo il Collegio di Garanzia, l'assoluzione in sede penale con formula piena per "*non aver commesso il fatto*" copre proprio il capo della consistenza fattuale dell'imputazione – la partecipazione del soggetto agli accordi fraudolenti – configurandosi così il presupposto dell'azione di revisione.

Il Collegio si è discostato, così, da quanto statuito dalla Corte Federale, la quale – nel negare la sussistenza di detto presupposto - sarebbe incorsa nell'errore di aver considerato fatto storico rilevante per il giudizio disciplinare e per quello penale soltanto l'esistenza di una *combine* e non già anche la partecipazione alla stessa del tesserato, relegata al livello di interpretazione dei fatti; la Seconda Sezione ha osservato che, invece, i fatti storici a base della censura disciplinare non possono non comprendere anche la partecipazione del tesserato all'accertata *combine*, altrimenti si configurerebbe una sorta di "responsabilità oggettiva" nei confronti di tutti i tesserati presenti sulla scena dell'illecito, evidentemente estranea all'ordinamento sportivo.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Del Prato**

#### **Sul filtro all'accesso di cui all'art. 54 CGS CONI**

Massima: *"Il criterio di selezione posto a fondamento del filtro all'accesso di cui all'art. 54 CGS CONI riposa dunque non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni"*<sup>3</sup>.

Nella decisione in commento, il Collegio di Garanzia dello Sport è tornato sul tema della portata del filtro all'accesso previsto dall'art. 54 CGS CONI.

Due sono le questioni sottoposte alla Seconda Sezione: se la cognizione del Collegio di Garanzia possa essere impedita dall'irrogazione di sanzioni inferiori alla soglia indicata dalla norma; se l'uso della congiunzione alternativa "o" ("sanzioni...di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a...) sottragga all'ambito della preclusione i casi, come quello di specie posto all'attenzione del Collegio, in cui siano irrogate due sanzioni, una temporale e l'altra pecuniaria, entrambe inferiori alla soglia prescritta.

---

<sup>3</sup> Si noti che **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 24/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro** ha sostenuto che: *«Nel caso in cui vi sia una decisione di condanna nel solo primo grado del giudizio, inferiore ai minimi edittali, e l'assoluzione, all'esito di una valutazione nel merito, nel secondo grado di giudizio, trovano, comunque, piena applicazione i principi per cui non è consentito al Collegio di delibare una decisione non altrimenti impugnabile in ambito endofederale in cui sia il Tribunale Federale che la Corte d'Appello Federale sono entrati nel merito delle contestazioni disciplinari, non limitandosi ad una pronuncia in rito»*. Nel caso delibato dalla Sez. IV, in primo grado l'incolpato era stato ritenuto responsabile della condotta contestata ed era stato condannato alla sanzione della squalifica per la durata di 60 giorni, mentre in secondo grado era stato assolto. In sede di giustizia endofederale si era, dunque, pervenuti (in entrambi i gradi di giudizio) ad uno scrutinio nel merito della controversia e, all'esito di tale scrutinio, nel (solo) giudizio di primo grado, ad una decisione di condanna comunque inferiore al minimo edittale di cui all'art. 54 CGS. Così, dunque, in considerazione, da un lato, della ricostruzione della condotta dell'incolpato operata dai giudici endofederali e, nella specie, dalla CFA, secondo cui detta condotta *«non potrebbe in ogni caso dirsi espressiva di un atto di violenza sessuale o comunque di un contegno dal contenuto libidinoso, molesto e altrimenti lesivo della dignità»* - sulla quale non è ammesso dinanzi al Collegio un diverso sindacato nel merito - e, dall'altro, della misura della sanzione comminata in primo grado dal TFN inferiore al minimo edittale (che comunque è espressiva nel merito della rilevanza della questione), il ricorso proposto dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura federale FIS è stato ritenuto inammissibile, con l'assorbimento delle altre questioni sollevate. La Quarta Sezione si è, dunque, uniformata, in ordine alla interpretazione di cui all'art. 54 CGS, tra le tante, alle decisioni delle Sezioni Unite 18 gennaio 2016, n. 3, 10 febbraio 2016, n. 6, 27 luglio 2016, n. 29, 10 gennaio 2018, n. 2, 13 marzo 2020, n. 16.

Si veda, inoltre, *infra*, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 12/2023 - Pres. Frattini, Rel Zaccheo**.

Relativamente alla prima questione, sono stati richiamati i ben noti principi affermati nella decisione n. 2/2018 a Sezioni Unite, per cui «*escludere l'ammissibilità del ricorso anche nei casi in cui siano state ravvisate condotte gravemente censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 citt., significherebbe sostenere tout court la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai fatti contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un'indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse*». Il criterio di selezione «*riposa dunque non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni*». A detta della Seconda Sezione, una diversa soluzione, del resto, farebbe dipendere la qualificazione circa la gravità o meno della condotta - con la conseguente preclusione della cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport - dall'esito del giudizio di secondo grado, con ciò rendendo il giudice stesso artefice della regola limitatrice.

Il rilievo da attribuire alla misura della sanzione edittale prevista per la specifica violazione ha, dunque, indotto il Collegio a ritenere assorbito l'ulteriore profilo, dedotto dalla difesa ricorrente, per cui nel caso in esame è stata applicata una doppia sanzione, sia inibitoria che pecuniaria, mentre l'art. 54 CGS CONI, nel porre un filtro all'accesso, si riferisce a «*l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro*», utilizzando la congiunzione disgiuntiva "o", e così alimentando la conclusione che la competenza del Collegio sia impedita solo qualora sia stata irrogata una sanzione tecnico sportiva o, in alternativa, una sanzione pecuniaria sotto le soglie previste.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Del Prato**

#### **Astensione del Presidente del Collegio giudicante**

Massima: «*Non appare suscettibile di censura la composizione del collegio giudicante dinanzi all'astensione motivata del Presidente e alla mancanza di chi riveste la carica di vicepresidente, posto che il carattere precipuamente negoziale della giustizia sportiva, in quanto espressione dell'azione organizzativa delle federazioni, induce a rinnegare l'esistenza di vincoli procedurali non espressamente previsti e disciplinati*».

Nel caso di specie, la Seconda Sezione ha negato la sussistenza di una violazione del comma 4 dell'art. 99 CGS FIGC – il quale dispone che «*Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente*» - nonché del principio del "giudice naturale" di cui all'art. 25, comma 1, della Costituzione, dinanzi a una decisione emessa da un Collegio giudicante in diversa composizione, posto che il Presidente si era astenuto appena avuta notizia dell'identità dell'appellante ed il vicepresidente non era stato ancora designato all'esito delle dimissioni del titolare della funzione.

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport, il carattere negoziale della giustizia sportiva induce a rinnegare l'esistenza di vincoli procedurali non espressamente previsti e disciplinati (non ne detta, sul punto, l'art. 46 CGS-FIGC, il quale disciplina i compiti della Commissione Federale di Garanzia), ne è dato trarre dall'enfaticizzazione del ruolo del "Presidente" qualche indice dell'infungibilità di chi riveste la carica, che non è predicabile rispetto ad alcuna funzione.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Del Prato**

**Imputabilità del consigliere federale indipendente senza diritto di voto**

Massima: *“La qualità di Consigliere Federale indipendente senza diritto di voto non esclude l'imputabilità del soggetto, posto che la mancanza di diritto di voto non esclude (anzi ragionevolmente presuppone comunque) la possibilità di partecipare alle discussioni (nelle riunioni dell'organo di cui si è componente) su di un determinato argomento e di contribuire e concorrere comunque alla formazione della volontà dell'organo stesso (ancorché il proprio contributo sia eventualmente rifluito nella proposta risultata minoritaria). Non può pertanto negarsi che il Consigliere Federale indipendente abbia comunque un ruolo decisionale (ancorché indiretto, perché senza diritto di voto) e pertanto rilevante per l'ordinamento sportivo”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 3/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Del Prato**

**Il perimetro della violazione dell'art. 23, comma 1, CGS FIGC sul divieto di espressioni lesive**

Massima: *“La portata degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, CGS FIGC – in funzione della loro corretta applicazione – deve essere ricostruita avendo riguardo alla intenzionalità della dichiarazione asseritamente lesiva ed alla concreta attitudine della stessa ad essere percepita come lesiva per il modo, il contesto e le circostanze in cui i fatti si sono svolti. In questa prospettiva, la lesività della reputazione deve essere valutata con il necessario rigore richiesto in ambito sanzionatorio mediante un criterio che concorra a plasmare la portata delle disposizioni in questione secondo il canone di ragionevolezza”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**

**Il procedimento d'urgenza avverso gli esiti dell'Assemblea elettiva nell'ordinamento della FISE**

Massima: *“Gli artt. 48.10 e 48.11 del Regolamento Generale della F.I.S.E. prevedono un giudizio che presenta un evidente carattere di urgenza, sia per il termine breve entro cui deve essere introdotto (“8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea”, ex art. 48.10 cit.) e definito (“15 giorni dal ricevimento del ricorso”, ex art. 48.11 cit.), sia per l'unico grado che si svolge innanzi alla Corte Federale di Appello, sia per la mancata previsione dello svolgimento di un'udienza, la cui mancanza, pertanto, non rappresenta alcuna irregolarità”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**

**Partecipazione all'Assemblea elettiva mediante delega nell'ordinamento della FISE**

Massima: *“Pur essendo la espressa previsione della possibilità della presenza per delega contenuta solo nella prima parte dell'art. 21.6 dello Statuto, con riferimento alla prima convocazione – non vi è ragione per escludere che tale possibilità debba intendersi viceversa negata nella seconda convocazione, in cui il quorum costitutivo si abbassa dalla metà degli aventi diritto al voto (anche per delega) ad 1/5 dei medesimi aventi diritto al voto, che (come resta sottointeso sebbene non espressamente ripetuto nella formulazione della seconda parte della norma relativa alla seconda convocazione) comprendono evidentemente anche quelli che partecipano per delega; tale interpretazione appare necessitata anche al fine di garantire l'obiettivo della massima partecipazione ai fini del raggiungimento del quorum, che – in mancanza di un'espressa previsione*

*in tal senso - sarebbe palesemente illogico ed irragionevole, invece, limitare proprio in seconda convocazione”<sup>4</sup>.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**

**Limitazione del diritto di voto in Assemblea ai soli affiliati nell’ordinamento della FISE**

*Massima: “È legittima la limitazione del diritto di voto ai soli affiliati nell’ambito dell’Assemblea elettiva in quanto coerente con l’art. 21.6, in combinato disposto con l’art.18.5 dello Statuto e con l’art. 46.2 del Regolamento Generale il quale, pur essendo norma gerarchicamente inferiore allo Statuto, ne costituisce espressa “attuazione” e, dunque, ne è parte integrante. Il quadro normativo correttamente interpretato rende indubitabile che solo agli affiliati sia riconosciuto il diritto al voto, e dunque che solo del numero di essi si debba tenere conto ai fini del calcolo del quorum (e, quindi, della prova di resistenza<sup>5</sup>)”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 8/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**

**Legittimazione ed interesse ad impugnare i risultati elettorali per la carica di Presidente Federale da parte del Consigliere Federale senza diritto di voto o del candidato a tale carica**

*Massima: “Le deliberazioni dell’Assemblea, contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Deve, pertanto, ritenersi carente di legittimazione attiva ed interesse ad agire il Consigliere Federale non dotato di diritto di voto nell’Assemblea, ovvero il soggetto candidato alla carica di Consigliere Federale, che propone ricorso avverso gli esiti dell’Assemblea elettiva del Presidente Federale e/o le modalità di espletamento della stessa, in quanto non candidato alla Presidenza Federale (eventuale situazione giuridicamente protetta), e non sussistendo alcun danno dalla elezione a Presidente del candidato eletto (assenza di pregiudizio diretto e immediato). Invero, nel caso delle Assemblee elettive federali, non si controverte in tema di diritto elettorale di natura politico/amministrativa, ma in tema di esercizio del diritto di voto in sede associativa, avendo le stesse natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato; di talché, non basta a costituire la legittimazione attiva un cosiddetto “interesse diffuso” o “interesse generale del corpo elettorale”, connesso alla impugnazione dei risultati elettorali”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 8/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Carleo**

**Legittimità del sistema del ballottaggio “a due” al secondo turno delle elezioni del Presidente nonostante la mancata previsione nella normativa federale**

*Massima: “Nei casi di lacuna nella normativa federale, stante l’assenza di specificazione nei Principi Fondamentali degli Statuti elaborati dal CONI, è legittima la modalità con cui l’Assemblea elettiva - nel caso*

<sup>4</sup> Si cita Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 10 marzo 2017, n. 1.

<sup>5</sup> Sulla c.d. prova di resistenza, cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 19, e 15 settembre 2017, n. 94.

*in cui nessuno dei candidati a Presidente Federale raggiunga, alla prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati - stabilisca di procedere con il ballottaggio "a due" nella seconda tornata di votazioni nel corso della medesima Assemblea Nazionale tra i due candidati più suffragati; tale sistema, adottato previo diligente approfondimento, invero, non viola alcuna norma, giacché non esiste alcuna norma che vieti di procedere in tal senso, risultando peraltro ragionevole e adeguato ai principi di democrazia, trasparenza ed efficacia delle norme assembleari".*

La Terza Sezione del Collegio, nell'ambito di un ricorso avverso gli esiti dell'Assemblea elettiva della FCI, ha ritenuto che le modalità con cui l'assemblea (non avendo, nel caso di specie, nessuno dei candidati raggiunto, alla prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati in assemblea) ha stabilito di procedere con un ballottaggio "a due" siano legittime, giacché non esiste alcuna norma che vieti di procedere in tal senso, risultando peraltro ragionevoli e adeguate ai principi di democrazia, trasparenza ed efficacia delle norme assembleari, oltre che adottate previo diligente approfondimento.

Nel caso oggetto di scrutinio, infatti, pur essendo vero che nessuna norma FCI menzioni il ballottaggio quale modalità di esecuzione della seconda votazione, tuttavia, secondo il Collegio di Garanzia, «è altrettanto vero che nessuna norma impone che nella seconda votazione debbano partecipare tutti i candidati che abbiano concorso alla prima (ciò che, del resto, rischierebbe di tramutare la seconda votazione in una inutile reiterazione della prima)».

Ed invero, stante la lacuna normativa nell'attuale Statuto Federale, non espressamente colmata nemmeno nei Principi Fondamentali degli Statuti, nel caso specifico la Segreteria Generale della FCI, valutando preventivamente l'ipotesi (poi verificatasi) che alla prima votazione nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta, aveva formulato un espresso quesito all'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, del seguente tenore: "*Come procedere se alla prima votazione non si raggiunge il quorum per l'elezione del Presidente e cioè se si debba effettuare la seconda votazione (ipotesi che appare percorribile alla luce dei Principi Fondamentali) oppure si debba rinviare direttamente a nuova assemblea. Se tale seconda votazione ha la caratteristica del ballottaggio tra i due candidati più votati o possono parteciparvi tutti i candidati. Come procedere se all'esito della seconda votazione nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prevista; se abbiamo disposto la seconda votazione sulla base dei principi, riteniamo si dovrebbe conseguentemente rinviare ad altra assemblea; lo Statuto non indica che debba convocarla".*

Il CONI, in particolare, formulava le seguenti indicazioni: "*In presenza di più candidati, nel caso in cui all'esito della prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza richiesta sia dallo Statuto Federale sia dai Principi Fondamentali del CONI ("maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati"), si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove anche all'esito di questa seconda tornata di votazioni nessuno dei due candidati ottenga il quorum necessario (il medesimo previsto per la prima votazione), si dovrà dichiarare chiusa l'assemblea ed informare immediatamente il CONI affinché la Giunta Nazionale assuma le determinazioni del caso".*

Ha osservato, pertanto, il Collegio di Garanzia come, in sede di Assemblea, il Presidente aveva informato il consesso medesimo della suddetta indicazione del CONI e l'Assemblea si era adeguata ad essa, adottando la procedura in parola, senza che venisse formulata dai delegati o candidati alcuna opposizione.

Ha evidenziato il Collegio che la scelta assembleare di procedere al ballottaggio ha evitato un'inutile riconvocazione assembleare, del tutto in contrasto con le allora restrizioni della normativa anti-Covid ed in contrasto con i principi di economicità.

Di talché, ha concluso il Collegio, anche la stessa imposizione normativa di richiedere, in ogni caso, il raggiungimento della maggioranza assoluta anche nel secondo turno elettorale, con la evidente finalità di garantire una nomina alla massima carica federale quanto più possibile condivisa, giustifica una interpretazione teleologica dell'art. 60, c. 2, dello Statuto FCI, nel senso di ritenere plausibile la previsione di un ballottaggio fra i due candidati più votati nel primo turno.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 9/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Pagni**

#### **Cause di ineleggibilità ex art. 7.4, comma 7, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA<sup>6</sup>**

*Massima: La condizione della ineleggibilità prevista dai Principi Fondamentali, per il quale sono ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la Federazione di appartenenza, con altre Federazioni Sportive Nazionali, con Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI, presuppone che vi sia una controversia giudiziaria della quale sono parti il candidato e uno degli enti menzionati dalla previsione. Deve trattarsi, cioè, di una lite pendente in giudizio nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche, ossia un processo dinanzi ad una autorità giudiziaria che veda contrapposti il candidato e uno degli organismi elencati dalla disposizione; di tal che non ricorre tale condizione nei casi in cui il candidato presenti una denuncia nei confronti del Presidente Federale sfociata in un procedimento penale”.*

Il Collegio di Garanzia ha ritenuto non sussistenti, nel caso di specie (in cui il candidato aveva denunciato in sede penale il Presidente Federale per l'asserito illegittimo utilizzo di fondi pubblici) gli elementi descritti dalla norma in parola.

Ha osservato la Sezione Terza che, in disparte la questione della possibilità di ravvisare una “controversia giudiziaria” in senso proprio in un processo penale (Carnelutti riteneva che il concetto di lite potesse riguardare anche le vicende penali, ma un conto è la lite, intesa come contrasto, reale o potenziale, di interessi tale da determinare una situazione di conflitto, altro conto è la contrapposizione tra parti in giudizio, che determina la controversia giudiziaria vera e propria; peraltro, Calamandrei criticava l'impostazione di Carnelutti, ricordando che il processo penale non ha lo scopo di rimuovere un disaccordo esistente, come la lite civile, ma ha luogo perché nel nostro ordinamento giuridico la punizione del colpevole non può avvenire che attraverso la pronuncia giurisdizionale), quel che rileva è, da un lato, il fatto che nei confronti del Presidente Federale non era stato avviato né era pendente alcun processo penale (agli esposti avevano fatto seguito la richiesta di archiviazione, e l'opposizione a quella era stata oggetto di rinuncia); dall'altro, il fatto che nella 'lite' non è

---

<sup>6</sup> In argomento, cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, decisione n. 5/2021 e Sezione Consultiva, parere n. 4/2021, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 15 e 96.

coinvolto nessuno degli enti richiamati dai Principi Fondamentali, ma soltanto il Presidente Federale, per una responsabilità penale che, in quanto tale, sarebbe in ogni caso personale.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 10/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Fasano**

**Ammissibilità della prova audiovisiva nell'ambito del giudizio di revocazione previsto dal CGS FIGC**

Massima: *“La produzione di un filmato che attesterebbe un diverso svolgimento dei fatti non può qualificarsi come fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure come fatto nuovo, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia ai fini e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 1, lett. d), CGS FIGC, costituendo, semmai una prova nuova”.*

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto inammissibile la domanda per revocazione, affermando che la produzione di un filmato che attesterebbe un diverso svolgimento dei fatti, differente da quello ricostruito dal Giudice sportivo, non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 63, comma 1, lett. d), CGS FIGC.

A tale proposito, la Seconda Sezione richiama quanto precisato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 8/2018 in merito alla circostanza che l'art. 63 CGS FIGC consente l'impugnativa per argomenti ben diversi: *«da un lato, "se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia" e, dall'altro, "se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove ...". Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte».*

La Seconda Sezione precisa che, mentre la prima fattispecie attiene alla revocazione, la seconda attiene alla revisione, ed evidenzia che, nella decisione richiamata, il Collegio di Garanzia dello Sport ha manifestato un orientamento piuttosto rigoroso pronunciando l'inammissibilità del ricorso proposto, dato che questo richiedeva genericamente l'accoglimento, in alternativa, dell'una o dell'altra ipotesi di impugnazione.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 11/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 41/2023 - Pres. e Rel. Branca**

**Competenza del Collegio di Garanzia sulle questioni relative all'omologazione delle gare interne alla FIGC e obbligo di uniformazione al Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI**

Massima: *“La disposizione di cui all'art. 30, c. 3, dello Statuto FIGC, a mente del quale «Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie ... che abbiano dato luogo a sanzioni ... comportanti: ... b) la perdita della gara», non può superare la disciplina dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, vista la prevalenza della stessa sui diversi Statuti e Regolamenti di Giustizia adottati dalle Federazioni. Non è revocabile in dubbio, infatti, come l'ambito della giurisdizione, desumibile dalla lettura della norma appena citata, prevede che tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale, emesse dai relativi Organi di giustizia, sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Diversamente opinando, si verrebbe a creare un inammissibile vuoto di tutela avverso delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela su tre gradi di giudizio, il terzo dei quali rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato, in questo caso, a valutare la corretta applicazione dei principi di*

*diritto in materia di esecuzione delle sanzioni avverso la regolarità della gara (per posizione irregolare di un calciatore che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte); nella specie, dunque, l'eventuale sanzione della perdita della gara e la conseguente omologazione è un effetto normativamente previsto conseguente alla violazione delle norme, su cui il Collegio è certamente competente, poste a presidio del principio della regolarità delle competizioni sportive*<sup>7</sup>.

La Prima Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'incompetenza del Collegio a pronunciarsi sulla vicenda basata sulla formulazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC che, come cennato, esclude la competenza del Collegio sulle questioni relative all'omologazione delle gare interne alla FIGC. È d'uopo osservare che, nella fattispecie, il giudizio dinanzi al Giudice Sportivo e alla Corte Sportiva di Appello si era concluso con il rigetto del reclamo avverso la regolarità di una gara calcistica per la dedotta posizione irregolare di un calciatore schierato, e dunque, con la omologazione del risultato maturato sul campo<sup>8</sup>.

Ragionando sul principio di gerarchia delle fonti, il Collegio ha rilevato la contrarietà di detta norma al Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Costituisce, come ben noto, obbligo delle Federazioni di adeguare i propri Statuti e regolamenti alle norme dettate dal CONI in materia, non solo, di giustizia; e la rilevata antinomia può essere facilmente risolta in sede giustiziale mediante il ricorso al principio di gerarchia delle fonti. D'altronde, *«il codice della giustizia sportiva, emanato dal CONI, costituisce invero un atto fonte, gerarchicamente sovraordinato e vincolante nei confronti delle norme federali. È oltremodo evidente che le Federazioni Sportive Nazionali devono esercitare l'autonomia normativa di cui sono dotate nel rispetto dei principi fondamentali emanati dal CONI. La*

<sup>7</sup> Richiama a Collegio di Garanzia, decisioni n. 20/2020 e n. 35/2017.

Il Collegio ha, inoltre, fatto espresso cenno ai principi enucleati dalla Giustizia Amministrativa, secondo cui *«La controversia sull'omologazione del risultato di una gara è del tutto estranea alla giurisdizione del Giudice dello Stato, poiché riguarda l'applicazione di regole tecniche e sportive di gioco e non provvedimenti che incidono su diritti/interessi delle parti, così rientrando senz'altro nell'ambito di previsione dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge n. 220/2003, a norma del quale è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive: si verte infatti su questione che appartiene al regime di "totale autonomia" dell'ordinamento sportivo, assolutamente insindacabile da parte di qualsiasi giudice statale, con la sola eccezione dell'art. 218 Decreto-legge 34/2020, il quale prevede interventi per la definizione dei campionati in presenza di COVID e la competenza in unico grado del Collegio di Garanzia del CONI, senza tuttavia alterare il delicato, ma netto, equilibrio delineato dal sistema di riparto di cui al Decreto-legge 220/2003»* (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022 n. 8743).

<sup>8</sup> Così, espressamente, il Collegio: *«...erra la difesa resistente laddove inquadra la domanda della ricorrente come contestazione sulla omologazione della gara; invero, la omologazione della gara diventa una contestazione c.d. a cascata o ad effetto domino perché derivante dalla violazione di un principio diverso (che costituisce il petitum processuale nel caso di scrutinio), che concerne la inesatta esecuzione di una sanzione già irrogata, la quale si pone come antecedente logico al risultato sportivo di poi omologato. Posto che in sede civile (il richiamo nell'ordinamento sportivo è ammissibile ex art. 2, comma 6, CGS CONI): a) il nesso causale è regolato dal principio della regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dell'aumento del rischio e dello scopo della norma violata, ferma restando sul piano funzionale della causalità specifica la diversità del regime probatorio rispetto alla sede penale; b) la verifica della causalità tra condotta omissiva e fatto dannoso in base ad una indagine controfattuale non è ancorata alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classi di eventi, ma deve essere effettuata riconducendo il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma e nel contempo di esclusione di altri possibili e alternativi; c) tale indagine deve essere svolta secondo i criteri della prevalenza relativa e del «più probabile che non», dando prevalenza, rispettivamente, all'enunciato rispetto al fatto che ha ricevuto il maggior grado di conferma relativa e scegliendo, in assenza di altri fatti positivi, l'ipotesi fattuale che riceva un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa (cfr. Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7355), non v'è chi non veda come, nel caso che ci occupa, la ricostruzione ex ante della catena causale deve estendersi ulteriormente all'indagine circa la probabilità che laddove fosse stata correttamente interpretata la norma e, quindi, dichiarata la inesatta esecuzione della sanzione per posizione irregolare di un calciatore che non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara, quest'ultima avrebbe avuto un risultato diverso, ovvero lo 0-6 a tavolino che, successivamente, sarebbe stato omologato. In buona sostanza, il sillogismo tecnico giuridico da porre in rilievo è: premesso che la sanzione irrogata al calciatore non è stata correttamente eseguita (c.d. premessa maggiore); essendo la posizione del calciatore irregolare (c.d. premessa minore); la partita doveva essere conclusa con il risultato dello 0-6 a tavolino (c.d. conseguenza)».*

*circostanza per cui i principi generali sono dettati dall'ente esponenziale dello sport italiano, al fine di armonizzare ed uniformare l'attività delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, evidenzia chiaramente la natura vincolante di simili prescrizioni, che non possono essere pertanto disattese. L'obbligo per le Federazioni di adeguarsi ai principi dettati dal CONI è, del resto, disposto dal CONI stesso attraverso la Deliberazione n. 1510-1511 del Consiglio Nazionale 11 giugno 2014, con cui sono stati posti i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (l'art. 15 enuncia espressamente il dovere per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate di adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI)» (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 4/2016)<sup>9</sup>.*

Corollario dei principi enunciati è che le norme delle Federazioni Sportive, sia sostanziali che giuridiche, che si pongono in contrasto con i principi stabiliti dal CONI, vanno disapplicate in favore delle previsioni del Codice di Giustizia del CONI, che, come ricordato innanzi, costituisce invero un atto fonte, gerarchicamente sovraordinato e vincolante nei confronti delle norme federali.

A giudizio della Sezione Prima, dunque, l'ermeneutica complessiva sull'art. 30, c. 3, dello Statuto FIGC, non può che derivare dal raffronto con le previsioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 64, commi 2 e 4, pone un obbligo di adeguamento ad esso degli Statuti e dei Regolamenti di Giustizia Federali, presidiato dalla sanzione, in caso di mancato adeguamento, della revocabilità delle pronunce endofederali rese in violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio posti nelle fonti CONI. Tale principio si traduce, dunque, in fase di impugnativa innanzi al Collegio di Garanzia, nell'obbligo di uno scrutinio anticipato di conformità al CGS CONI delle singole previsioni dei Regolamenti di Giustizia endofederali di volta in volta in rilievo, dovendo in ultima analisi

---

<sup>9</sup> In generale, sul principio di gerarchia delle fonti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, *ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 24 giugno 2019, n. 48; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 28 novembre 2018, n. 75; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 4 giugno 2018, n. 34; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 14 maggio 2018, n. 25; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 19 settembre 2017, n. 6. Di recente, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 1/2023 - Pres. Zambrano, Rel. San Mauro**, secondo cui le fonti del diritto sportivo si «*dividono in fonti di natura pubblicistica (quali lo Statuto ed i Regolamenti del CONI), fonti di natura privatistica (quali gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali) ed in fonti internazionali, ovvero provenienti dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), quali, ad esempio, la Carta Olimpica ed i Regolamenti delle diverse Federazioni Sportive Internazionali. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali sono tenuti a rispettare i Principi Fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale CONI (art. 6, comma 4, lett. b), Statuto del CONI), principio già ampiamente riaffermato dal presente Collegio (ex multis, Collegio di Garanzia - Sez. Cons., Parere 5 aprile 2017, n. 8, Pres. Zambrano, Rel. Bruno), ed in termini più generali anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V - ord. 12 febbraio 2019, n. 1006 – Pres. Severini, Est. Franconiero). Con Deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1613 del 4 settembre 2018 - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri UPS del 14 settembre 2018 - sono stati emanati i "Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate", ove all'art. 1. Principio comunitario - si statuisce espressamente che: "1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale. 2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate." I Principi delle Federazioni Sportive devono, quindi, considerarsi delle vere e proprie "regole" ovvero dei "principi regolativi" o ancora "precetti definitivi", oltre che a contenuto prescrittivo volto a vietare, ordinare, permettere, autorizzare, disporre (Collegio di Garanzia - Sez. Cons., Parere 15 novembre 2021, n. 8, Pres. e Rel. Virginia Zambrano)».*

Si cita, inoltre, Collegio di Garanzia, decisione n. 35/2017, secondo cui «*non v'è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolarità non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. È vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC, come innanzi richiamato, delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante. In altre parole, ... detta regolamentazione non potrà spiegare alcun effetto (se non eventualmente ai fini – che qui verranno valorizzati – di una buona fede atta ad incidere sul regolamento delle spese di lite) se contrario alle disposizioni primarie contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione».*

spiegarsi l'effetto conformativo del Codice nei termini di una precisa rima interpretativa, idonea a garantire a monte l'unità dell'intero sistema di Giustizia Sportiva (si richiama, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 24 giugno 2019, n. 48). Considerando, altresì, che lo stesso articolo 30, comma 6, dello Statuto FIGC dispone che *“In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione”*.

La questione interpretativa è stata, pertanto, risolta nel senso della piena giustiziabilità dinanzi al Collegio di Garanzia delle controversie relative ad omologazioni di risultati sportivi (nella specie, viziate da inesatte esecuzioni di sanzioni sportive) le quali, a mente della giurisprudenza del medesimo Collegio, sono state già in passato ritenute pienamente conoscibili dallo stesso: *«non costituiscono questioni di carattere bagatellare – escluse, a mente della prima parte del comma 1, dell'art. 54 CGS del CONI, dall'ambito cognitivo del Collegio di Garanzia – l'attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente decurtazione, allorché si discuta di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. Si tratta, infatti, di controversie rilevanti poiché incidono su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nelle categorie, se non, addirittura, la vittoria del torneo»* (Sezione I, decisione 22 maggio 2019, n. 38).

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 11/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 99/2023 - Pres. Branca, Rel. Musacchio**

**Principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni<sup>10</sup>**

Massima: *“Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo quella del principio di omogeneità rinvenibile nell'art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: «Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7». L'altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l'applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere. Di tal ché, la sanzione della squalifica per una o più giornate non può, in omaggio al principio di separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione ed all'interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l'unica in grado di evitare l'elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente –*

<sup>10</sup> In argomento, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020.

*incoerente con l'inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava non può che attribuirsi il senso fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita”<sup>11</sup>.*

Il Collegio di Garanzia ha accolto un ricorso, nell'ambito delle competizioni della Divisione Calcio a 5, ove si censurava la decisione di seconde cure che non aveva rilevato la irregolarità di un calciatore schierato in campo nonostante residuasse su questi una squalifica rimediata nel Campionato precedente: «*il ricorso è meritevole di accoglimento e ciò in quanto il calciatore [omissis], avendo rimediato una squalifica nel Campionato precedente, avrebbe dovuto scontarla in questo Campionato e non anche nella ... Coppa Divisione (torneo introdotto in questa stagione dal C.U. n. 18 del 24 agosto 2022), contrariamente a quanto sostenuto dai giudici federali, i quali hanno erroneamente ricondotto la fattispecie controversa nell'ambito dell'art. 19, commi 4 e 6, e dell'art. 21, commi 6 e 7, CGS FIGC*».

Ha osservato il Collegio che il ragionamento svolto dalla Corte Sportiva D'Appello, in ordine all'art. 19, commi 4 e 6, CGS FIGC, così da poter cedere il passo alla opportunità per la società resistente di far scontare la suddetta squalifica nel diverso Torneo “Coppa della Divisione”, introdotto dalla stessa Divisione per la Stagione Sportiva 2022/2023, fosse privo di fondamento e profondamente errato. L'elusione del principio di omogeneità veniva sostanzialmente legittimata dalle sentenze impugnate mediante il richiamo alla norma di cui all'art. 19, commi 4 e 6, a mente della quale: “*4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle relative competizioni. ... 6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni*”.

Ma la norma non prevede che le sanzioni rimediate in gare diverse possono essere scontate indistintamente in tutte le altre attività, purché ufficiali, né la stessa deroga al principio dell'omogeneità.

A ragionare in linea con le decisioni di primo e di secondo grado, ha argomentato la Sezione Prima, si arriverebbe al paradosso di avallare una lettura del predetto articolo tale da consentire che le squalifiche rimediate altrove possono essere scontate in qualunque altra manifestazione (nonostante vi sia già la norma di carattere generale di cui all'art. 21, comma 2, CGS), quando in realtà la stessa si limita ad affermare, a ragione, che quelle rimediate altrove non possano mai essere scontate in Coppa Italia o in Coppa Regioni.

---

<sup>11</sup> Riprende Corte Federale FIGC, C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003.

Del resto, «il principio di “distinzione” costituisce ... una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui» (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018).

Inoltre, secondo la lettura del Collegio, a ragionare come la Corte Sportiva (secondo cui “le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residue da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potranno che essere utili all’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S”), si giungerebbe all’ulteriore paradosso per cui le società che partecipino alle gare di Coppa della Divisione prima di quelle di Campionato avrebbero la possibilità di “ripulire” i calciatori squalificati, mentre quelle che dovessero affrontare prima l’impegno in Campionato si vedrebbero ingiustamente private della medesima prerogativa, con evidenti ricadute in termini di parità competitiva.

A giudizio del Collegio, appare evidente, in questo senso, che il Codice della FIGC contempli esclusivamente la Coppa Italia e la Coppa delle Regioni, con la conseguenza che la Coppa Divisione non è ad esse equiparabile nello spettro della eccezione prevista dal predetto art. 19 CGS, che, in quanto tale, dovrebbe essere nettamente tipizzata.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 12/2023 – Pres. Frattini, Rel. Zaccheo<sup>12</sup>**

**Ancora sul filtro all’accesso di cui all’art. 54 CGS CONI e i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia in ordine all’applicazione di una sanzione di natura tipicamente sportiva, emessa nel corso o a conclusione della gara<sup>13</sup>**

**Massima:** “La ratio dell’art. 54 è di evitare che l’organo “di legittimità” della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. bagatellari, cioè relative a fatti di lievissima entità, per i quali è bastante la determinazione

---

<sup>12</sup> Ci si riferisce alla questione sollevata dal provvedimento di remissione alle Sezioni Unite della Sez. IV del 24 settembre 2021 e riguardante la competenza del Collegio di Garanzia sulle sanzioni “in tempo” emesse dai Commissari Sportivi delle gare automobilistiche. Secondo la Sezione rimettente, la questione «non sembrerebbe, infatti, molto diversa (se si prescinde dalla rilevanza degli effetti poi determinatisi a danno del pilota, oggetto della prima questione suindicata) da quella che potrebbe essere sollevata a seguito di una decisione presa da un arbitro di una partita di calcio o di pallacanestro a seguito di un “fallo di gioco”, con l’espulsione (ritenuta tecnicamente) non corretta di un giocatore. Con la conseguenza che il Collegio verrebbe investito di decisioni su questioni di natura prettamente tecnico disciplinare (anche se le decisioni arbitrali sono comunque state emesse in applicazione delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività sportiva)».

<sup>13</sup> Per una completa analisi sulla giurisprudenza del Collegio sul tema, si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 35 ss.

Si segnala, inoltre, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 51/2023 - Pres. e Rel D’Alessio**, che ha dichiarato inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia riguardante un procedimento relativo alla sanzione del “richiamo formale” emessa dal Collegio dei Proviviri di una Sezione territoriale dell’UITS, in quanto considerata di non grande rilievo per l’ordinamento sportivo (questioni bagatellari).

*della giustizia endofederale. Occorre tuttavia, in tutti i casi di sanzioni diverse da quelle contemplate espressamente nella norma, comprese anche quelle di natura tecnico-sportiva, un vaglio, di volta in volta, sulla rilevanza della controversia ovvero sulla gravità della stessa; siffatta valutazione della gravità della questione che di volta in volta si presenta, deve essere operata dal Collegio di Garanzia dello Sport in una prospettiva evidentemente sostanziale che prescinde da una interpretazione formale e letterale dell'art. 54 CGS, e che attiene non solo alla rilevanza/gravità della sanzione, ma anche agli effetti che la stessa comporta rispetto alla situazione sportiva sostanziale dedotta in giudizio".*

Le Sezioni Unite sono state chiamate, su remissione della Sez. Quarta, a valutare la natura giuridica della sanzione irrogata da parte degli organi di giustizia dell'ACI Sport: «*se, cioè, la stessa corrisponda ad una vera e propria sanzione tecnico-sportiva, ovvero sia una mera penalità di tempo, applicata dal "Giudice sportivo". Occorre, infatti, rilevare che analoga controversia («penalità in tempo di 5"» in gara automobilistica) è stata decisa nel merito dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia (decisione n. 26 del 2021) senza che, tuttavia, si siano affrontate le relative questioni pregiudiziali».*

Aveva osservato, invero, la Sezione remittente circa il limite temporale e di durata della sanzione, che, ove si dovesse qualificare la penalità irrogata («*penalità in tempo di 5"»*) in termini di sanzione tecnico-sportiva, verrebbe in rilievo un profilo di ammissibilità in relazione alla lettera dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale dispone che: «*Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni».*

In particolare, trattandosi di una sanzione non contemplata espressamente dal predetto Codice, la Quarta Sezione aveva ritenuto possibili due diverse interpretazioni: che il ricorso, nella specie, fosse liberamente proponibile innanzi al Collegio di Garanzia, tenuto conto che l'art. 54, comma 1, non pone alcun filtro con riguardo alle penalità in tempo e che esso, contenendo una norma che inverte il diritto alla tutela giustiziale, è soggetto a regole di stretta interpretazione in ordine alle possibili limitazioni; che, al contrario, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio, formatasi su altra questione, fosse necessario, in tutti i casi di sanzioni diverse da quelle contemplate espressamente nella norma, un vaglio, di volta in volta, sulla rilevanza della controversia ovvero sulla gravità della stessa.

È necessario sottolineare che, in precedenza, le medesime Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno affermato che: «*L'argomento, che si fonda sulla interpretazione meramente letterale degli artt. 54 CGS e 12 bis dello Statuto del CONI, non regge di fronte ad una interpretazione sistematica e funzionale delle norme in esame. La ratio complessiva della riforma, che ha istituito tra l'altro il Collegio di Garanzia dello Sport è, sul punto, quella di evitare che l'organo "di legittimità" della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. "bagatellari", cioè relative - in riferimento ai procedimenti disciplinari - a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. La "ratio legis" è, ad avviso del Collegio, quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la "controversia", cui l'art. 12 bis Statuto*

CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità, ed allorché in "ambito endofederale" - come sempre indica l'art. 12 bis - sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l'esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all'incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia» (così il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 6/2016). Inoltre, «tale disposizione ha inteso stabilire un filtro all'accesso al supremo Organo della Giustizia Sportiva, da un lato, prevedendo che possano essere sottoposte al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia solo le controversie decise in via definitiva in ambito federale; dall'altro lato, stabilendo che il Collegio di Garanzia sia investito del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, con esclusione di quelle bagatellari. Secondo la letterale formulazione dell'art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI e dell'art. 54 CGS, le controversie ammesse al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia sono individuate, in parte, secondo il criterio della materia (sono escluse "quelle in materia di doping"); in parte, secondo un criterio di gravità, commisurato alla entità delle sanzioni irrogate (dai Giudici Federali), sulla base del quale risultano stabilite le soglie di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro, per le sanzioni pecuniarie». Anche nella decisione n. 29 del 27 luglio 2016, le Sezioni Unite hanno affermato che: «appare chiaro l'obiettivo di perseguire la facoltà di limitare il vaglio di legittimità alle sole controversie più rilevanti. Pertanto, le disposizioni in esame hanno inteso stabilire un filtro di accesso al Supremo Organo della Giustizia Sportiva, investendolo del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederali solo quando queste riguardino controversie che abbiano il connotato della gravità. In altre parole, secondo la logica delle disposizioni in esame, la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste ogniqualvolta la controversia da esaminare e decidere presenti il carattere della gravità; mentre è esclusa per le controversie di modesta rilevanza. E si tratta di una logica pienamente condivisibile, poiché evita che il massimo organo della giustizia sportiva debba farsi carico di controversie di scarsa rilevanza, concentrandosi invece su quelle che presentino un requisito di gravità. Il criterio di selezione riposa dunque non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni» (così il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 2/2018).

Hanno osservato le Sezioni Unite del 2023, inoltre, che il caso di specie ha posto un ulteriore rilevante profilo, concernente i limiti del sindacato del Collegio di Garanzia in ordine all'applicazione di una sanzione di natura tipicamente sportiva, emessa nel corso o, come nella fattispecie, a conclusione della gara. La fattispecie posta, ad avviso della Quarta Sezione del Collegio, riguardante una sanzione applicata dai Commissari di gara, «non sembrerebbe, infatti, molto diversa (se si prescinde dalla rilevanza degli effetti poi determinatisi a danno del pilota, oggetto della prima questione suindicata) da quella che potrebbe essere sollevata a seguito di una decisione presa da un arbitro di una partita di calcio o di pallacanestro a seguito di un "fallo di gioco", con l'espulsione (ritenuta tecnicamente) non corretta di un giocatore. Con la conseguenza che il Collegio verrebbe investito di decisioni su questioni di natura prettamente tecnico disciplinare (anche se le decisioni

*arbitrali sono comunque state emesse in applicazione delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva)».*

È stato, infatti, sostenuto in passato, in relazione alla disciplina del calcio, che *«non costituiscono questioni di carattere bagatellare – escluse, a mente della prima parte del comma 1, dell'art. 54 CGS del CONI, dall'ambito cognitivo del Collegio di Garanzia – l'attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente decurtazione, allorquando si discuta di comminare la cosiddetta “sconfitta a tavolino”. Si tratta, infatti, di controversie rilevanti poiché incidono su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nelle categorie, se non, addirittura, la vittoria del torneo»* (Sezione I, decisione 22 maggio 2019, n. 38).

Così ragionando, le Sezioni Unite hanno ritenuto possibile per il Collegio di Garanzia di occuparsi di questioni di natura tecnico - sportiva.

E dunque, a giudizio del Collegio, non pare possibile dubitare della capacità dell'art. 54 CGS di assorbire, al suo interno, anche questioni di tal fatta. La *ratio* dell'art. 54 è, come ricordato, di evitare che l'organo “di legittimità” della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. bagatellari, cioè relative a fatti di lievissima entità, per i quali è bastevole la determinazione della giustizia endofederale.

In tal guisa, pertanto, occorre, in tutti i casi di sanzioni diverse da quelle contemplate espressamente nella norma, comprese anche quelle di natura tecnico-sportiva, un vaglio, di volta in volta, sulla rilevanza della controversia ovvero sulla gravità della stessa.

È, però, il Collegio di Garanzia dello Sport l'organo deputato alla valutazione della gravità della questione che di volta in volta si presenta, in una prospettiva evidentemente sostanziale, che prescinde da una interpretazione formale e letterale dell'art. 54 CGS.

Siffatta valutazione del Collegio attiene, lo sottolineano le Sezioni Unite, non solo alla rilevanza/gravità della sanzione, ma anche agli effetti che la stessa comporta rispetto alla situazione sportiva sostanziale dedotta in giudizio.

Le violazioni commesse rilevano, pertanto, in ogni rapporto riferibile alla attività sportiva, comportando l'applicazione di sanzioni che subiscono un primo giudizio in ordine alla gravità ed alla rilevanza, ai sensi dell'art. 54 CGS. Ne deriva, altresì, che le stesse, qualora siano in possesso del crisma richiesto, sono sussumibili nell'ambito del sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport, con conseguente piena legittimazione a giudicare le questioni ad essa sottese.

Le Sezioni Unite, in ogni caso, hanno tuttavia ritenuto, come fatto già in passato, di rimettere la decisione alla Giunta Nazionale del CONI al fine di giungere ad una nuova e più chiara formulazione della norma in parola, tenendo altresì conto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in seno al Collegio.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 13/2023 - Pres. Frattini, Rel. Zaccheo**

**Impugnazione della decisione del giudice del rinvio. Vincolatività del principio di diritto enunciato in fase rescindente, ai sensi dell'art. 62, c. 2, CGS CONI<sup>14</sup>**

Massima: *“L'art. 62, c. 2, del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall'art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, il medesimo costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest'ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. In caso di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio, non si erode tuttavia il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest'ultimo ogni sollecitazione estranea all'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione. In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell'attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con la particolarità di comprendere, tra i parametri di commisurazione, i principi di diritto somministrati in caso di rinvio, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, CGS-CONI”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 14/2023 - Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo**

**Impugnabilità dei regolamenti federali e dei conseguenti atti applicativi<sup>15</sup>**

Massima: *“Qualsivoglia Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale; di tal che i provvedimenti regolamentari e i conseguenti atti applicativi, ritenuti eventualmente lesivi di situazioni giuridiche soggettive riconosciute e tutelate nel contesto dell'ordinamento sportivo, devono ritenersi sempre impugnabili ai sensi degli artt. 25 CGS CONI - (“Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”) e 30 CGS CONI (“Per la tutela di situazioni giuridicamente protette*

<sup>14</sup> Del medesimo tenore, di recente **Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 98/2023 - Pres. Palmieri, Rel. Branca** e Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 13/2022 e n. 29/2022. In argomento, si veda, altresì, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 39-40 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>15</sup> Sul punto, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisioni nn. 32/2018 e 62/2018.

nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale"); e ciò, *in virtù della disposizione generale del CGS CONI (art. 6) per cui* "Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 19/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio**

#### **Udienza con collegamento telematico da remoto**

Massima: *"Il d.l. 228 del 2021, di proroga, al 31 dicembre 2022, della facoltà prevista dalle disposizioni processuali emergenziali va interpretato secondo il senso fatto palese dalle parole usate, le quali sono declinate in senso potestativo, prevedendo che il giudice "può disporre" l'udienza con collegamento telematico da remoto. Secondo tale disposizione, quindi, l'udienza "può" essere celebrata a distanza, in virtù di specifico provvedimento del Presidente del Collegio giudicante, d'ufficio o su istanza di parte. Se, pertanto, il legislatore ha attribuito anche alle parti processuali la facoltà di chiedere l'attivazione della modalità in parola, è anche vero che la relativa istanza non è di per sé sola capace di determinare l'esito perseguito dalla parte, essendo la determinazione definitiva esclusivamente riservata in via discrezionale all'organo giudicante".*

La Quarta Sezione non ha ravvisato la dedotta violazione del diritto di difesa lamentata dal ricorrente in quanto la disposizione normativa prima citata va interpretata secondo il senso fatto palese dalle parole usate, le quali sono declinate in senso potestativo, prevedendo che il giudice "può disporre" l'udienza con collegamento telematico da remoto. Secondo tale disposizione, quindi, l'udienza poteva dunque essere celebrata a distanza, in virtù di specifico provvedimento del Presidente del Collegio giudicante, d'ufficio o su istanza di parte.

Nel caso di specie, con motivazione congrua e non illogica (e come tale non censurabile in sede di legittimità), il Presidente della Corte di Appello aveva, a giudizio della Sezione, persuasivamente rigettato l'istanza, opportunamente valorizzando la delicatezza del procedimento come ragione giustificatrice dell'immediatezza anche logistica della percezione di ogni suo profilo rilevante. Sotto altro profilo, peraltro, il diritto di difesa era stato comunque concretamente esercitato in virtù del deposito di memoria conclusionale per conto dell'allora appellante.

In secondo luogo, in relazione alla lamentata rideterminazione della sanzione, il Collegio ha osservato che la decisione impugnata ha con rigore logico indicato le connotazioni di gravità insite nelle plurime, insistenti condotte illecite del ricorrente, che, senza scrupolo e per puri intenti di immeritato ed indebito vantaggio professionale, non ha esitato ad interferire con accessi fraudolenti su un sistema protetto da violazioni esterne in cui venivano racchiusi dati essenziali per le valutazioni, rilevanti anche in ambito internazionale, delle prestazioni arbitrali. Si trattava, infatti, di condotte oggettivamente accertate e senza alcun apporto collaborativo dell'incolpato che, anzi, in una prolungata fase istruttoria, aveva tentato slealmente di sviare da

sé qualsiasi sospetto tramite la grave e generica insinuazione che altri avessero perpetrato i fatti di cui egli era esclusivo responsabile e solo successivamente ha ammesso le sue responsabilità.

Infine, la Quarta Sezione ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello Federale in ordine alla proporzionalità tra le condotte contestate e la reazione ordinamentale.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 20/2023 - Pres. Branca, Rel. Sinigoi**

#### **Impugnazione delle delibere del Consiglio Federale**

*Massima: "L'art. 31, comma 2, CGS CONI detta il regime ordinario di impugnazione degli atti consiliari aventi funzione amministrativo-gestionale, riservando la legittimazione attiva ad impugnare le deliberazioni ai soli componenti assenti o dissenzianti dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia, allorché il Consiglio Federale emani un atto di natura formalmente amministrativa, ma privo di contenuti organizzativi ovvero ordinamentali, che assume, nei confronti di un tesserato o affiliato, il valore di un provvedimento afflittivo, lo stesso è ricollocabile nell'area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli Organi di giustizia federali"<sup>16</sup>.*

Il Collegio di Garanzia ha giudicato fondato il motivo di ricorso relativo alla legittimazione attiva di una Associazione sportiva ad impugnare una delibera del Consiglio Federale in considerazione delle conseguenze gravemente negative che la stessa aveva nei confronti della Associazione medesima e dei tesserati ad essa associati.

In quanto tale, non poteva, dunque, a giudizio della Prima Sezione, essere assolutamente ritenuto un atto improduttivo di effetti giuridici esterni, con la conseguenza che andasse riconosciuto in favore dell'Associazione «il diritto, di matrice comunitaria, <di adire i tribunali>, riconducibile al diritto al giusto processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e qui ribadito dall'art. 2, commi 1 e 2, del CGS (1. "Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal

---

<sup>16</sup> In termini sostanzialmente analoghi, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 14/2023 - Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo**: «La ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva contenuta nella decisione impugnata, in virtù dell'art. 55, comma 2, del Regolamento di giustizia della Federazione (art. 31, comma 2, CGS CONI), che testualmente recita: "le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei Conti". Tale disposizione è stata interpretata dalla Giurisprudenza del Collegio di Garanzia ritenendo che la stessa «disciplina il regime ordinario di impugnazione degli atti consiliari aventi funzione amministrativo-gestionale, riservando la legittimazione attiva ad impugnare le deliberazioni ai soli componenti assenti o dissenzianti dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti. Diversamente, se l'atto emanato dal Consiglio Federale ha natura formalmente amministrativa, ma è privo dei contenuti organizzativi ovvero ordinamentali, e assume, nei confronti dell'interessato, il valore di un provvedimento afflittivo, esso va ricollocato nell'area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli organi di giustizia federali, per cui ne è consentita senz'altro la impugnazione innanzi al Tribunale Federale dal Tesserato che assuma di averne patito gli effetti lesivi» (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 24 aprile 2018, n. 22)». Nel caso delibato dalla Sez. I, l'impugnabilità della delibera di Consiglio Federale è stata sancita sulla base del seguente iter argomentativo: «nel caso di specie, il contenuto della delibera del Consiglio Federale, pur trattandosi di atto avente natura amministrativa con contenuti organizzativi e ordinamentali, è, non di meno, un atto certamente impugnabile da qualsiasi tesserato/affiliato della FIGH che si dolga della lesività del portato ivi contenuto, e nonostante - a voler seguire detta interpretazione - non avendo valore di provvedimento immediatamente afflittivo; e ciò per la seguente ragione. A ben osservare, la delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 del 14 aprile 2022, contiene disposizioni riguardanti l'attività agonistica della stagione sportiva 2022/2023. Tali disposizioni, organizzative ed ordinamentali, sono state trasfuse all'interno del "Vademecum 2022/23", il quale, dunque, assume le caratteristiche di atto regolamentare della Federazione. Così correttamente ricondotto nell'alveo dei regolamenti federali, con riferimento all'impugnabilità degli stessi, non può che farsi riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia che, con le decisioni n. 32/2018 e n. 62/2018 (correttamente richiamate dal Tribunale Federale in primo grado), hanno affermato che «il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale...».

Codice assicurano... la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti". 2. "Il processo sportivo attua... gli altri principi del giusto processo")» (così Collegio di Garanzia, Sez. III, 9 marzo 2018, n. 13) e che trova idonea giustificazione nella previsione di cui all'art. 30, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI), ai sensi della quale "Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale".

Ha concluso il Collegio affermando, in termini generali, che «La stella polare che deve governare l'operato degli organi di giustizia sportiva è ... il su indicato "diritto di adire i tribunali"».

È opportuno, in argomento, segnalare la seguente decisione del **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 57/2023 - Pres. Palmieri - Rel. D'Alessio** che, nel riprendere i citati precedenti, ha ritenuto che «un atto a contenuto generale emanato dai competenti organi della Federazione può essere immediatamente impugnato davanti agli organi di giustizia della stessa Federazione solo dai soggetti che, per la loro specifica funzione (come i Consiglieri e i Revisori dei conti), sono legittimati a farlo, negli stretti limiti temporali dettati dalle norme federali poste a garanzia dell'efficacia delle delibere approvate. Mentre sono impugnabili davanti agli organi di giustizia della Federazione, dai soggetti che ne hanno interesse, gli atti applicativi degli atti a contenuto generale. Come si è in precedenza chiarito, le deliberazioni del Consiglio Federale possono, peraltro, essere impuginate (davanti agli organi della Giustizia Federale e poi eventualmente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport) qualora non abbiano quel (normale) carattere di atto generale, ma consistano in veri e propri provvedimenti amministrativi rivolti a soggetti specifici»<sup>17</sup>.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 21/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta**

#### **Necessario rispetto dei criteri di ammissione ai Campionati anche in caso di prima affiliazione**

**Massima:** «Il presupposto, per entrare a far parte del sistema sportivo e, quindi, per essere assoggettato alle regole di questo ordinamento, è l'adesione a modelli organizzativi di tipo associativo (le Federazioni sportive nazionali); più specificamente, l'adesione dei soggetti dell'attività sportiva alle Federazioni Sportive Nazionali avviene attraverso il meccanismo del tesseramento e dell'affiliazione. I tesserati e gli affiliati, quindi, acquisiscono, all'atto dell'adesione, un particolare status, consistente nella titolarità di una fascia di diritti e doveri all'interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del CONI. Il tesseramento e l'affiliazione si atteggiavano come adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Il tesserato (o l'affiliato), aderendo allo statuto della Federazione, si impegna a rispettare le regole statutarie e si sottopone

---

<sup>17</sup> Nel caso deciso dalle Sezioni Unite è stato ritenuto infondato il ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGH con la quale sono stati stabiliti gli importi dovuti dagli affiliati per l'accesso alla giustizia sportiva per la s.s. 2022/2023: «Per le ragioni esposte risulta inammissibile anche la richiesta al Collegio di Garanzia di compiere una valutazione sulla congruità degli importi richiesti dalla Federazione resistente per l'accesso alla giustizia sportiva, fermo restando che l'individuazione dei relativi importi è frutto di una valutazione discrezionale propria delle singole Federazioni, che è censurabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza in relazione anche al principio sancito dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui "Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia". Il Collegio ritiene peraltro di dover segnalare ai competenti organi del CONI l'opportunità di dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del citato art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui "Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia"».

consapevolmente all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, accettando anche che tutti gli atti e i fatti relativi all'esercizio dell'attività sportiva vengano accertati e giudicati dagli organi federali (in argomento, Cass. Civ., n. 11751/2003, nonché Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 3/2015 e Sez. I, decisione n. 40/2020). Ne consegue che la circostanza di essere una compagine neoaffiliata, in ragione della recente costituzione, che dunque partecipa per la prima volta al campionato di appartenenza, non può essere ritenuta motivo di esonero dalle prescrizioni relative ai criteri di ammissione dettati in precedenza dalla Lega di riferimento”.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 22/2023 - Pres. Branca, Rel. Musacchio;**

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2023 - Pres. Branca, Rel. Musacchio**

### **Agenti Sportivi domiciliati<sup>18</sup>**

Massima: “Emerge chiaramente dal D.M. 24 febbraio 2020, che il CONI (e la Commissione Agenti Sportivi) è l'Ente/organismo delegato ex lege a disciplinare le modalità ed i termini di applicazione dell'istituto della domiciliazione mediante una deliberazione annuale, in conformità alle sovraordinate previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di professioni regolamentate; in questo frangente, dunque, l'agire delle Federazioni sportive nazionali professionistiche è necessitato, ciò in virtù del disposto dell'art. 1 del Regolamento CONI (“Le Federazioni sportive nazionali professionistiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso nel disciplinare le materie oggetto di delega”) che obbliga le stesse a conformarsi alle disposizioni dettate dal CONI”.

Massima: “I requisiti dettati dal CONI in ordine a termini e modalità al fine di iscriversi alla Sezione domiciliati, previsti di anno in anno ed applicabili ratione temporis alla relativa annualità di iscrizione, mirano alla verifica dell'effettivo esercizio, da parte del richiedente, pur sprovvisto di un titolo a carattere permanente, di un'analoga attività in un Paese straniero c.d. di origine presso la corrispondente federazione di riferimento; ciò al precipuo scopo di scongiurare l'elusione delle norme in materia di professioni regolamentate e di conformare l'attività dell'aspirante domiciliato alle predette norme. Tali norme previste nel Regolamento Nazionale, lungi dall'istituire una categoria differenziata di “agenti domiciliati” a cui appartengono di diritto gli “ex agenti stabiliti”, precisa che questi ultimi, al ricorrere dei requisiti previsti dal Regolamento, possano eventualmente accedere alla domiciliazione per proseguire la propria attività. Tale previsione non contrasta con il quadro normativo del DM 24 febbraio 2020, che presuppone l'esistenza di “condizioni, termini, modalità” a cui subordinare l'accesso alla domiciliazione, senza prevedere alcuna appartenenza necessaria ed automatica a tale categoria degli agenti (ex) stabiliti privi di titolo abilitativo equipollente, essendo, inoltre, pienamente in linea con l'obiettivo di (ed anzi finalizzata a) facilitare la libera prestazione di servizi e la circolazione dei lavoratori tra Stati membri dell'Unione europea”.

---

<sup>18</sup> Riprende quanto affermato da Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisioni nn. 59/2022, 63/2023, 68/2022 e 73/2022; sul punto si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, pp. 47-51.

Massima: *“L’istituto della domiciliazione non rientra affatto tra le c.d. misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli professionali in ambito UE; a tali misure possono, infatti, avere accesso esclusivamente i soggetti in possesso di un titolo professionale a carattere permanente (cfr. art. 2, l, L, Regolamento CONI), seppure non equipollente a quello conseguibile presso il c.d. Paese ospitante”<sup>19</sup>.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 27/2023 - Pres. Branca, Rel. Floreani**

#### **Competenza del Giudice Sportivo**

Massima: *“La competenza del Giudice Sportivo, nel sistema tracciato sia dal Codice della Giustizia Sportiva, sia dai Regolamenti di giustizia federale, deve ritenersi circoscritta ai fatti, ed alle relative questioni, inerenti alla regolarità delle gare, sia dal punto di vista oggettivo - concernenti, oltre ai risultati, i campi, gli impianti, le attrezzature -, sia dal punto di vista soggettivo - inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei diversi soggetti autorizzati o abilitati. Il riferimento ai comportamenti dei partecipanti in occasione della gara, nonché ad ogni altro fatto rilevante, contenuto nelle lettere d) ed e) dell’art. 14, spiega, in particolare, il rapporto di connessione con la gara delle questioni che possono verificarsi, atteso che i comportamenti e i fatti, di cui il Giudice Sportivo può conoscere, devono essere funzionalmente collegati allo svolgimento della gara, nel senso che sono soltanto quelli che possono incidere sulla sua regolarità e, quindi, sui relativi risultati. In altri termini, il comportamento della società, al pari di quello degli atleti e dei tecnici, in tanto ha rilievo in quanto attenga direttamente alla competizione, e questa attinenza dà la misura della sua rilevanza, poiché l’ambito di cognizione riservato a quel giudice è soltanto quello funzionalmente correlato all’accertamento di regolarità ed è ad essa strumentale. I soggetti del processo sono, pertanto, quelli coinvolti direttamente nello svolgimento della gara, non soggetti estranei i quali, per qualsiasi ragione, abbiano interferito nelle operazioni di gara; e questo spiega come le sanzioni di cui il Giudice Sportivo può conoscere siano soltanto quelle previste dai regolamenti tecnici; tuttavia, irrogate dagli organi di gara ed essenziali per il suo svolgimento (esclusioni, squalifiche, richiami ed ammonizioni). In ogni caso, va escluso che esse abbiano natura disciplinare. In conclusione, il procedimento davanti al Giudice Sportivo, ancorché si caratterizzi come un processo di parti e strumento di risoluzione di controversie, ha una funzione sostanzialmente obiettiva, in quanto è preordinato all’accertamento della regolarità delle gare e delle relative operazioni; per questa ragione, infatti, esso è affidato ad un organo monocratico, territorialmente dislocato, richiede e prevede una particolare celerità, una caratterizzazione sommaria e forme essenziali di garanzia del contraddittorio”.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 29/2023 - Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter**

#### **Giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti<sup>20</sup>**

<sup>19</sup> Del medesimo tenore, TAR Lazio, sent. n. 1929/2022, nonché Collegio di Garanzia, Sez. I., decisioni nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24/2021.

<sup>20</sup> Per completezza, si ricorda che la giurisprudenza del Collegio è nel senso che:

- «esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia»;  
- «il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021).

Massima: *“Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si sia limitata a ritenere la soluzione adottata la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto”<sup>21</sup>.*

Massima: *“Nella comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, una volta riconosciuta una circostanza attenuante e operata la relativa diminuzione di pena o, viceversa, una volta riconosciuta una circostanza aggravante e operata la relativa maggiorazione di pena, il giudice ha dimostrato implicitamente e inequivocabilmente di valutarla prevalente rispetto alle contestate circostanze di segno opposto senza che sia necessario che espliciti le ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione”<sup>22</sup>.*

Massima: *“Con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall’art. 69 cod. pen., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento; infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione”<sup>23</sup>.*

Massima: *“Ai fini del giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente, invece, che egli dia rilievo a quelli ritenuti di valore decisivo. Ne consegue che le argomentazioni e le risultanze non espressamente esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali, devono considerarsi disattese e non già pretermesse”<sup>24</sup>.*

Massima: *“Anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l’obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione”<sup>25</sup>.*

---

Del medesimo tenore, con riferimento all’art. 13 CGS FIGC, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023 - Pres. Palmieri, Rel. Branca**, che richiama i seguenti precedenti del Collegio: *«Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia»* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021). Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019 (ove si è affermato che *«al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»*).

<sup>21</sup> Richiama Cass., Sez. II pen., 26 giugno 2017, n. 31543.

<sup>22</sup> Richiama Cass., Sez. VI pen., 18 dicembre 2006, n. 41362.

<sup>23</sup> Richiama Cass., Sez. II pen., 2 settembre 2000, n. 9387.

<sup>24</sup> Richiama Cass., Sez. VI pen., 4 settembre 1992, n. 9398.

<sup>25</sup> Richiama Cass., Sez. IV pen., 17 luglio 1990, n. 10379.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 30/2023 - Pres. Branca, Rel. Andreotta e**

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 33/2023 - Pres. Branca, Rel. Maffezzoli**

**Estromissione dai ruoli della Commissione Arbitri Nazionale per “motivate ragioni tecniche”<sup>26</sup>**

**Massima:** *“L’art. 22 delle NFOT dell’AIA, ai commi 1, 2 e 3, dispone che: «1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ai sensi dell’art. 16. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma». Si evince, dunque, che il comma 3 dell’art. 22 NFOT della AIA, ove si dispone che «qualora ... non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la CAN propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica», è fattispecie diversa da quella prevista dal comma 2, l. c), che dispone per il caso della mancata direzione di 15 gare per ogni stagione, previsto dall’art. 6, comma 1, delle NFOT. Nel comma 2, là dove considera il mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1, la dismissione è risultato di*

<sup>26</sup> Si sottolinea che «il provvedimento di dismissione impugnato va ricondotto a una spiccata discrezionalità tecnica, gli atti espressione della quale sono insindacabili (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. un., decisione n. 25 del 2 aprile 2019; Corte fed. app., Sez. un., decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71/2018-2019 del 1° febbraio 2019) o, tutt'al più, sono sindacabili - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità (Corte fed. app., Sez. un., decisione n. 96/2021-2022), che nella presente vicenda non sussistono e comunque non vengono dedotti dal reclamante. Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., decisione n. 25/2019, cit.). Peraltro, il provvedimento impugnato trova ampia motivazione per relationem nella scheda personale e nella scheda tecnica del reclamante nonché, soprattutto, nella proposta di dismissione, tutte in atti».

*un accertamento obiettivo; nel comma 3 (motivata ragione tecnica), la dismissal dipende da una valutazione, per definizione, tecnica. Ne consegue che, nel caso in cui l'Arbitro non raggiunga il numero minimo di gare a causa di una pregressa sanzione disciplinare di sospensione, la sanzione reca in sé la conseguenza che l'arbitro che la sconta possa essere valutato solo per le designazioni effettivamente espletate. Non si tratta, dunque, di attribuire alla sanzione della sospensione una portata ultronea ovvero accessoria della sanzione stessa, bensì delle conseguenze naturali della comminata sospensione, e cioè - a maggior ragione perché previsto dall'ordinamento federale (sempre il comma 3 dell'art. 22 NOFT) - di potersi tener conto, ai fini della valutazione tecnica, delle sole gare effettivamente arbitrate. Del resto, il carattere afflittivo della sanzione irrogata è insito non soltanto nella sospensione dalla direzione di gare sportive, ma anche negli altri effetti che da essa possano derivare in ordine al prestigio, alla considerazione e valutazione dell'arbitro nel consorzio sportivo e ai relativi riflessi sul piano individuale, psicologico e morale<sup>27</sup>. Quanto, poi, al fatto che il comma 3 dell'art. 22 preveda che non possa essere proposta la dismissal degli arbitri quando questi non abbiano potuto svolgere l'attività minima prevista "per altra ragione ad essi non imputabile", tra tali ragioni, mentre possono considerarsi, ad esempio, motivi di salute, sicuramente non può rientrare l'aver scontato una sanzione, giacché, come detto, quella sanzione (la sospensione per un certo tempo) già comporta in sé, cioè nell'ambito della propria afflittività, l'impossibilità di essere valutati per il tempo in cui la sanzione stessa ha spiegato i suoi effetti, cioè è stata scontata".*

*Massima: "Il comma 3 dell'art. 22 delle NOFT prevede, al secondo periodo, proprio il caso in cui, laddove non venga raggiunto un numero minimo di avvicendamenti come fissato dal Comitato Nazionale (le quindici gare), la dismissal può essere proposta in ragione di motivata valutazione tecnica. A mente di tale disposizione, cioè, proprio quando non è possibile valorizzare il mancato espletamento della direzione arbitrale di 15 gare a stagione, è, invece, pur sempre possibile il giudizio sulla prestazione tecnica, sulla scorta del quale può legittimamente fondarsi la delibera di dismissal. Ma non basta. Detta norma è perfettamente coordinata con quella di cui all'art. 6, comma 1 (che statuisce il numero delle gare che ciascuno arbitro dovrebbe dirigere per ciascuna stagione). È chiaro, infatti, dalla lettura combinata di detta disposizione con il comma 3 dell'art. 22 cit., che ben possa procedersi alla valutazione tecnica quando non sono state possibili le almeno quindici*

---

<sup>27</sup> Ha argomentato, in tal senso, il Collegio, sottolineando che: «il carattere afflittivo della sanzione sportiva si connota di un sostrato etico che attinge al fondamento stesso dell'ordinamento sportivo. Quest'ultimo si basa, infatti, sui valori della lealtà, dell'onore, del sacrificio personale e dell'esempio che una corretta condotta degli agenti dello sport devono sapere esprimere in ogni occasione collegata ad un evento sportivo. Lo sport, in quanto palestra simbolica della pratica costante, disinteressata, ma fortemente impegnata nella salvaguardia dei valori morali che formano la personalità dello sportivo, costituisce, per così dire, un fronte avanzato della tutela dei valori di rilievo costituzionale. Nella dimensione sportiva, i comportamenti delle donne e degli uomini assumono una più alta significazione morale, idonea ad orientare le condotte di coloro che condividono lo spirito e gli statuti sportivi. Si tratta di una funzione propria dello sport destinata ad esprimere, ancor più e, forse, ancor meglio dello stesso ordinamento statale, un'impronta laicamente etica, inclusiva ed aliena da qualsiasi influenza culturale, religiosa e sociale, ma inflessibile nella tutela dei valori dell'onestà, della lealtà e del sacrificio personale, da anteporre a qualsiasi altra esigenza e da conservare quale punto di riferimento, anche ermeneutico, per qualsivoglia decisione attinente alla pratica sportiva. ... Solo per completezza si aggiunge pure che, ragionando in termini generali sull'afflittività e sulla effettività della sanzione, non si può prescindere dal considerare che questo Collegio ha espressamente «attribuito alla misura disciplinare prevista dall'ordinamento sportivo natura afflittiva, in quanto la sanzione può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato» (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 8/2020; Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 15/2017, che richiama anche Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819; sul punto, altresì, T.A.R. Lazio, 8 luglio 2014, n. 7271, ha osservato che costituisce «ius receptum ... nei procedimenti disciplinari, caratterizzati da una propria natura afflittiva e destinati eventualmente a concludersi con l'irrogazione di una sanzione incidente sui diritti e sullo status dell'incolpato...»), nonché ha espressamente enucleato tra le caratteristiche della sanzione sportiva quella della effettività: «L'ordinamento sportivo è improntato al canone della concretezza che, nell'esperienza della giustizia sportiva, si traduce nel principio di effettività» (Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 21/2018, nonché n. 23/2020)».

designazioni previste dalla disposizione stessa. Alla norma di cui all'art. 6, del resto, non si collega alcuna previsione che disciplini gli effetti della sua eventuale violazione da parte dell'organo deputato alla designazione, dovendosi salvaguardare anche la possibilità che il designatore - come di frequente avviene -, al cospetto di prestazioni insoddisfacenti, si determini a non designare un certo arbitro per una serie di gare. La norma di cui all'art. 6, comma 1, dunque, è posta, benvero, anche a tutela della professionalità, della immagine e del diritto dell'arbitro a poter svolgere le proprie funzioni come mezzo di accrescimento, se non di preservazione delle proprie competenze, ma ciò comporta solo che l'arbitro, che non si vede ripetutamente o sufficientemente designato, possa reagire lamentando l'illegittima applicazione della norma stessa allorquando risultino ingiustificate le scelte del designatore. Dunque, la disposizione de qua rileva come disciplina atta a perimetrare la discrezionalità del designatore, il quale non potrà privare l'arbitro della sua giusta aspirazione ad essere designato per un certo numero di gare, se non giustificando, laddove richiesto, le proprie scelte".

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 31/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**

##### **Inammissibilità e merito della domanda**

Massima: "Nel caso in cui vi sia una statuizione di inammissibilità e il giudice di merito si sia pronunciato anche sul merito della domanda, il Collegio di Garanzia dello Sport, ritenuta la decisione impugnata erronea per aver ritenuto il ricorso inammissibile, può esaminarla anche nella parte in cui ha ritenuto il ricorso in appello comunque infondato nel merito".

Massima: "Nel processo sportivo disciplinare, caratterizzato dai principi di informalità e speditezza e finalizzato all'accertamento della verità sostanziale, le esigenze connesse alle fondamentali garanzie dei soggetti protagonisti del processo penale e, in particolar modo, dell'imputato, non si pongono con altrettanta forza. L'acquisizione di elementi che consentano di ricostruire i fatti per come realmente accaduti può considerarsi obiettivo che può giustificare l'introduzione di prove di carattere obiettivo, quale una ripresa video, indipendentemente dalle modalità con le quali la prova si sia formata. Ad analoghe conclusioni ovviamente non potrebbe giungersi nel caso in cui non si tratti di prove di carattere obiettivo, come per le testimonianze, giacché in ipotesi del genere le modalità di acquisizione influiscono sulla stessa formazione della prova. Fermo restando che l'illecita effettuazione delle riprese e l'abusiva introduzione dell'altrui proprietà privata potrebbe comunque essere perseguita nelle opportune sedi, civili e penali".

La Quarta Sezione ha affrontato la questione relativa alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto davanti alla Corte Federale. Secondo l'organo federale d'appello, infatti, il reclamo proposto sarebbe stato finalizzato ad ottenere un "...novum iudicium", in violazione delle regole proprio dell'appello, che lo caratterizzano quale "revisio prioris instantiae".

Il Collegio ha accolto la questione, richiamandosi all'orientamento della Suprema Corte e al principio secondo cui: «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere

*né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata» (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840). La Corte di Cassazione, inoltre, aveva anche avuto occasione di affermare che «Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali» (Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2022, n. 28364).*

In secondo luogo, il Collegio ha affrontato il vizio sollevato dal ricorrente di omessa pronuncia in ordine ad alcuni fra i motivi di reclamo, ritenendo che la Corte Federale ha del tutto mancato di pronunciarsi su alcuni profili, quali l'indeterminatezza temporale del fatto contestato, la carenza del vincolo affiliativo e di tesseramento al momento del compimento delle condotte contestate, il sostenuto difetto di giurisdizione della giustizia sportiva in relazione ai luoghi su cui sarebbero stati commessi gli illeciti, la percezione, soprattutto delle minori coinvolte, dell'antigiuridicità dei fatti contestati.

Infine, ha ritenuto fondato l'ultimo motivo di ricorso, per motivazione solo apparente e comunque troppo generica.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 34/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro**

##### **Rilevabilità d'ufficio della violazione dei termini per l'avvio dell'azione disciplinare**

*Massima: «In caso di decisione della CFA fondata sull'accertamento della violazione dei termini per l'avvio dell'azione disciplinare dichiarata espressamente «rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio», si può prescindere da ogni questione sulla dedotta tardività dell'appello incidentale, che peraltro ha trovato la sua causa nell'avvenuta presentazione del reclamo principale, in quanto, in ogni caso, la dichiarazione di improcedibilità dell'azione disciplinare, per tardività del deposito dell'atto di deferimento, non ha trovato la sua causa nella presentazione dell'appello incidentale, ma è stata determinata dall'accoglimento di una questione che la CFA ha ritenuto comunque (e correttamente) rilevabile d'ufficio».*

Nel caso di specie, la Corte Federale d'Appello aveva fondato la sua decisione sull'accertamento della violazione dei termini per l'avvio dell'azione disciplinare, dichiarandola espressamente «rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio». Ad avviso del Collegio, si poteva dunque prescindere da ogni questione relativa alla dedotta tardività dell'appello incidentale, per i motivi di cui alla massima riportata.

Il Collegio si è poi dedicato alla questione riguardante l'interpretazione degli artt. 44, co. 4, CGS CONI e 4 bis, co. 4, R.G. FIDS, oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso, sotto il duplice profilo della qualificazione come ordinatori dei termini ivi previsti e della identificazione del giorno di adozione dell'atto di deferimento quale

data di scadenza del termine per l'avvio dell'azione disciplinare, richiamandosi alla pronuncia adottata dalle Sezioni Unite n. 17/2022 e alle più recenti pronunce anche della stessa Quarta Sezione<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Così, in particolare, la Sez. IV: «4.1. Infatti, con la citata decisione assunta dalle Sezioni Unite, si è inteso dare “una lettura definitiva della disposizione in parola e ciò al fine di unificare e coordinare l’interpretazione e l’applicazione della stessa, in modo da garantire l’omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva sul punto”. Le stesse Sezioni Unite hanno, quindi, statuito che “la circostanza che la disposizione di cui all’art. 44, c. 4, primo e secondo capoverso, CGS CONI non contenga una espressa qualificazione dei termini menzionati non è sufficiente a escluderne la perentorietà, la quale deve essere indagata sulla base di una analisi non solo letterale, ma anche e soprattutto funzionale della disposizione. E sotto quest’ultimo profilo devono essere adeguatamente valorizzati sia i principi di celerità e speditezza del procedimento, sia – e principalmente – le esigenze di tutela dell’incolpato (...). Per queste ragioni, la durata delle indagini antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima. La previsione di termini definiti (20 giorni dalla chiusura delle indagini per inviare l’Avviso di conclusione indagini e 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa concesso all’incolpato per formulare l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio) serve, evidentemente, ad evitare che la durata del procedimento venga rimessa a criteri incerti (lo si rileva anche nella citata decisione n. 23/2017). Detto termine di venti giorni, da un lato, scongiura l’ipotesi di una ulteriore dilatazione dei tempi di svolgimento delle indagini; dall’altro e principalmente, vale ad assicurare all’interessato una notizia tempestiva e certa della conclusione delle indagini a suo carico, così consentendo un pronto ed informato esercizio del diritto di difesa. Lo stesso dicasi per la previsione ex art. 47, comma 3, CGS CONI («La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante» salvo proroghe, pena la inutilizzabilità degli «atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine»). La natura perentoria dei termini è confermata anche da quanto espressamente disposto all’art. 45 CGS CONI, a mente del quale «Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice». Siffatta disposizione, per vocazione funzionale, non interessa soltanto le ipotesi contemplate nei commi successivi dello stesso articolo, ma, letto in chiave sistematica, informa anche l’art. 44 con l’effetto che, come nei casi elencati all’art. 45, comma 3, il decorso del termine comporta l’estinzione del procedimento disciplinare (...). Pertanto, il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell’indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di ritenere che i termini ex artt. 44, comma 4, 45, comma 1, e 47, comma 3, CGS CONI siano perentori, e che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l’inefficacia degli atti compiuti. Logico precipitato di tali considerazioni, attesa la analoga formulazione e ratio, è la configurazione dei citati termini come perentori anche con riferimento alle disposizioni contenute (n.d.r.: nei) Regolamenti di giustizia delle Federazioni». 4.2. Questo orientamento è stato in seguito espressamente condiviso anche da questa Sezione in una recente decisione (n. 42/2022), nella quale la questione è stata affrontata in riferimento ad una causa relativa alla FISE. In tale occasione si è rilevata l’impropria divergenza tra il CGS CONI e la regolamentazione delle FISE sui procedimenti di giustizia sportiva, che contrasta con la ratio di uniformità sottesa alla riforma della giustizia sportiva e ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, stante il disposto dell’art. 33, co. 1, R.G. FISE, secondo cui “Salvo diversa previsione che determini l’effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono da intendersi come ordinatori” e «richiamando al contempo l’attenzione del legislatore sportivo in ordine alla necessità di provvedere affinché sia garantita l’uniformità tra i regolamenti di giustizia delle singole Federazioni alle norme del CGS CONI contenute nell’art. 44 alla luce dell’interpretazione datane dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione n. 17/2022 e fatta propria da questo Collegio». 4.3. Nel caso in esame, peraltro, non è dato neppure rinvenire una divergenza tra il CGS CONI ed il R.G. FIDS, che nulla dice in ordine alla qualificazione dei termini di cui si tratta. Non può darsi quindi seguito alla richiesta di una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite. 5. Una ulteriore questione è stata sollevata con riferimento alle attività al cui compimento è da riferire il rispetto del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 44, co. 4, CGS per l’esercizio dell’azione disciplinare, avendo la CFA ritenuto che «l’atto di deferimento non solo deve essere adottato dall’Ufficio di Procura entro il termine stabilito dalle norme regolamentari, ma anche che entro il medesimo termine il deferimento deve essere portato a conoscenza dell’incolpato». 5.1. L’interpretazione data a tale disposizione dalla CFA troverebbe conforto nella lettura dell’art. 44, co. 4, secondo cui “l’esercizio dell’azione disciplinare” avviene con la formulazione dell’incolpazione «mediante atto di deferimento comunicato all’incolpato», che pone un chiaro nesso logico (anche temporale) tra l’atto di deferimento e la comunicazione dello stesso all’incolpato (e agli organi di giustizia), senza prevedere una diversa scansione temporale tra il momento della adozione dell’atto, il suo deposito e la sua comunicazione all’incolpato e al Tribunale. 5.2. Peraltro, le ragioni di tutela del diritto di difesa risulterebbero completamente disattese se l’atto di deferimento risultasse solo formalmente adottato nel prescritto termine perentorio e fosse invece comunicato al deferito e al Tribunale non tempestivamente, ma a distanza di tempo dalla sua adozione. Risulterebbe inoltre facilmente possibile eludere il rispetto del termine perentorio qualora l’atto di deferimento, pur adottato formalmente nei termini, restasse nella esclusiva disponibilità della Procura. 6. Nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, per come accertato dai giudici endofederali, cadeva il 5 luglio 2022, con la conseguenza che, applicando la sospensione feriale dei termini, in conformità a quanto affermato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport, l’atto di deferimento doveva essere adottato entro il 5 settembre e tempestivamente comunicato. 6.1. Come emerge dagli atti, il deferimento risulta però solo formalmente adottato in data 5 settembre 2022 e risulta poi inviato in data certa, con mail, al Tribunale Federale il 14 settembre 2022 (ben 9 giorni dopo) e risulta poi ancora comunicato all’incolpato il successivo 27 settembre 2022, a distanza di oltre 20 giorni dalla sua adozione, con evidente alterazione delle norme che impongono il rispetto dei termini perentori per l’esercizio dell’azione e la sua tempestiva comunicazione. 7. Correttamente, quindi, la CFA ha ritenuto, nel caso in esame, tardivo l’esercizio dell’azione disciplinare».

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 35/2023 - Pres. Branca, Rel. Musacchio**

**Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata<sup>29</sup>**

*Massima: “Affinché possano dirsi validamente posti in essere atti processuali nell’ambito del processo sportivo, è necessario che gli stessi siano sottoscritti e prodotti in maniera conforme al complesso normativo dettato per il processo civile”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 37/2023 - Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo**

**Insindacabilità del giudizio tecnico espresso dalle Federazioni nella scelta degli atleti convocati per i campionati nazionali<sup>30</sup>**

*Massima: “Vi sono una molteplicità di parametri di valutazione, tra cui i principi di lealtà e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale (artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI), che possono fondare il giudizio positivo o negativo dell’organo preposto alle convocazioni, d’ogni genere e grado, che si fonda una discrezionalità tecnico-sportiva non opinabile nel merito dagli Organi di Giustizia. Invero, se le convocazioni fossero giustizialmente sindacabili, gli Organi di Giustizia Sportiva - ivi compreso il Collegio di Garanzia dello Sport - avrebbero il potere di incidere sulla composizione delle squadre nazionali senza che ciò rientri nelle proprie funzioni ordinarie e senza che questi siano dotati di sufficiente esperienza tecnica”.*

---

<sup>29</sup> Per la disamina della giurisprudenza in termini, vds *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 20-21, nonché *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, pp. 54-55.

<sup>30</sup> Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 19/2020, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 21, che, con riferimento alle convocazioni alle Olimpiadi, ha così statuito «...non può ritenersi esista un diritto primario e assoluto degli atleti ad essere convocati per la squadra nazionale partecipante ai Giochi Olimpici, essendo questa una scelta rimessa all’insindacabile giudizio della Federazione. A tale proposito, giova richiamare l’art. 11 dello Statuto Federale FIS, laddove prevede, al primo comma, che «I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. e le disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti della F.I.S., dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice di Giustizia Sportiva che, con il tesseramento, vengano pienamente accettati, nonché le relative deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico»; al quarto comma, che «Gli Atleti sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive»; ancora, al quinto comma, che «Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I., della F.I.E. e della F.I.S.»; al sesto comma che «Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito». Alla stregua di tali disposizioni, gli atleti sono soggetti alle regole nazionali ed internazionali della propria disciplina e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione. In particolare, è a questa ultima che compete la selezione degli atleti per le competizioni a squadre; selezione che si svolge tenendo conto di fattori di carattere oggettivo (come la posizione di Ranking), ma anche di carattere soggettivo e discrezionale (quali le condizioni fisiche dell’atleta specifiche per ciascuna disciplina), conformemente, del resto, ai criteri dettati dal CIO. Nel caso di specie la Federazione, considerati i risultati della Errigo e le relazioni dei propri Commissari tecnici, non ha fatto altro che effettuare le valutazioni tecnico – discrezionali che le competono, anche alla luce dell’importanza prioritaria degli interessi delle squadre rispetto alle aspettative dei singoli atleti. Del resto, e in particolare per gli sport, come la scherma, nei quali vi sono forti aspettative per la selezione italiana in tutte le competizioni internazionali, il compito delle commissioni tecniche e poi della FIS è ancor più delicato e rimesso a difficili valutazioni di plurimi profili – e perciò ancor meno sindacabile nella attuale sede di giustizia sportiva – poiché tocca la scelta della giusta composizione della squadra ai fini del massimo risultato sportivo, pur in presenza di molti atleti con capacità particolarmente elevata. Non crede il Collegio possa esservi dubbio, salvo il caso di manifesta, potremmo dire plateale, irragionevolezza, che qui non sussiste affatto, che non può il giudice indicare, al posto di commissioni tecniche federali ad hoc operanti, quale sia la composizione ottimale per il massimo risultato sportivo atteso».

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 38/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Giusti**

**La distribuzione dell'onere della prova**

Massima: *“La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo se ridonda in un vizio previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Invero, l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, anche in considerazione del fatto che l’ordinamento non preclude alla parte onerata di provare “positivamente” fatti diversi, ma incompatibili con quelli “negativi”, né di ricorrere allo strumento delle presunzioni, che ben possono fornire il mezzo per provare la mancata verifica di un fatto, né, ancora, di deferire giuramento sul fatto “negativo” (in termini, recentemente, Cassazione civile, ord., 19 gennaio 2022, n. 1550, nonché Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25646, e Cass., ord., 22 marzo 2021, n. 8018). Infatti, pur non essendo possibile la materiale, diretta, dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data, indirettamente, mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto “negativo”.*

La Quarta Sezione ha rigettato il ricorso di una società calcistica di LND originante dal procedimento promosso dinanzi alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti e volto all’accertamento negativo del compenso dovuto ad un suo calciatore infortunatosi, in tesi, non in dipendenza o in connessione con l’attività sportiva.

Il Collegio, applicando i principi riportati, ha confermato l’infondatezza della domanda; si è ricordata preliminarmente la formulazione dell’art. 9 dell’Accordo Economico riguardante la Serie D, secondo il quale: *“Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate”.*

A giudizio della Sezione Quarta, è chiaro che l’assetto dei rapporti, tutelata dall’Accordo, è “costruito” su una direttrice per cui v’è un diritto del calciatore al compenso per le sue prestazioni sportive contrapposto ad una corrispondente pretesa della società sportiva alle stesse; qualora la prestazione sportiva non venga resa, la società può, tuttavia, escludere o ridurre il pagamento nel caso si verifichino le suindicate condizioni. Dunque, il pagamento del compenso è dovuto per effetto del contratto (fatto costitutivo), ma è escluso o ridotto quando

si verifichino le suindicate circostanze indicate (fatti impeditivi), tra le quali anche l'esistenza di una patologia dipendente da causa non riconducibile all'attività sportiva.

Nel caso di specie, l'onere della prova del ricorrere di una tale patologia ricadeva, peraltro, sulla società ricorrente, la quale era chiamata, quindi, a provare la riconducibilità dell'infortunio del calciatore, che non gli aveva consentito di fornire le sue prestazioni sportive, non allo svolgimento dell'attività sportiva, ma ad altra causa. Non essendosi attivata la società in tal senso, il Collegio ha concluso che, in mancanza di prova contraria sulle cause delle mancate prestazioni, la stessa non poteva opporsi al pagamento di quanto dovuto.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 39/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori**

##### **Efficacia probatoria delle registrazioni in udienza**

Massima: *“Non hanno efficacia probatoria le registrazioni dell'udienza effettuate dall'incolpato senza l'autorizzazione del Presidente del collegio giudicante, perché in violazione delle regole sullo svolgimento delle udienze innanzi agli organi della Giustizia sportiva e, segnatamente, della disposizione dell'art. 53, comma 3, del RDG FITDS, secondo il quale, “Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio”. Difatti, da tale disposizione si desume che compete al Presidente del collegio giudicante autorizzare, o meno, la registrazione dell'udienza e, quindi, che non possono essere ammesse come prove registrazioni che non siano state preventivamente autorizzate e siano fatte con strumenti che garantiscono la certezza del loro contenuto; 2) la disposizione dell'art. 2, comma 4, della proposta di “Protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto” del Consiglio Nazionale Forense, che - nel regolare lo svolgimento delle udienze civili da remoto - dispone che il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza”.*

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 39/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori**

##### **Diritto di difesa personale nel giudizio disciplinare**

Massima: *“L'art. 53, comma 4, del RDG FITDS, che reca una disciplina peculiare relativa ai “giudizi disciplinari”, secondo la quale, “l'incolpato ha sempre diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale”, non si presta ad essere interpretata nel senso che all'incolpato, inteso come persona fisica, dev'essere sempre e comunque consentito di difendersi personalmente nel giudizio disciplinare, bensì nel senso che all'incolpato, inteso come parte, dev'essere sempre e comunque consentito di difendersi, personalmente o a mezzo del proprio difensore”.*

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 39/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori**

##### **Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione**

Massima: *“L'art. 65, comma 2, del RGD FITDS, che ricalca la disciplina prevista dal Codice della Giustizia Sportiva, non è interpretabile nel senso che il Procuratore Federale deve operare un sindacato sulle eventuali osservazioni formulate dal Presidente della Federazione, dovendosi piuttosto ritenere che, in presenza di tali*

osservazioni (evidentemente a carattere ostativo), l'eventuale accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore Federale, nonostante il beneplacito del Procuratore Generale dello Sport, sia destinato a rimanere inefficace".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

#### **Estensione dei casi di revocazione nel CGS FIGC**

Massima: "Non può ritenersi che l'art. 63 CGS FIGC sia in contrasto con l'art. 63 del CGS CONI per aver esteso le ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione. Invero, quella federale è una disciplina che, anche in tema di revocazione, risulta articolata ed organica (più di quella dettata nel CGS CONI) ed evidentemente è stata formulata per le esigenze della Federazione, nei limiti della sua riconosciuta autonomia. Né detta disciplina può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera d), del CGS della FIGC, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d'Appello e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione".

Le Sezioni Unite hanno escluso che la normativa federale – che all'art. 63 CGS prevede un'estensione delle ipotesi di revocazione rispetto al CGS CONI – debba essere disapplicata per il contrasto con la normativa regolamentare del CONI di rango sovraordinato.

Peraltro, il Collegio ha osservato come nel caso in esame la disposizione federale non sia stata oggetto di impugnazione davanti alla giustizia federale nei termini e nelle modalità dallo stesso indicate in recenti decisioni; precisamente, il riferimento è alle decisioni a Sezioni Unite, n. 32 del 2018 e n. 17 del 2020, che, pronunciando sulla questione concernente le impugnazioni delle delibere con le quali le singole Federazioni sportive procedono all'approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti, dopo aver esaminato, in via pregiudiziale, la questione dei rapporti intercorrenti fra l'atto con il quale una Federazione approva un Regolamento (contenente disposizioni ritenute lesive) e l'atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva tale Regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del CONI, hanno affermato i seguenti principi di diritto: «1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale; 2) l'atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l'integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia; 3) l'impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell'atto applicativo ritenuto lesivo».

Nelle stesse decisioni si è anche ricordato che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI "è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni

*sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva”;*

- il comma 5 dell'art. 7 indica, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell'attività amministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate;
- l'art. 7, comma 5, alla lettera I), prevede, in particolare, che la Giunta Nazionale del CONI *“approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”*.

Il Collegio ha, inoltre, rammentato che, nelle decisioni citate, è stato osservato che dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l'organo di amministrazione attiva dell'Ente, esercita anche una funzione di "controllo" sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate, che si esplica attraverso la verifica della *“conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale”* dello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Nel rispetto dell'autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (decreto Melandri), *«il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall'altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale»*.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 - Pres. e Rel. Palmieri**

#### **Portata del principio di contestazione da parte della Procura federale**

Massima: *“Rientra tra le prerogative dell'organo giudicante non solo dare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l'illecito accertato, dal Codice di Giustizia. In conseguenza, non ha alcun rilievo la circostanza che, in sede di deferimento, sia stata data un'altra qualificazione giuridica al fatto con la conseguenza dell'applicazione di un'altra sanzione”*.

Massima: *“Il principio di contestazione sancito dall'art. 125, comma 4, CGS FIGC presiede al rispetto di una corretta instaurazione del contraddittorio e, conseguentemente, della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara informazione dell'addebito può consentirgli. Non è, tuttavia, corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte letterale del capo di incolpazione. Il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso "meccanicistico-*

formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella, cioè, della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per il deferito di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto".

Massima: "L'obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. In tal senso, pertanto, deve intendersi il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D'altro canto, dall'art. 125 del Codice di giustizia sportiva FIGC - che, al comma 4, prevede che «Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare» - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse"<sup>31</sup>.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

##### **Applicabilità alle società calcistiche professionistiche dei principi contabili nazionali ed internazionali**

Massima: "La peculiarità del sistema regolamentare delle società calcistiche professionistiche, e della disciplina loro riservata dalle norme federali, non può comunque derogare a quanto previsto dai Principi Contabili OIC e dagli ulteriori criteri generali contenuti nella disciplina nazionale codicistica e sovranazionale<sup>32</sup>. Peraltro, se la società è quotata nei mercati regolamentati, alla stessa sono applicabili i principi contabili internazionali IAS/IRFS, ai sensi del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38".

Massima: "Le operazioni di cessione e acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che riproducono, nella sostanza, gli effetti di operazioni di permuta, in cui una o più attività viene acquisita in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie, devono essere rappresentate in bilancio in maniera unitaria, in applicazione della disciplina dettata per le operazioni di permuta dal paragrafo 45 dello IAS 38, che si applica alle società calcistiche quotate in mercati regolamentati. L'applicazione del suddetto principio non consente, dunque, l'iscrizione della plusvalenza".

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

##### **Rilevanza disciplinare delle plusvalenze fittizie**

Massima: "Con riferimento alle alterazioni dei valori dei calciatori (e, quindi, alle plusvalenze fittizie), quando si è in presenza di una preordinata sistematicità delle condotte e, quindi, di comportamenti non corretti "sistematici e ripetuti", frutto di un disegno preordinato, che hanno prodotto chiari effetti sui documenti contabili della società e, quindi, in definitiva, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive, si configura un illecito disciplinare sportivo sanzionabile ex art. 4, comma 1, del CGS della FIGC".

<sup>31</sup> Si richiamano i precedenti sul potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico in sede giudiziale sportiva e, quindi, di sussumere il fatto all'interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell'atto di deferimento (*ex multis*, Decisione C.F.A., Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 0057/CFA del 19 dicembre 2022; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 26/2018).

<sup>32</sup> Si richiama Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 45/2022.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

**Sull'idoneità del modello organizzativo e di gestione**

Massima: *“Con riferimento all'adozione di un Modello ex D.lgs. n. 231/2001, come accade nel diritto societario generale, in base all'art. 2381, comma 5, c.c., deve ritenersi che sia onere successivo del singolo club implementare e adottare una compliance normativa adatta alla propria struttura societaria e che, dunque, cali le astratte e generali direttive federali nel concreto delle peculiarità che caratterizzano i singoli sodalizi, tenendo, ad esempio, variamente conto del fattore dimensionale, della struttura giuridica e di corporate governance, del livello di complessità, del fatturato, del numero di dipendenti, della tipologia di competizioni sportive cui la società è iscritta per attribuire valenza e consistenza efficace alla regolamentazione dei controlli societari. Ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della responsabilità, il club deve pertanto dimostrare che l'adozione del modello per le sue caratteristiche strutturali delineato in astratto sia idoneo anche in concreto a prevenire comportamenti quali quelli verificatesi e contestati”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

**Ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis TUF**

Massima: *“Al Dirigente preposto per la redazione dei documenti contabili societari spetta una funzione societaria sostanziale - che si affianca a quella dell'organo amministrativo - che si identifica nella predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili, ed in una diversa, ed aggiuntiva, ma non meno rilevante funzione di controllo e assurance non solo dell'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra, ma anche della conformità dei documenti ai principi contabili internazionali, della corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e delle ulteriori attività previste espressamente al quinto comma dell'art. 154-bis TUF. Per tutte le attività del Dirigente preposto è applicabile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis TUF, comma sesto - il regime di responsabilità degli amministratori della società; con particolare riferimento alla predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di cui all'art. 154-bis TUF, terzo comma, il Dirigente preposto può quindi essere chiamato a rispondere segnatamente in materia di elaborazione e redazione del bilancio, in quanto coautore dello stesso, per la rilevante e significativa parte di propria competenza”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023 – Pres. e Rel. Palmieri**

**Portata dell'obbligo di agire informato per gli amministratori privi di delega**

Massima: *“In virtù del combinato disposto dell'art. 2381 c.c., comma 6 – che sancisce l'obbligo di agire informato a carico di ogni amministratore – con il successivo art. 2392 c.c. – il quale individua gli ulteriori obblighi in capo agli amministratori e le ipotesi di responsabilità dei medesimi nei confronti della società amministrata, tra le quali assume notevole rilievo l'omesso intervento in caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli per il soggetto giuridico – anche gli amministratori privi di deleghe sono responsabili verso la società, ma nei limiti delle attribuzioni loro proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa: dunque, essi non sono sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva,*

*per le condotte dannose degli amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 41/2023 - Pres. e Rel. Branca**

#### **Decorrenza della revoca del tesseramento ex art. 42 NOIF**

*Massima: “Le Norme Organizzative della FIGC contemplano, all’art. 42, l’istituto della revoca del tesseramento da parte dello stesso ufficio che lo ha effettuato, in varie ipotesi: «a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell’art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione». L’art. 40, commi 1, 2 e 3, delle NOIF, così, inoltre, dispone: «1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell’albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. [...] 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici. 3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice». Le disposizioni citate individuano, dunque, puntualmente, in quali casi possa essere disposta la summenzionata revoca nei confronti di un tesserato e individuano con chiarezza la decorrenza dell’efficacia della revoca stessa. In claris non fit interpretatio: la lettera a) del comma 1 dispone che, nei casi di invalidità o illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento; nei casi, invece, di revoca per violazione delle citate disposizioni, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 40 NOIF, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento. Ne consegue*

*che, nelle ipotesi in cui il TFN - Sez. Tesseramenti dichiara l'“irregolarità” (e non la “nullità”) di un tesseramento, trova applicazione il primo capoverso della riportata lett. a), comma 1, dell'art. 42 delle NOIF, con ciò escludendosi l'efficacia retroattiva di detta revoca, che ha cominciato a spiegare i suoi effetti solamente il quinto giorno successivo alla comunicazione alla società, da parte dei competenti organi della FIGC”.*

Massima: *“La circostanza che la revoca del tesseramento, ai sensi dell'art. 42, c. 1, NOIF sia stata disposta con efficacia ex nunc, e dunque con decorrenza dal quinto giorno successivo al relativo provvedimento, non incide sulla regolarità della gara medio tempore disputata dal calciatore della cui revoca si discorre; invero, se il tesseramento era legittimo al momento della gara, essendo stato revocato successivamente e non retroattivamente, anche il profilo interno allo stesso era legittimo al momento della gara”*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 41/2023 - Pres. e Rel. Branca**

#### **Sconfitta a tavolino e accertamento pregiudiziale sulla validità del tesseramento di un calciatore<sup>33</sup>**

Massima: *“L'art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia FIGC prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe. La disposizione prevede espressamente che la sanzione consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, circostanza che impedisce alla decisione del Tribunale Federale Nazionale/Sezione Tesseramenti, dichiarativa dell'invalidità del trasferimento del calciatore, di costituire causa pregiudiziale ai fini dell'accertamento dell'illecito e della sanzione di cui si fa questione”.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 41/2023 - Pres. e Rel. Branca**

#### **Sulla natura della Giustizia Sportiva in generale**

Massima: *“È erronea l'affermazione per cui l'attività posta in essere dalla Giustizia Federale (e dal Collegio di Garanzia dello Sport) sia riconducibile all'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica. Invero, la Legge n. 280 del 2003, proprio per le sue innegabili peculiarità, ha evidenziato la “specificità” del sistema sportivo e, di conseguenza, la propria “autonomia” dall'ordinamento giuridico statale, anche al fine di garantire, nel proprio ambito, la soluzione di tutte le controversie derivanti dall'attività sportiva, mediante il ricorso a regolamenti e sistemi di giustizia idonei a fornire una soluzione adeguata per tutte le questioni sorte e insorgende.*

---

<sup>33</sup> Si richiama, da un punto di vista generale, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2022 (in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, pp. 38), secondo cui «la sanzione della perdita della gara è l'effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 C.G.S.), anche dell'esplicito elemento dell'attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara. La controversia in ordine alla validità del trasferimento può, dunque, acquistare diretta rilevanza quale causa pregiudiziale rispetto al diverso giudizio in cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall'invalidità del trasferimento».

L'autonomia del sistema sportivo consiste, pertanto, non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento della competizione, ma anche nella potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti al rispetto della disciplina interna e dei principi generali dell'ordinamento. L'accettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l'assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva in forza della clausola compromissoria, per mezzo della quale i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l'esercizio dell'attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva» (cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ., 2005/18919). Ed è proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endoassociativo, che viene a crearsi la dicotomia tra funzione giurisdizionale e funzione giustiziale, e la riconduzione dell'agire degli organi di giustizia federali e del Collegio di Garanzia dello Sport nell'ambito di quest'ultima (sul punto, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n. 31/2020, nonché, ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 9853/202). Gli organi della Giustizia Sportiva - che partecipano della medesima natura pubblicistica delle Federazioni sportive e del CONI ogniqualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale, emettendo in tal caso provvedimenti amministrativi (in tal senso, Cons. Stato, sent. n. 5046/2018, TAR Lazio, sent. n. 11146/2016) - al pari della c.d. amministrazione contenziosa (o "giustiziale"), hanno lo scopo di risolvere controversie in applicazione della vigente normativa da parte di organi in posizione neutrale, nell'ambito di un sistema che si articola in procedimenti che hanno caratteri assimilabili a quelli dei procedimenti giurisdizionali. Sia sul versante degli organi sia sul versante dei procedimenti, l'amministrazione "giustiziale" dell'organizzazione sportiva è, pertanto, ontologicamente differente e caratterizzata da strumenti di partecipazione più forti rispetto a quelli previsti nell'ambito del regime generale dei procedimenti amministrativi, quali la neutralità e l'intrinseca autorevolezza del soggetto decidente, il tecnicismo, il contraddittorio rafforzato, l'economicità, l'informalità e la vincolatività della decisione<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> In termini sostanzialmente analoghi, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 52/2023, Pres. Branca, Rel. Maietta**, in cui è stato affermato che «il processo sportivo si articola, quanto ai principi applicabili, su due binari paralleli: il primo, che lo assimila al processo civile, per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 2, comma 6, del CGS CONI, il secondo, che fa propri i principi di diritto amministrativo, atteso che i provvedimenti emessi in seno agli organi di giustizia sportiva sono da considerarsi provvedimenti amministrativi in virtù della funzione giustiziale e non giurisdizionale dei predetti organi. Sul punto è utile precisare che la funzione di risoluzione delle controversie, in ordine ai conflitti che insorgono nella vita sociale, viene sovente esercitata, laddove previsto dalla legge e, a volte con competenza generale, da organi della stessa pubblica amministrazione, mediante procedimenti e atti che si ascrivono non alla giurisdizione, ma alla funzione amministrativa e sono perciò soggetti, a loro volta, al "controllo" della giurisdizione. La c.d. amministrazione contenziosa (o "giustiziale") trova ad oggi ampi spazi di applicazione, nei settori "governati" da Autorità c.d. indipendenti, nei mercati finanziari, nelle telecomunicazioni, nell'energia e in altri settori della vita sociale, quali la previdenza, la scuola, ecc. Gli esempi della fattispecie in parola, maggiormente presi in considerazione dalla dottrina, sono: quello relativo al D.lgs. n. 97/2016 (che, modificando il d.lgs. n. 33/2013, ha introdotto un nuovo rimedio alternativo a tutela del diritto di accesso civico, prevedendo che, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico, o di silenzio dell'amministrazione adita, il cittadino possa presentare una "richiesta di riesame" al responsabile della trasparenza interno all'amministrazione interessata); quello relativo al parere precontenzioso dell'ANAC in ipotesi di questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara di cui all'art. 211, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016; nonché, al sistema alternativo di risoluzione di controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 1, co. 11, l.n. 249/1997, così come disciplinato dalla Delibera n. 173/07/CONS dell'Agcom (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione). A ciò vale aggiungere che la Corte Costituzionale, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che «l'intervenuta modificazione della disciplina del ricorso straordinario (in particolare, l'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato che assume così carattere di decisione) ha trasformato l'antico ricorso amministrativo ... in un rimedio giustiziale, sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio" (Corte Cost. n. 73/2014; nello stesso senso, Corte Cost. n. 133/2016). V'è senz'altro da notare che l'amministrazione contenziosa, sul piano funzionale, non si distingue dalla giurisdizione: entrambe hanno lo scopo di risolvere controversie in applicazione della legge da parte di organi in posizione neutrale e spesso si articola in procedimenti che hanno caratteri assimilabili a quelli dei procedimenti giurisdizionali

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 43/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi**

**Impugnazione dell'elenco delle candidature ammesse alle cariche elettive nell'ambito dell'ordinamento della FIS**

Massima: *“Il rimedio di cui all'art. 18, comma 2, dello Statuto della FIS (che stabilisce che, avverso l'elenco degli aventi diritto al voto e le candidature alle cariche federali centrali elettive, «è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I.»), è esperibile non solo in caso di esclusione, ma anche in caso di contestazione dell'ammissione di altri candidati. L'espresso ed esplicito riferimento, in esso contenuto, ai ricorsi avverso la “omessa o erronea ammissione” (delle candidature) ne offre, infatti, limpida (e coerente) chiave di lettura, in linea con il “Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I.”, ovvero con il “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”, il quale – premesso che, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA, è stabilito che «avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale» e che «l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI» – stabilisce poi, a chiare lettere, all'art. 2 che: - «Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a*

---

*(pubblicità, formalizzazione, contraddittorio, ecc.). Ma la funzione giustiziale è espressione di una funzione propriamente amministrativa, e il regime degli atti nei quali si esprime, attraverso i quali vengono risolte le controversie portate all'esame dei relativi organi, resta quello degli atti amministrativi, perciò, lo si ripete, soggetti al “controllo” postumo della giurisdizione statale. Attenti commentatori hanno difatti sottolineato che, sia sul versante degli organi sia sul versante oggettivo dei procedimenti, l'amministrazione “giustiziale”, pur caratterizzata da strumenti di partecipazione più forti rispetto a quelli previsti nell'ambito del regime generale dei procedimenti amministrativi, non necessita di quei caratteri sopra indicati, che sono richiesti nell'ambito dello statuto costituzionale della giurisdizione; in tal guisa, la similitudine, sotto diversi aspetti, dell'amministrazione “giustiziale” (o paragiurisdizionale) e della giurisdizione rende in alcuni casi difficile la distinzione, che è viceversa ineliminabile alla stregua dell'ordinamento, data la differenziazione dei rispettivi regimi giuridici. Sul piano costituzionale, la legge attributiva di funzioni “giustiziali” ad un organo della pubblica amministrazione non presenta rilievi di legittimità una volta che gli atti nei quali si esprime siano a loro volta sottoposti al “controllo” della giurisdizione. Si è, dunque, tentato di fornire una definizione di “funzione giustiziale” dell'amministrazione: quel mezzo con cui si consente all'amministrazione di risolvere nel proprio seno eventuali controversie e al tempo stesso offrire agli amministrati una sede amministrativa per realizzare obiettivi di tutela. Deve dunque riconoscersi, anche alla luce di quanto disposto in termini generali dall'art. 1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280), che gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale. Per l'effetto, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che, come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost. E ciò anche nel caso in cui si verta in materia disciplinare, riservata in linea di principio alla competenza dell'ordinamento sportivo, ex art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 220 del 2003 (cfr., Cons. Stato, sent. n. 5046/2018). Orbene, se, dunque, la funzione esercitata dagli organi di giustizia è di natura giustiziale e se, per natura giustiziale, si intende quel tipo di amministrazione procedimentalizzata e, quindi, di natura amministrativa, non può non rilevarsi come gli atti emessi dai giudici sportivi siano atti amministrativi e come tali dotati di specifiche caratteristiche di autonomia che, per essere scalfita, necessita di precisa e puntuale impugnazione».*

sostegno dell'impugnazione, nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione» (*lett. c*); - «l'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi, il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso» (*lett. d*). *Non v'è, dunque, dubbio che tale sia l'unico rimedio esperibile ai sensi dell'ordinamento sportivo dai soggetti contemplati dalla norma per contestare l'ammissibilità di un altro candidato e ciò a prescindere dalle ragioni per cui l'ammissibilità stessa viene posta in discussione ovvero per far valere tanto irregolarità formali (ad es., mancata sottoscrizione della candidatura o della dichiarazione di possesso dei requisiti) quanto sostanziali (assenza di un requisito di eleggibilità, situazioni in atto di incompatibilità, etc.)*».

A giudizio della Terza Sezione, il procedimento di impugnazione in parola consente di temperare efficacemente le esigenze di tutela degli interessi di cui i soggetti medesimi sono portatori con quella di assicurare carattere di *“definitività”* all'elenco dei candidati passibili di essere eletti dall'Assemblea ed evitare che, a procedimento elettorale concluso, le elezioni possano venire travolte per questioni afferenti alle sue fasi preliminari.

Il medesimo Collegio di Garanzia dello Sport ha, infatti, già avuto modo di osservare, in una precedente decisione, che il procedimento dettato dal suddetto Regolamento *«si atteggia, (...), come <speciale> rispetto a quello <ordinario>»* e ciò *“essenzialmente per i tempi di svolgimento, ridotti in funzione dell'esigenza di non compromettere la celere (e definitiva) conclusione del procedimento elettorale»* (Sez. III, 8 gennaio 2021, n. 5). Il medesimo, invero, prevede e disciplina, *«una tutela anticipata innanzi ai giudici federali, vale a dire la possibilità di ricorrere immediatamente avverso gli atti preliminari di ammissione ed esclusione (ovvero atti infra-procedimentali strumentali alla competizione elettorale, ma dotati di propria autonoma lesività e conclusivi di una fase del procedimento), senza dover attendere l'esito dello scrutinio. Il che - oltre a consentire di far salvo, sussistendone i presupposti, il bene della vita costituito dalla partecipazione ad una tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale ed ambientale e a risultare coerente con i principi, anche costituzionali, sul giusto processo - evita il travolgimento dell'intero procedimento elettorale per questioni afferenti alle sue fasi preliminari, la sua necessaria riedizione e le conseguenti e inevitabili ripercussioni sulla funzionalità e l'efficienza della Federazione interessata e l'aggravio di costi che necessariamente ne deriverebbero»*.

Né può ritenersi, ha aggiunto il Collegio di Garanzia, che la non inclusione dei soggetti che non rivestono la qualità di candidati (o aspiranti tali) nel novero dei legittimati all'impugnazione, ai sensi delle norme succitate, sia in grado di arrecare un *vulnus* all'ordinamento, atteso che il generale interesse alla legittimità trova, comunque, tutela nella possibilità di azione da parte della Procura Federale, che, come si ritrae dalla piana lettura dell'art. 3, comma 4, dei Principi di Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1616 del Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018), rubricato *“Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti”*, mutuato dall'art. 41, comma 4, del Regolamento di Giustizia della FIS, *“agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la*

*piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo" ovvero a salvaguardia del prioritario e superiore interesse pubblico al rispetto dello Statuto Federale, del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e del Regolamento di Giustizia Federale, nonché dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI.*

Nel caso oggetto di deliberazione da parte della Sez. III, inoltre, il definitivo "consolidamento" degli atti afferenti al procedimento elettorale è, poi, assicurato dalla disposizione di cui all'art. 63, comma 16, dello Statuto FIS, che stabilisce che, avverso i risultati elettorali, è ammesso reclamo in unica istanza al Tribunale Federale entro otto giorni dalla loro pubblicazione.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 43/2023 - Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi**

#### **Inammissibilità del ricorso agli organi di giustizia volto all'accertamento della decadenza dalla carica elettiva**

*Massima: "La decadenza immediata dalla carica elettiva per il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti o l'insorgere di una causa di ineleggibilità prevista dalle norme federali, presuppone, necessariamente, il verificarsi della sopravvenienza in grado di comportarla (i.e. il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità e/o dell'insorgere di una causa di ineleggibilità) in epoca successiva alle elezioni e a carica già conseguita (ovvero nel corso del mandato), nonché va, comunque, dichiarata dal Consiglio Federale. Sicché, avuto riguardo al fatto che agli organi di giustizia sportiva è da ritenersi preclusa la possibilità di pronunciarsi su poteri che non siano stati ancora esercitati nella competente sede federale, previo esperimento, da parte dei competenti Organi, delle verifiche ed approfondimenti istruttori ritenuti necessari, l'invocato accertamento in sede di giustizia sportiva della decadenza asseritamente verificatasi è destinato ad una declaratoria di inammissibilità.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023 - Pres. Palmieri, Rel. Branca**

#### **Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di serie C**

*Massima: "L'art. 85, lett. c), par. V, comma 1, NOIF ("Adempimenti delle società di Serie C" - "V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera") prevede che a ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l'avvenuto pagamento delle «ritenute irpef, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera» relativi al bimestre precedente, ma anche «quelle precedenti ove non assolte prima». La portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi INPS, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell'art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell'obiettivo di un attento controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. E ciò, in quanto l'inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC)*

della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l'indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come preconditione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V, trovino applicazione anche nell'ipotesi di una rateazione in corso, dovendo ritenersi irragionevole, ed ingiustificato, ogni diverso avviso”.

Massima: “La norma di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. Ed allora, emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione, da parte delle stesse società, l'applicazione della sanzione predeterminata ex lege nel suo ammontare che, nel caso di specie, è pari ad “almeno due punti di penalizzazione”. E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia”<sup>35</sup>.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondata l'eccezione di irragionevolezza/sproporzionalità della sanzione giacché il Tribunale Federale prima e la Corte Federale d'Appello poi, valutando il comportamento riparatorio posto in essere dalla società sanzionata, avevano coerentemente applicato la norma sanzionatoria specifica prevista dall'art. 33, comma 4, lett. a), CGS FIGC, vale a dire, per “il mancato pagamento l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Ed infatti, la CFA, “riferendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte federale pur dando atto che l'importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell'addebito contestato ha provveduto al pagamento delle rate stesse, ha ritenuto di non poter derogare alla norma sanzionatoria che prevede espressamente che «il mancato pagamento [.....] comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica»”.

---

<sup>35</sup> Richiama i principi per cui «I “Criteri legali ed economico-finanziari”, che le società devono possedere entro il termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali, assolvono alla più ampia garanzia del «regolare svolgimento dei campionati sportivi» (art. 12, L. 91/1981), sottoponendo le società calcistiche a specifici e rigidi controlli «al fine di verificarne l'equilibrio finanziario», nonché il relativo possesso di requisiti infrastrutturali, organizzativi legali ed economico-finanziari. Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l'iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l'ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021, in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 47).

Nel caso oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite, la decisione impugnata richiamava, a ragione, la propria decisione a Sezioni Unite, n. 46/CFA/2020-2021 (confermata dal Collegio di Garanzia, Sez. I, con decisione n. 46/2021), secondo la quale «il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall'ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l'indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all'adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come preconditione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo».

Tale *iter* argomentativo è risultato, peraltro, in linea con la giurisprudenza del medesimo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto che «*la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020). Come aveva rilevato nella specie anche il Tribunale in primo grado, infatti, diversamente opinando, la società trarrebbe un doppio giovamento dal vedersi rateizzare le somme dovute e dall’asserito diritto di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti (anche) per i competitori, violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e della *par condicio* di tutti i partecipanti alla competizione, ed impedendo agli organi preposti di effettuare monitoraggi e verifiche.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 45/2023 – Pres. Zimatore, Rel. De Francisco**  
**Comunicazioni in forma semplificata nell’ambito dell’ordinamento dell’AIA**

Massima: “*L’accettazione delle comunicazioni in forma semplificata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme di Disciplina AIA, sposta totalmente dal notificante al notificato il rischio di eventuali difetti di trasmissione, riproduzione o scambio non imputabili alla parte mittente. Premesso che siffatta deroga convenzionale all’onere della prova della ricezione non sembra travalicare i limiti della disponibilità negoziale delle parti, libere di sottoscrivere o meno tale clausola che – alla stregua del id quod plerumque accidit, secondo cui le comunicazioni inviate per e-mail pervengono effettivamente, di norma, al destinatario – in effetti si risolve in una mera, e lecita, accettazione di un maggior onere di diligenza da parte del destinatario”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 47/2023 - Pres. D’Alessio, Rel. Giusti**

**Libertà di manifestazione del pensiero e proporzionalità delle sanzioni**

Massima: “*L’esigenza che le norme sanzionatorie non trasmodino in trattamenti manifestamente sproporzionati è una primaria necessità dell’ordinamento sportivo, specie quando ad essere oggetto delle sanzioni siano diritti fondamentali, come, ad esempio, la libera manifestazione del pensiero. In casi simili, sanzioni abnormi, non soltanto non rispondono al dover essere posto dall’ordinamento, ma ingenerano un fortissimo rischio di dissuadere dall’esercizio stesso di una libertà la cui garanzia è strutturata nella peculiare forma della libertà di manifestazione del pensiero. Di conseguenza, per escludere la sussistenza del vizio di cui si discute è necessario accertare che la sanzione stessa non risulti abnorme rispetto alle condotte contestate”.*

L'ultimo motivo di ricorso, l'unico accolto dal Collegio, si basava sulla violazione dell'articolo 17, comma 1, lett. m), del Regolamento Giustizia della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG), riguardante la libertà di espressione e di critica.

Il ricorrente sosteneva di essere stato sanzionato in modo ingiustificato, affermando che le sue critiche erano pacate ed entro i limiti consentiti dalla legge. Contestava, inoltre, la durata e l'entità della sanzione di quattordici mesi di squalifica, ritenendo che fosse sproporzionata rispetto alle sue azioni e che andasse contro numerosi precedenti dello stesso Collegio.

La Quarta Sezione ha ritenuto che tale valutazione fosse rimessa alla discrezionalità del giudice e che, dunque, il Collegio non potesse sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'organo procedente, a meno che non ci fossero evidenti irrazionalità o errori nella sanzione.

In tal caso, venendo in questione diritti fondamentali, dal momento che il principio di proporzionalità delle sanzioni implicava un ponte logico fra l'individuazione della sanzione e la valutazione dei fatti che vi si pongono alla base, e visto che la motivazione sul punto della Corte Federale d'Appello della FIG risultava apodittica e non teneva conto della veridicità di alcuni dei fatti oggetto di critica da parte del ricorrente, la Quarta Sezione ha ritenuto di accogliere il ricorso, ritenendo la sanzione comminata abnorme per palese violazione dei suoi presupposti di fatto e rispetto alla vicenda che ne ha determinato l'irrogazione.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 48/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Bastianon**

##### **Avvio del procedimento disciplinare e nullità della notifica**

*Massima: "Il fatto che l'avvio del procedimento sia stato comunicato direttamente all'interessato, anziché al Circolo di appartenenza, non costituisce motivo di nullità della notifica in quanto, dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia FIG, risulta evidente che il Circolo opera esclusivamente come tramite attraverso il quale le comunicazioni devono pervenire ai tesserati. Depone in tal senso l'esplicita previsione secondo cui, «in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, il Circolo è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione». Pertanto, il fatto che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata eseguita direttamente nei confronti del tesserato, ossia il destinatario ultimo di ogni comunicazione, e non già a quest'ultimo per il tramite del Circolo di appartenenza, non può comportare alcuna nullità della comunicazione".*

Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia si è occupato dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia FIG, in ordine alla notifica tramite posta elettronica certificata o, in casi eccezionali, tramite strumenti equipollenti.

Considerato che, nel caso di specie, la condotta del ricorrente non poteva certamente considerarsi esente da colpa, posto che non aveva provveduto a comunicare il cambio di indirizzo alla FIG né aveva provveduto ad aggiornare direttamente i propri dati personali mediante accesso all'area riservata, come previsto dalle Circolari FIG, e che il Sostituto Procuratore aveva dato comunque avviso all'interessato di avvio del procedimento con mail ordinaria, che risultava inviata all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, la Quarta Sezione ha respinto il ricorso.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 52/2023, Pres. Branca, Rel. Maietta**

**Onere di individuazione degli atti impugnati<sup>36</sup>**

Massima: *“La richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo di un ricorso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure sotto pena, in difetto, della inammissibilità del ricorso e della acquiescenza ai provvedimenti non impugnati”.*

La Prima Sezione ha scrutinato un procedimento in cui una Corte Sportiva di Appello Territoriale della FIGC aveva ribaltato l’esito del primo giudizio, conclusosi con l’irrogazione della sconfitta a tavolino, stabilendo che il Comitato Regionale competente disponesse la ripetizione della gara. Il Collegio di Garanzia ha dichiarato il ricorso inammissibile, in considerazione del fatto che la società risultata soccombente in secondo grado non solo non aveva impugnato il susseguente provvedimento dispositivo della ripetizione della gara, ma, altresì, circostanza non di poco rilievo, aveva dato esecuzione alla gara stessa, rigiocandola, con ciò prestando acquiescenza a quel provvedimento. Sul punto, è stato chiarito che l’acquiescenza è ravvisabile solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività (cfr., tra le tante, Cons. St., VI sez., n. 5443 del 10 ottobre 2002, e n. 1990 del 16 aprile 2003). Per la giurisprudenza, dunque, non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti: - conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; - comportamento (consistente in atti, dichiarazioni, ecc.) spontaneo tenuto liberamente dal destinatario dell’atto, che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoli; - sussistenza concreta di un atto amministrativo e attualità della lesione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998).

Secondo il Collegio di Garanzia, era onere della ricorrente impugnare il provvedimento di ripetizione, precisando che la eventuale disputa della gara sarebbe stata sempre effettuata fatto salvo l’esito del ricorso, e ciò al netto della circostanza che si sarebbe anche potuto proporre un provvedimento di urgenza con la richiesta di decreto di sospensione degli effetti della decisione del giudice di seconda istanza fino all’esito del ricorso.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 54/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta**

**Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia nelle ipotesi di “errore tecnico” dell’arbitro**

Massima: *“Il motivo di ricorso volto all’applicazione della lett. a) dell’art. 10 CGS FIGC (che dispone di «dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare», in luogo della fattispecie di cui alla lett. c) («ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare»), nei casi di riconosciuto errore tecnico da parte dell’arbitro, si risolve, non già in una violazione di legge, bensì in una inammissibile contrapposizione tra l’interpretazione propria e quella accolta nella sentenza*

---

<sup>36</sup> Si veda, in argomento, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 17.

*impugnata. Invero, le doglianze in cui si censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per non aver tenuto in debito conto, in tema di errore arbitrale, situazioni tipizzate o comunque incidenti sul regolare svolgimento della competizione, richiedono una (ri)valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda, e come tali, inammissibili<sup>37</sup>.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 55/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 83/2023 - Pres. e Rel. Branca**

**Il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia in ordine alle modalità di esecuzione delle proprie decisioni**

Massima: *“Laddove il dispositivo di una decisione del Collegio di Garanzia risulti, per sinteticità, apparentemente non vincolante, limitandosi ad un mero accoglimento o rigetto del ricorso, le conseguenze attuative di tale pronuncia vanno ricercate ed individuate all'interno dell'iter motivazionale che spiega le ragioni in forza delle quali si è giunti a quella decisione, cui i soggetti interessati debbono attenersi e dare attuazione”.*

Massima: *“È ammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia con il quale si chiede al massimo organo di giustizia sportiva di fissare le modalità di esecuzione delle proprie decisioni”.*

Il Collegio di Garanzia si è pronunciato sul singolare caso di un ricorso proposto, direttamente, dinanzi a questo, con il quale si domandava l'“ottemperanza” di una precedente decisione del Collegio medesimo, in cui erano coinvolte le stesse parti, ed alla quale, in tesi, la Federazione resistente non aveva dato esecuzione. A giudizio della Prima Sezione, un giudizio di tal fatta, lungi dal configurarsi come un giudizio di ottemperanza nel senso amministrativistico conosciuto (e, cioè, quello di permettere alla parte risultata vittoriosa di dare esecuzione a una sentenza nel processo amministrativo, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente), va inteso come un giudizio nel quale viene chiesto al massimo organo di giustizia sportiva di fissare le modalità di esecuzione delle proprie decisioni. E tanto è ammissibile, secondo il Collegio, in forza del richiamo che l'art. 2, comma 6, del CGS del CONI fa al processo civile; le norme che governano il processo civile sono contenute nel Codice di procedura civile, ove si rinviene l'art. 612 (c.p.c.), che impone il ricorso al giudice (dell'esecuzione) per chiedere le modalità di esecuzione della sentenza, laddove essa non sia ben chiara. Analoga disposizione si rinviene nell'art. 112, comma 5, del codice sul processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ove si legge che *“il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”*. Ciò posto, e fatta la premessa di cui innanzi, il Collegio ha ritenuto che il medesimo possa e debba dare risposte alla domanda presentata, in ragione sia della sua competenza residuale ex art. 54 CGS, sia mutuando, anche analogicamente, i principi contenuti nel codice di procedura civile e nel processo amministrativo, attesa la propria funzione nomofilattica e giustiziale. Non è, infatti, consentito al giudice, secondo l'impostazione della Sezione, limitarsi ad un *non liquet* (cfr., Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2002, n. 13469, secondo cui: *“è contraria a diritto un'eventuale decisione di non liquet, fondata sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati*

<sup>37</sup> Si richiama Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319, secondo cui, *«quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (orientamento già recepito da Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 28/2022 e 56/2020).*

*dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno”), giacché “l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una lacuna, tanto che al giudice sia impossibile decidere. L'art. 12, comma 2, delle preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un "non liquet", a causa della mancanza di norme che disciplinino la fattispecie. La regola, secondo cui l'applicazione analogica presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso, discende dal rilievo per cui, altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato. Onde, non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, ciò costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia, ai sensi dell'art. 12 preleggi” (Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 1203).*

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 58/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini**

##### **Falso innocuo e responsabilità del tesserato**

*Massima: “L'ipotesi di falso innocuo non è tipizzata nell'ordinamento sportivo. La mancanza di vantaggi per la società di appartenenza non vale a escludere la responsabilità del tesserato, né rileva ai fini della sussistenza e valutazione della gravità dell'infrazione”.*

Il Collegio, con riferimento all'unico motivo di ricorso ammissibile, si è occupato del difetto di motivazione della decisione impugnata, relativo alla determinazione della sanzione, dichiarandolo infondato.

L'intero apparato argomentativo della decisione impugnata era, infatti, incentrato sui criteri di rideterminazione della sanzione, giacché l'aspetto inerente alla sussistenza della responsabilità era già cristallizzato in virtù della decisione di primo grado, che l'odierno ricorrente non aveva sottoposto a impugnazione. Nella decisione, infatti, venivano esposte le ragioni per le quali non era stato considerato sussistente l'errore scusabile, venivano fatti rilievi riguardo al comportamento del tesserato, che a giudizio della Corte avrebbe potuto evitare l'errore con l'ausilio di altri soggetti, e veniva evidenziato che la mancanza di vantaggi per la società di appartenenza, oltre a non escludere la responsabilità del tesserato, non poteva costituire ipotesi di falso innocuo, secondo il principio di cui alla massima riportata.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 59/2023 - Pres. Palmieri, Rel. Martuccelli**

##### **Impugnabilità dei regolamenti della Lega Pallavolo Serie A**

*Massima: “Lega Pallavolo Serie A è un ente di natura privatistica, che disciplina i rapporti interni alla stessa in applicazione delle norme del codice civile che regolano i consorzi con attività esterna (artt. 2612 ss. c.c.) ed è dotata di potestà regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria al pari di qualsiasi altro consorzio, ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., con la sola peculiarità di doversi uniformare, relativamente alle attività e agli adempimenti di competenza federale indicati nello Statuto della FIPAV, ai principi emanati da quest'ultima e dal CONI. Dalla lettura dello Statuto della FIPAV si evince che molti regolamenti adottati dalla Lega riguardano esclusivamente i rapporti interni tra le società consorziate, mentre altri si occupano di*

*materie “delegate” alla Lega da parte della Federazione stessa; di tal ch  risulta evidente come gli unici regolamenti delle Leghe aventi efficacia esterna al consorzio, e non meramente interna, siano quelli relativi: (i) all’organizzazione dell’attivit  agonistica e (ii) alla promozione delle attivit  svolte dalle consorziate: tutto ci  che esula da questi due ambiti, invece, rimane un atto di autoregolamentazione della Lega stessa. La distinzione appena illustrata comporta due principali conseguenze: (a) l’inclusione nell’ordinamento sportivo dei soli regolamenti concernenti le materie delegate; (b) l’impugnabilit  degli stessi – e solo di questi – dinanzi agli organi di Giustizia sportiva”*

Massima: *“L’art. 65, comma 2, dello Statuto FIPAV, prevede che i regolamenti della Lega che hanno ad oggetto le materie “delegate” debbano essere approvati dal Consiglio Federale: sono solo questi, dunque, ad incidere su «situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale» e, in quanto tali, sono sottoposti ad un controllo di conformit  allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV da parte della Federazione;   proprio siffatta approvazione della Federazione a determinare l’effettivo ingresso di tali pattuizioni privatistiche all’interno dell’ordinamento sportivo (a differenza, quindi, dei regolamenti che esulano dalle materie delegate, i quali ne rimangono del tutto estranei). Con riguardo ai regolamenti approvati dalla Federazione sussiste, pertanto, in capo ai loro destinatari, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la legittimazione ad agire dinanzi agli organi di giustizia sportiva, che possono esercitare un vaglio di legittimit  degli stessi e ne possono decretare la nullit , l’annullamento e la disapplicazione. Diversamente, per quanto concerne i regolamenti che disciplinano i rapporti interni tra le societ  consorziate, questi sono rimessi all’autonomia privata, ovviamente nel rispetto dell’ordinamento statale: a ci  consegue che non necessitano di essere sottoposti all’approvazione della Federazione e, per l’effetto, non entrano a far parte dell’ordinamento federale. Anche in questo caso, la conseguenza   duplice: in primo luogo, la Federazione non ha il potere di pronunciare l’annullamento tout court di detti atti privatistici che attengono ad un soggetto che opera in regime di diritto privato e all’esterno della Federazione. In secondo luogo, tali regolamenti non possono essere oggetto di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non attenendo a «situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale». Il regolamento potr , se del caso e ricorrendone i presupposti, essere impugnato dalle societ  consorziate alla Lega dinanzi agli organi della competente giurisdizione ordinaria statale”.*

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il loro difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione del Regolamento Doppio Incarico emanato dalla Lega Serie A FIPAV che si occupa di disciplinare i rapporti lavorativi tra le societ  (aderenti alla Lega) e gli allenatori di Serie A, in quanto lo stesso non ha ad oggetto le materie “delegate”, di cui all’art. 65, comma 4, dello Statuto FIPAV (“Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l’attivit  agonistica relativa al proprio settore, [...] sia la promozione delle attivit  svolte dalle societ  ed associazioni sportive aderenti [...]”), e dunque non   mai stato sottoposto al controllo del Consiglio Federale. Trattandosi di un atto esterno all’ordinamento federale, il Collegio di Garanzia ha ritenuto di non poter attuare «un vaglio di legittimit  del Regolamento Doppio Incarico, n  pu  decidersi in merito alla nullit , all’annullamento o alla disapplicazione dello stesso».

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 63/2023 - Pres. e Rel. Maiello**

**Notifica del ricorso ai controinteressati nell'ambito del giudizio dinnanzi la Sezione specializzata**

Massima: *“A differenza del ricorso giurisdizionale al TAR ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui espressamente è previsto l’obbligo di notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, tale obbligo non si rinviene nel procedimento sportivo innanzi a questo Collegio. Infatti, tale obbligo non risulta espressamente previsto né dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport” approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023; né all’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. Infatti, all’art. 2, comma 3, si prevede che: «Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it), a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove». L’assenza di tale obbligo è confermata dai successivi commi 2 e 3 dell’art. 3, in cui si dispone che: «Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell’art. 2 e comunque non oltre 24 ore. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo».*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 63/2023 - Pres. e Rel. Maiello**

**Non configurabilità dell’istituto del silenzio assenso nei procedimenti per il rilascio della Licenza Nazionale**

Massima: *“Il sistema delle disposizioni in materia di rilascio delle Licenze non prevede l’istituto del silenzio assenso, atteso che la fase endoprocedimentale della CO.VI.SO.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prevedono l’emanazione di un formale parere positivo o negativo sull’accertamento del possesso dei requisiti economici - finanziari e tecnici, da parte della società sportiva richiedente la Licenza, per iscriversi al campionato di calcio della categoria di riferimento”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 63/2023 - Pres. e Rel. Maiello**

**Mancato e tempestivo deposito della polizza fideiussoria a prima richiesta**

*Massima: “La fideiussione assicurativa a prima richiesta è una tipologia di polizza fideiussoria caratterizzata dalla possibilità, da parte del beneficiario, di ottenere immediatamente il rimborso spettante nel caso in cui il soggetto debitore risulti inadempiente. Il fideiussore, sia esso agenzia assicurativa oppure ente bancario, con la stipula della fideiussione a prima richiesta si impegna a garantire la copertura della somma predefinita. La finalità di tale tipologia di fideiussione assicurativa a prima richiesta è garantire un immediato risarcimento al beneficiario della polizza. Tale tipo di polizza (a prima richiesta) avviene sulla base della comunicazione (richiesta) del creditore a seguito del venir meno degli impegni assunti dal debitore, ovviando ai tempi per la definizione di eventuali contenziosi. In tal modo, il creditore viene totalmente garantito, atteso che il fideiussore non può opporre alcuna eccezione sulla regolarità o validità del rimborso pattuito, ma deve immediatamente procedere al pagamento. L’adempimento in esame non è meramente formale, ma sostanziale, essendo espressamente previsto dal Titolo I, punto, I, lettera D, punto 5), del Sistema delle Licenze 2023/2024 proprio per consentire alla CO.VI.SO.C. di effettuare i relativi controlli. Né tantomeno il Manuale delle Licenze prevede espressamente una possibilità di svincolo anche perché ogni polizza ha una sua precisa ed autonoma validità temporale volta a tutelare non il debitore (società), ma il creditore (Lega di appartenenza)”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 63/2023 - Pres. e Rel. Maiello**

**Mancato deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC<sup>38</sup>**

*Massima: “Il Titolo I, punto, I, lettera D, punto 5), del Sistema delle Licenze 2023/2024, stabilisce che la società deve «assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC (...) depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento». Ne consegue che le società di calcio hanno l’obbligo sia di «assolvere il pagamento» dei richiamati debiti, ma anche di depositare «una autocertificazione (...) attestante detto adempimento». Si evidenzia in tema che, in data 15 settembre 2020, è entrato definitivamente in vigore il decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come “Decreto Semplificazioni”). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio, Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive, etc.). Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso, in seno allo stesso*

<sup>38</sup> In termini sostanzialmente analoghi, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 75/2023 - Pres. Nunziata e Rel. Cecinelli.

art. 2, è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. Nel Sistema delle Licenze Nazionali tale autocertificazione è necessaria proprio per consentire alla CO.VI.SO.C. di effettuare con immediatezza i controlli di cui al D.P.R. n. 455/2000 che prevede, in caso di dichiarazioni false e mendaci, non solo la denuncia alla Procura della Repubblica per falso ideologico, ma anche l'immediata perdita del beneficio che il dichiarante intende conseguire con l'autocertificazione/autodichiarazione. Non si tratta, dunque, di un inadempimento di carattere meramente formale, in quanto l'omesso deposito dell'autocertificazione impedisce - o, comunque, rende maggiormente gravosa - l'attività di controllo da parte della Commissione circa l'avvenuto pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC; di talché il deposito della "autocertificazione" è uno degli adempimenti la cui mancata ottemperanza determina la non concessione della Licenza Nazionale".

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 64/2023 - Pres. Maiello, Rel. Vessichelli**

**Determinazioni delle Federazioni e discrezionalità 'amministrativa' nei procedimenti di ammissione ai campionati**

Massima: "È fuor di dubbio sia la discrezionalità della Federazione nello stabilire determinati adempimenti entro un determinato termine, suggellata di recente anche dal decreto-legge n. 75/2023, che ha ribadito i principi contenuti nella legge n. 91/1981, sia la natura perentoria dei termini previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali".

Massima: "Le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità 'amministrativa' degli organi dell'ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici".

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 66/2023 - Pres. Maiello, Rel. Cecinelli**

**Requisiti di ammissione alle competizioni e ai campionati e discrezionalità della Federazione**

Massima: "Nel contesto dell'ordinamento sportivo nazionale, le Federazioni godono di un potere ampiamente discrezionale nello stabilire i requisiti per l'ammissione alle competizioni e ai campionati; un potere connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport. Le discipline previste dalle singole Federazioni hanno la funzione di garantire con assoluta certezza le tempistiche relative all'inizio dei campionati, ed evidentemente riflettono una ratio volta a garantire le situazioni giuridiche soggettive degli interessati e dei terzi controinteressati. In ragione del loro profilo funzionale, le discipline in questione non possono che assumere il carattere di norme speciali, soggette a canoni interpretativi il più possibile tassativi, anche alla luce dell'evidente esigenza di assicurare ai soggetti interessati un eguale trattamento. Si tratta di

un inquadramento ritenuto valido tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella di questo stesso Collegio anche nell'ambito delle vicende afferenti ai campionati di calcio professionistici, nell'ambito dei quali le relative procedure concorsuali di ammissione sono dominate dalla già richiamata esigenza di assicurare la parità di trattamento, la quale implica, a sua volta, la necessità di un'interpretazione tassativa, "atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 66/2023 - Pres. Maiello, Rel. Cecinelli**

#### **Perentorietà del termine e procedure di ammissione alle competizioni e ai campionati**

Massima: "Le rationes e i principi inerenti alla certezza delle tempistiche trovano nella previsione di termini perentori per gli adempimenti richiesti ai fini degli atti da compiere nelle procedure di ammissione il loro inevitabile punto di caduta. In questa parte del tessuto normativo la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all'esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all'ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato. Conclusioni che valgono a maggior ragione in materia di rilascio di Licenze Nazionali funzionali all'ammissione ai campionati".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 67/2023 - Pres. Zimatore, Rel. del Prato**

#### **Valore probatorio del referto arbitrale<sup>39</sup>**

<sup>39</sup> Non può che rammentarsi quanto ribadito più volte dal Collegio di Garanzia dello Sport circa il valore di piena prova del referto arbitrale; invero, «i rapporti dell'arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 92/2019); ancora, «Ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., CGS della FIGC, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione 13 novembre 2017, n. 84). E ancora, «in difetto di prova idonea a confutare la ricostruzione dei fatti emergente dal referto arbitrale rimane ferma la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 giugno 2017, n. 46). Sul tema, si rimanda ulteriormente a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 28-32, nonché a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 42.

In argomento altresì, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 87/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 77/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 62/2023 - Pres. e Rel. Branca**. In quest'ultima occasione, il Collegio ha annullato la decisione di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio, così argomentando: «Quanto all'obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell'esistenza del processo e venga, altresì, messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa, laddove "si ha violazione del principio del contraddittorio [...] quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria [...]" (Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Ne consegue che, siano esse disposte d'ufficio dal giudice ovvero proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si determina, pertanto, una violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. allorché il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa o di rituale interlocuzione istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021). Orbene - atteso che, alla stregua della medesima giurisprudenza della FIGC, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare ulteriori atti istruttori "solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in

**Massima:** *“La piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale può venir meno allorché sussistano ulteriori elementi di prova idonei a contrastare le dichiarazioni dell’arbitro; di tal ch , la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede probatoria privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ci , a maggior ragione, quando la possibilit  di addivenire a una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attivit  istruttoria in capo alla Procura Federale, nonch  quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali, ma siano anche documentali”<sup>40</sup>.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 68/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Albenzio**

#### **Violazione del vincolo di giustizia<sup>41</sup>**

**Massima:** *“La clausola compromissoria, che prevede di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale devolvendola Giudice Ordinario,   elusiva del c.d. vincolo di giustizia, contravvenendo ai principi dell’Ordinamento Federale e, in particolare, all’art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato Clausola Compromissoria, in cui si legge che «gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva cos  come disciplinata dall’ordinamento sportivo». La*

---

quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti” (*decisione n. 55/CGA/2020-2021/A*) - nella vicenda in esame, viene in rilievo l’articolo 62, comma 2, che espressamente prevede che “i procedimenti relativi ... alla regolarit  del campo da gioco ... si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonch  di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati”; nonch  l’art. 57 CGS FIGC: “Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell’ordinamento statale”. Nello specifico, e con riferimento ai giudizi che si svolgono in relazione al contenuto di un referto arbitrale e, dunque, che sono condizionati dalla sua efficacia probatoria,   stato ritenuto dall’odierno Collegio (*decisione n. 12/2019*) che, dal tenore letterale della disposizione di cui all’art. 61 CGS FIGC, “si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilit  che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ci  a maggior ragione, come nel caso in questione, quando la possibilit  di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attivit  istruttoria in capo alla Procura Federale e - per di pi  - quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali, ma siano anche documentali, come, appunto, il referto ospedaliero” (*nella fattispecie, si discorreva di un’aggressione subita dall’arbitro ed in cui la Corte Federale aveva disposto un supplemento di indagine da compiere da parte della Procura Federale*). Tuttavia, la possibilit  che i giudici sportivi hanno di sentire l’arbitro sui fatti occorsi durante una gara, non solo non pu  spingersi sino a pretermettere quanto contenuto nel referto, ma neppure pu  giungere a fondare la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’arbitro medesimo fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio. In argomento, la Seconda Sezione del Collegio ha, invero, affermato che “La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto soltanto dalla decisione, pubblicata il 16 marzo 2016, e ha potuto ottenere la nota contenente le predette dichiarazioni rilasciate telefonicamente dall’arbitro - della cui paternit , per inciso,   perfino legittimo dubitare, mancando una sottoscrizione del presunto autore - soltanto in data 25 marzo 2016. Ritiene il Collegio che la procedura seguita dalla Corte Sportiva di Appello si collochi al di fuori e in violazione delle pi  elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata” (*decisione 31 maggio 2016, n. 23*). E nel caso sottoposto all’odierno vaglio del Collegio, a seguito della pur legittima audizione in camera di consiglio dell’arbitro, non   stata garantita la possibilit  di un confronto processuale tra le parti su tale emergenza istruttoria; tanto pi  considerando che nel procedimento de quo vi   solo il referto di gara e non sussiste nessuna rettifica, avendo l’arbitro stesso, come si evince dagli atti, comunque confermato il proprio referto”.

<sup>40</sup> Richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione 11 febbraio 2019, n. 12.

<sup>41</sup> Si veda, in particolare, oltre al parere n. 3/2015 espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, la decisione della Sez. I, 9 luglio 2020, n. 31: *«L’accettazione delle regole statutarie della Federazione sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, in virt  della clausola compromissoria attraverso la quale i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attivit  agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva».*

*violazione dell'obbligo di cui trattasi deve intendersi realizzata sin dal momento della stipulazione della clausola compromissoria, che costituisce il primo gradino della infrazione, la cui gravità si acuisce, ovviamente, con le eventuali successive iniziative (quale la proposizione dell'azione giudiziaria dinanzi al Giudice Ordinario)".*

La Seconda Sezione ha respinto il ricorso volto all'annullamento della decisione della Corte di Appello Federale della FIGC che aveva confermato la responsabilità disciplinare per aver *"sottoscritto un accordo economico contenente una clausola compromissoria elusiva del c.d. vincolo di giustizia, proponendo di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale devolvendola al Tribunale di Prato, quindi al Giudice Ordinario, contravvenendo in tal modo ai principi dell'Ordinamento Federale e, in particolare, all'art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI"*.

Il Collegio ha condiviso, inoltre, l'interpretazione data dai giudici di merito all'art. 34 CGS FIGC che stabilisce, al primo comma, che: *"I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche"*; il terzo comma della norma così dispone: *"Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio"*. A detta del Collegio la *ratio* della norma – con funzione di chiusura del sistema – consiste nella tutela dell'autonomia del processo sportivo, assicurata dalla sanzione prevista per il comportamento posto in essere dal tesserato in contrasto con essa.

Il Collegio ha nondimeno notato come il minimo edittale per le violazioni di tal fatta sia opinabile dal punto di vista della proporzionalità: *«Il principio di "proporzionalità" delle sanzioni costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, come sancito sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e come interpretato dalla giurisprudenza delle relative Corti (si veda, Corte Giustizia Unione Europea, 24 febbraio 2022, C-452/20; 26 novembre 2015, C-487/14; CEDU 26 febbraio 2009, Grifhorst c. France; 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri c. Italia; oltre che Cass., ord. 11/05/2022, n. 14908). Per questa ragione, pur non sussistendo – ripetesi – potestà alcuna in capo a questo Collegio per disattendere la chiara disposizione normativa, si ritiene doveroso segnalare quanto sopra alla Giunta del CONI, perché verifichi, nell'ambito delle sue competenze, l'opportunità di invitare i competenti organi della FIGC affinché vogliano valutare la congruità della misura della sanzione minima edittale prevista dal combinato disposto degli articoli 30 Statuto Federale e 34 CGS, tenendo conto della effettiva efficacia o meno di eventuali clausole volte ad escludere o limitare in astratto il vincolo di giustizia sportiva, non seguite da concreta applicazione»*.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 69/2023 - Pres. Branca, Rel. Floreani**

**Vizio di costituzione dell'organo giudicante a causa della intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati**

Massima: *“Secondo un principio invalso nella giustizia ordinaria, il vizio insanabile di costituzione del giudice, determinante la nullità prevista dall'art. 158 c.p.c., si verifica solo laddove vi sia un'alterazione strutturale, qualitativa o quantitativa, del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge (cfr., Cass., 15 dicembre 2022, n. 36820; SS.UU., 26 luglio 2011, n. 16246). Nella fattispecie, la sopravvenuta perdita della qualità di avvocato iscritto all'ordine professionale non risulta integrare un'assoluta inidoneità allo svolgimento dell'incarico, con riflesso sulla regolare composizione dell'organo di giustizia. Peraltro, il Codice della Giustizia Sportiva attualmente in vigore (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015) ha espressamente modificato l'art. 26, c. 2, l. e), sostituendo la dizione «da almeno cinque anni» con «per almeno cinque anni», proprio per ricomprendervi le ipotesi di cui in questa sede si discute”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 69/2023 - Pres. Branca, Rel. Floreani**

**Ricusazione e astensione del giudice e obbligo di impugnazione**

Massima: *“Il sistema della Giustizia Sportiva prevede espressamente ipotesi procedurali di ricusazione e di astensione, stabilendo che dei collegi non possa far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata; stabilisce, altresì, che la Corte d'Appello Federale giudica sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale [analoga previsione riguarda la ricusazione dei giudici sportivi (cfr., artt. 14, 25 e 26 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI)]. La regolazione di tali posizioni in capo a componenti del Collegio di Garanzia dello Sport è rimessa, invece, allo stesso organo interessato (cfr., art. 56). Da tali principi non può trarsi la conclusione secondo la quale i casi di ricusazione sono riservati al giudice superiore, atteso che questa ipotesi è prevista con riguardo ai soli componenti del giudice di primo grado, monocratico nel caso di Giudice sportivo. Poiché le norme di diritto sportivo prevedono espressamente, nell'ambito di un sistema compiuto ed esauriente, gli istituti dell'astensione e della ricusazione a garanzia dell'indipendenza del giudice, cui va aggiunta anche l'impugnabilità della decisione di mancato accoglimento della ricusazione, e non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, ne consegue che la parte che non abbia esercitato l'onere di ricusazione non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della decisione”.*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 71/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta**

**Limite dei tesseramenti annuali ai sensi dell'art. 95, comma 2, delle NOIF FIGC**

Massima: *L'art. 95, comma 2, NOIF, così come novellato nel 2020, prevede che: «Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo,*

per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione». *Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla medesima giurisprudenza federale nel senso di ritenere che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice possa tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto; ciò, con l'ulteriore precisazione che il limite di tre tesseramenti si applica solo ai calciatori professionisti, mentre per i calciatori che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non è previsto alcun limite ai tesseramenti: tale limite trova ingresso nel solo caso in cui, così come disposto dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 95 delle N.O.I.F., il calciatore dilettante si tesserava per una società professionistica (Decisione n. 108/CFA del 1° giugno 2021). La interpretazione univocamente data alla predetta disposizione, dunque, vuole che nella stessa stagione sportiva: a) i calciatori professionisti ed i giovani di serie possono tesserarsi per un massimo di tre diverse società e possono giocare in gare ufficiali soltanto per due di queste; b) i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica».*

Massima: "Ai fini dell'impiego regolare di un atleta all'interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero dei tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo. Ciò che rileva non è solo l'an, ma anche il quomodo".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 72/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta<sup>42</sup>**

#### **Responsabilità oggettiva<sup>43</sup>**

Massima: "In linea di principio, la responsabilità oggettiva della società, pur prescindendo dal requisito soggettivo della colpa o del dolo, non può essere valutata in maniera astratta senza considerare elementi eteroclitici che incidono in maniera significativa sulla ascrizione della medesima responsabilità, come, ad esempio, il fatto del terzo".

Il Collegio di Garanzia ha riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza del "fatto del terzo" tale da non configurare la responsabilità oggettiva della società, atteso che vi era stato un errore informatico della Federazione di appartenenza, che aveva erroneamente qualificato un atleta come un dirigente.

---

<sup>42</sup> Richiama Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152: «La responsabilità oggettiva può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole».

<sup>43</sup> In argomento, si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 67-68.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 74/2023 - Pres. e Rel. Nunziata**

**Principi generali in tema di ammissione ai campionati<sup>44</sup>**

Massima: *“Le Federazioni godono di un potere ampiamente discrezionale nello stabilire i requisiti per l’ammissione alle competizioni e ai campionati; un potere connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport”<sup>45</sup>.*

Massima: *“La funzione delle discipline poste dalle Federazioni è quella di assicurare tempistiche certe in relazione all’inizio dei campionati oltre che di garantire le situazioni giuridiche soggettive degli interessati e dei terzi controinteressati. Si tratta, di conseguenza, di norme speciali, soggette ad interpretazioni il più possibile tassative anche alla luce dell’evidente esigenza di assicurare ai soggetti interessati un eguale trattamento. Un inquadramento abbracciato tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella di questo stesso Collegio, anche nell’ambito delle vicende relative ai campionati di calcio professionistici, rispetto ai quali le relative procedure concorsuali di ammissione agli stessi sono dominate dalla già richiamata esigenza di assicurare la parità di trattamento, la quale implica, a sua volta, la necessità di un’interpretazione tassativa, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società”<sup>46</sup>.*

Massima: *“L’intero discorso afferente alla ratio di queste discipline trova il proprio punto di caduta nella previsione di termini perentori per gli adempimenti richiesti ai fini degli atti da compiere nelle procedure di ammissione: in questo settore normativo, la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato”<sup>47</sup>.*

Massima: *“In materia di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati, risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della società, dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario e, dunque, evitare che al campionato si iscrivano società non effettivamente legittimate a partecipare”<sup>48</sup>.*

<sup>44</sup> Si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 47 ss.

<sup>45</sup> Si vedano, in tal senso, fra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato n. 1257 del 1998, n. 6083 del 2006 e, più di recente, n. 4001 del 2021, nonché Cass. civ., Sez. un., n. 46 del 2000.

<sup>46</sup> In questi termini, le decisioni del Consiglio di Stato n. 2546 del 2001, n. 5025 del 2004, n. 6083 del 2006 e n. 4031 del 2014, nonché dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 34 del 2014 e del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., n. 60 del 2015.

<sup>47</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., n. 45/2018.

<sup>48</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021

Massima: *“In materia di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati, è improprio il richiamo all’istituto del soccorso istruttorio, anche e soprattutto alla luce del carattere di specialità delle norme in questione. In tale ambito, è stato ampiamente affermato come non possa farsi utilizzo del c.d. soccorso istruttorio, parimenti invocato dal Carpi. Infatti, in via generale, il suddetto istituto è applicabile solo nel caso di procedimenti in cui la valutazione incide direttamente sulla sola sfera giuridica del singolo, non essendo la sua posizione sottoposta ad un giudizio comparativo con altri soggetti, mentre incontra un limite esterno al suo funzionamento nel principio antagonista della par condicio (da ultimo, Tar Lazio, sez. III bis, 30 giugno 2021, n. 7731). In conclusione, la disciplina speciale non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti richiesti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate: ammettere alla competizione chi non ha rispettato i termini normativamente prescritti lederebbe la posizione di altro sodalizio calcistico che si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni dettate”<sup>49</sup>.*

Massima: *“In materia di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati, non vi è alcuna disposizione che contempra il principio della regolarizzazione della documentazione”<sup>50</sup>.*

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 76/2023 - Pres. Zimatore, Rel. di Majò**

##### **Ambito di applicazione soggettiva del Codice di Giustizia FIGC**

Massima: *“In virtù dell’art. 2, comma 2, CGS FIGC, l’applicazione del Codice è estesa anche ai soggetti i quali, seppur non tesserati, svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.*

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 78/2023 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli**

##### **Compensazione dei debiti IRPEF e responsabilità disciplinare nell’ordinamento della FIGC**

Massima: *“La validità e l’attuazione della compensazione “orizzontale” sono subordinate ad un preciso comportamento positivo del contribuente, senza il quale la stessa non può dirsi perfezionata: il contribuente è, infatti, tenuto a manifestare espressamente la volontà di compensare i propri crediti e debiti, mediante apposita presentazione di un modello F24, che dovrà essere presentato, pur essendo questo “a saldo zero”. Ne consegue che gli effetti della compensazione si considerano perfezionati solo al momento della presentazione del modello, ossia dell’effettuazione della delega di pagamento, compilata ed inviata telematicamente in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore”.*

<sup>49</sup> Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 45/2018; n. 67/2017; Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 31/2016; n. 38/2016; nonché Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031 e Collegio di Garanzia, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 58/2021.

<sup>50</sup> Cons. di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006 e Cons. di Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031.

Nella decisione in esame, il Collegio di Garanzia è stato chiamato a pronunciarsi sulla tempestività o meno del pagamento effettuato da una società mediante presentazione di un apposito modello F24 “a saldo zero”, volto a realizzare, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, una compensazione dei propri debiti e crediti. Al fine di dirimere la questione, la Seconda Sezione si è soffermata sulla distinzione tra compensazione verticale e orizzontale.

Più nello specifico, la compensazione "verticale" (o interna) viene attuata nell'ambito della medesima tipologia di imposta, relativamente alla quale il contribuente ha la possibilità di utilizzare gli importi a credito in diminuzione degli importi a debito. La peculiarità di tale forma di compensazione consiste nel fatto che essa opera automaticamente, senza cioè che sia necessaria alcuna specifica condotta di natura documentale da parte del contribuente.

Differente è, invece, la natura della compensazione "orizzontale" (o esterna), che si ha quando il contribuente sceglie di utilizzare gli importi a credito in compensazione di debiti relativi ad imposte diverse; tale istituto in esame è espressamente e dettagliatamente regolato da un'ampia normativa di settore, che ne disciplina in particolar modo i presupposti e le modalità di attuazione. La principale fonte normativa è rappresentata specificamente dal D. Lgs. 241/97, dal quale è possibile evincere come - a differenza di quanto accade in caso di compensazione "verticale" - la compensazione "orizzontale" sia incentrata su di una manifestazione esplicita di volontà da parte del contribuente (che si realizza, nello specifico, nella presentazione in via telematica di un modello F24); espressa e tipica manifestazione di volontà, che rappresenta a tutti gli effetti un elemento costitutivo della fattispecie. Ne consegue che la compensazione orizzontale si considera perfezionata solo al momento della presentazione del modello.

Posto che il caso concreto sottoposto all’esame della Seconda Sezione è riconducibile a un’ipotesi di compensazione orizzontale – che dunque non opera automaticamente – e che il modello F24 era stato presentato tardivamente, il Collegio ha considerato tardivo il pagamento, con conseguente decadenza della società dal beneficio della rateazione, di cui al comma 160 dell’art. 1, L. n. 197/2022, con la conseguenza che la stessa risulta insolvente rispetto al debito delle ritenute IRPEF oggetto di causa.

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 80/2023 - Pres. D’Alessio, Rel. Serio**

##### **Termine per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia e stabilità dei rapporti disciplinati dall’ordinamento sportivo**

Massima: *“Il rispetto del termine dei 30 giorni per la proposizione dei ricorsi - quando gli stessi non hanno per oggetto decisioni degli organi della giustizia sportiva - è dettato dalle esigenze di stabilità e certezza di un ordinamento autonomo quale quello sportivo; diversamente, il mancato rispetto del termine rischierebbe di aprire la strada, anche a distanza di oltre un decennio, a situazioni conflittuali che non giovano all’ordinato assetto dei rapporti governati da quell’ordinamento”.*

La prima questione affrontata dal Collegio verteva sull’eccezione di decadenza formulata dalla resistente con riferimento alla disposizione dell’art. 59 CGS, secondo cui *“Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”.*

Nel caso di specie, si trattava di individuare l'atto impugnabile contrario agli interessi del ricorrente. In particolare, la Quarta Sezione ha ritenuto di individuare tale atto nella corrispondenza, avvenuta tra le parti, e, nello specifico, nella risposta fornita dalla Lega all'intimazione del Fallimento, veicolata attraverso una figura professionale deputata a portare all'esterno la volontà dell'organo competente a formarla in via definitiva, in quanto avente tanto i requisiti sostanziali, quanto quello pubblicitario (la trasmissione attraverso un mezzo legalmente riconosciuto) idoneo a garantire la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario e, conseguentemente, capace di assicurare l'utile decorso del termine per l'impugnazione, in effetti mancata, con la conseguenziale decadenza.

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 80/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio**

**Contributo economico c.d. "paracadute", di cui all'art. 19, Regolamento-Statuto di Lega di Serie A**

Massima: *"Il sistema mutualistico mira nella sua essenza a proteggere le società la cui posizione sportiva si sia deteriorata. La costituzione di un fondo ricavato dai proventi della disposizione dei diritti radiotelevisivi assolve razionalmente questa funzione. Essa, a propria volta, può dirsi pienamente realizzata dal punto di vista soggettivo del beneficiario, dalla concreta erogazione della somma di sua spettanza secondo i criteri assemblearmente approvati. E poiché l'intera costruzione del sistema mutualistico trova il proprio perno nella logica deliberativa propria degli organi collegiali, l'Assemblea della Lega, la semplice circostanza che il caso di cui oggi - dopo 12 anni - non sia stato contemplato o, comunque, non lo sia stato nel modo postulato dal ricorrente, priva la relativa pretesa dell'unica possibile piattaforma costitutiva".*

**Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 81/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro**

**Art. 1, co. 9, del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti FIP s.s. 2022/2023 e nozione di "debiti scaduti"**

Massima: *"La norma di cui all'art. 1, co. 9, del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti s.s. 2022/2023 è espressione della chiara volontà del legislatore federale di considerare debiti scaduti verso i tesserati non solo i debiti scaduti al 30 aprile 2022, ma anche i lodi esecutivi alla data del successivo 30 giugno 2022 (per obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022). Tale volontà normativa può, in particolare, ricavarsi dall'affermazione del principio fondamentale secondo cui le società devono avere adempiuto entro il 30 aprile 2022 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, compreso il Fondo Accantonamento Fine Carriera, e all'utilizzo di successive espressioni con le quali si è inteso "ampliare" la nozione di debiti scaduti".*

Il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 9, del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti s.s. 2022/2023, che stabiliva che le società sportive devono aver adempiuto entro il 30 aprile 2022 a tutti gli obblighi verso i tesserati, incluso il Fondo Accantonamento Fine Carriera. Il dibattito si concentrava su un debito verso un tesserato, riconosciuto da una sentenza arbitrale FIBA-BAT emessa il 25 ottobre 2022, oltre la data del 30 giugno 2022.

Ad avviso del ricorrente, il debito in oggetto non poteva essere considerato "scaduto". La Quarta Sezione ha ritenuto, al contrario, che la norma include non solo i debiti scaduti al 30 aprile 2022, ma anche i lodi esecutivi alla data del 30 giugno 2022, per obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022.

Alla luce di tale lettura della disposizione, la Quarta Sezione ha, dunque, confermato la decisione dei giudici endofederali, che hanno ritenuto il debito rilevante ai fini della prescritta dichiarazione per l'ammissione al campionato in quanto «*sorto e riconosciuto in un momento ben precedente*» alla stessa dichiarazione. Secondo il Collegio, la norma mirava ad assicurare che l'ammissione al campionato fosse riservata esclusivamente alle società che non avessero pendenze debitorie nei confronti dei propri tesserati.

Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancanza di prova di un accordo stipulato nel novembre 2019, ma è stato respinto in quanto non riproposto nel giudizio di appello.

Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente aveva chiesto, invece, l'annullamento con rinvio della decisione, sostenendo l'errata qualificazione della condotta a lui imputata quale frode sportiva.

Anche in tal caso il Collegio si è uniformato alla decisione della CFA, che, per come si presentava, ha giustamente qualificato l'azione come frode sportiva.

Infine, si è chiarito che il requisito del rapporto Ricavi/Indebitamento è diverso dall'obbligo di adempiere agli obblighi verso i tesserati e che le affermazioni del ricorrente circa una sua mancata, effettiva conoscenza dell'esistenza del debito in questione non possono avere rilievo nel giudizio, avendo comunque egli, nella veste di rappresentante legale della società, sottoscritto una dichiarazione risultata poi falsa, che ha, quindi, determinato a suo carico la sanzione oggetto della impugnazione, peraltro, irrogata nella misura edittale minima.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 85/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta**

#### **Principio di legalità formale<sup>51</sup>**

*Massima: "Allorché i codici di giustizia sportiva o i regolamenti delle singole Federazioni forniscano, mediante l'istituto della tipizzazione, sanzione precisa a condotta precisa ed individuata, non è consentito di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni medesime che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati, i cui esiti dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (applicabile anche al giudizio civile in virtù della giurisprudenza di legittimità e, per tale via, anche al giudizio sportivo) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Pertanto, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per*

---

<sup>51</sup> Richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2022 e 34/2022 (in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, pp. 32-33), nonché Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisioni n. 23/2021 (in *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, pp. 28-32) e n. 15/2017.

quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 86/2023 – Pres. Zimatore, Rel. Fasano**

#### **Ammissibilità della contestazione alternativa nell'atto di deferimento**

*Massima:* "Si applica anche al processo sportivo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il metodo della contestazione alternativa non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria"<sup>52</sup>.

Nel caso di specie, il Collegio di Garanzia dello Sport ha negato la sussistenza di una violazione dell'art. 125 CGS dinanzi a un atto di deferimento in cui la Procura non aveva indicato la specifica violazione dell'art. 30 CGS, ossia se si contestasse la commissione dell'illecito, di cui al comma 1, o l'omissione di denuncia, di cui al comma 7.

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 89/2023 - Pres. Branca, Rel. Maietta**

#### **Effetti del deposito dell'atto di tesseramento FIGC in ambito dilettantistico e sorti della revoca del tesseramento**

*Massima:* "L'art. 39, comma 2, ult. cpv, e comma 3, delle NOIF dispone che «Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento ... L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento...». Le stesse NOIF, all'art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi) «ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento». Da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che, in caso di mero errore ed integrazione della modulistica, è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi. È evidente, dunque, che il principio dell'art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed

<sup>52</sup> Il riferimento è a Cass., Sez. V, sentenza n. 27930 del 1° luglio 2020.

Si richiama anche quanto precisato dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, nella decisione del 3 maggio 2018, n. 23: «Per principio generale, sancito in ambito penale ed estendibile al giudizio sportivo, l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa».

*invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile. Tanto è confermato dai più basilari principi che governano l'azione amministrativa in merito al c.d. affidamento, che, coniugati con le riportate regole delle NOIF, inducono a ritenere che fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell'organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita”.*

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 92/2023 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro**

#### **Sul contributo solidaristico, a carico delle neoretrocesse in Serie B c.d. paracadute<sup>53</sup>**

Massima: *“Il “Contributo solidaristico, a carico delle neo retrocesse in Serie B”, è disciplinato dall’art. 3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della LNPA, il quale dispone, al comma 1, che: «Ciascuna società*

---

<sup>53</sup> Sulla legittimità del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B, si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 87/2019. Invero, come precedentemente affermato dallo stesso Collegio di Garanzia (Sezione IV, decisione n. 63/2017), il “contributo di solidarietà promozione” (ora art. 1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B) risponde a un’evidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti televisivi, un onere mirante all’innalzamento del livello competitivo del Campionato dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore. Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo. Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato. Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche. Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volta, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato, conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza. In tal guisa, le Sezioni Unite avevano ritenuto che i principi indicati debbano essere confermati anche con riferimento al “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B. Anche il contributo in questione, determinato sulla base dell’importo percepito dalle neoretrocesse a titolo di “paracadute” dalla LNPA, può farsi rientrare, infatti, fra quelle disposizioni che la Lega di B, con il consenso dei suoi associati, ha inteso dettare per assicurare una migliore distribuzione di risorse fra le squadre iscritte al Campionato di B, nella specie facendone carico alle società che, per aver militato nella precedente stagione nella massima Serie, hanno ottenuto dalla Lega di A consistenti importi a titolo di “paracadute”. Si tratta, quindi, di una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B. Il contributo solidaristico a carico delle neoretrocesse, pertanto, determina un onere patrimoniale a carico di determinate società (le neo retrocesse dalla A) che hanno ottenuto, a seguito della loro retrocessione, un consistente contributo dalla Lega di A, e che sono (per questo) chiamate ad una maggiore contribuzione al momento della loro adesione alla Lega di B, al fine di assicurare maggiori risorse al complesso delle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Tale contributo non può ritenersi, peraltro, eccessivo nella sua misura (il 20% di quanto percepito a titolo di contributo “paracadute”) e non è affatto privo di giustificazione, come si è accennato, sul piano della causa del contratto associativo.

che, in virtù della effettiva partecipazione al Campionato di Serie B a seguito di retrocessione dal Campionato di Serie A (Retrocesse), abbia titolo per ricevere dalla LNPA il contributo per la retrocessione o altra erogazione derivante dalla retrocessione dalla Serie A alla Serie B (“Contributo Paracadute”) sarà obbligata a corrispondere alla Lega il 10% del corrispettivo totale del Contributo Paracadute (“Solidarietà Retrocesse”) da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del “Contributo Paracadute”. Sono escluse dalla ripartizione della “Solidarietà Retrocesse” le Retrocesse che, per qualsiasi ragione, non abbiano maturato il diritto a percepire il Contributo Paracadute». *L’art. 7 del Capo II del citato Codice di Autoregolamentazione fissa, poi, i criteri di ripartizione del contributo di solidarietà in parola stabilendo, al riguardo, che: «La Solidarietà Retrocesse sarà versata dalle Retrocesse alla Lega entro 90 (novanta) giorni dall’effettiva erogazione del Contributo Paracadute o di quota dello stesso proporzionalmente all’importo erogato», prevedendo al contempo che, in caso di omesso versamento, la Lega possa trattenere il relativo importo operando quale stanza di compensazione rispetto ad eventuali crediti della Retrocessa e, ove ciò non sia possibile, il mancato pagamento del contributo di solidarietà comporti il diniego del rilascio della Licenza Nazionale nella stagione sportiva successiva e la segnalazione del fatto alla Procura Federale per le correlate responsabilità disciplinari. Il contributo di solidarietà in questione rappresenta una forma di solidarietà interna tra le associate della LNPA che, unitamente agli altri contributi solidaristici, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse tra le predette associate e, dunque, un maggiore equilibrio competitivo del Campionato di Serie B. La finalità di assicurare l’equilibrio competitivo tra le squadre partecipanti ai campionati italiani rappresenta la ratio principale del D.lgs. n. 9/2008, attuativo della legge delega n. 106/2007, che, nell’abrogare la previgente disciplina contenuta nella L. n. 78/1999, ha optato per il sistema della vendita centralizzata in luogo della vendita individuale dei diritti televisivi. Alla suddetta finalità si correla quella della ‘mutualità’, sancita dall’art. 1, comma 2, lett. h, della legge delega n. 106/2007, che, infatti, include, tra i principi dettati al Governo per l’esercizio della delega, quello della «destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema», che il legislatore delegato ha inteso perseguire incidendo sulla regolamentazione dei criteri di riparto dei proventi derivanti dalla vendita centralizzata. La nozione di mutualità è impiegata dal legislatore nella duplice accezione della c.d. ‘mutualità generale’ e della ‘mutualità per le categorie inferiori’. Quest’ultima - denominata nella prassi ‘mutualità indiretta’ per distinguerla dalla cosiddetta ‘mutualità diretta’, che è quella erogata direttamente dalla LNPA alle società che perdono il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A, mediante il c.d. paracadute - originariamente disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 9/2008 e comprendente le somme erogate dalla Lega calcio di Serie A alle Serie minori, per essere poi da queste redistribuite tra le proprie associate, è stata abrogata per effetto dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, la cui entrata in vigore è stata postergata al 1° luglio 2017 dall’art. 11, comma 2-bis, del c.d. decreto milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in l. 27 febbraio 2017, n. 19). La mutualità generale, disciplinata dall’art. 22 del d.lgs. n. 9/2008, è stata, d’altra parte, anch’essa modificata dalla citata legge n. 225/2016, che ne ha ristretto l’ambito applicativo al solo settore del calcio, rispetto alle intenzioni originarie del legislatore,*

dirette, invece, a beneficiare anche discipline sportive diverse da quelle calcistiche. L'intervenuta modifica dell'art. 22 è stata nel segno, infatti, da un lato, di aumentare sensibilmente la quota destinata alla mutualità generale (dalla originaria misura fissata alla quota pari ad almeno il 4% alla misura del 10%) e di restringere, dall'altro, il soggetto onerato alla sola Lega di Serie A e la platea dei beneficiari ai soli attori del mondo del calcio, secondo criteri di ripartizione che prevedono la destinazione delle somme a titolo di mutualità nella misura del 6% alla LNPA, nella misura del 2% alla Lega Pro, e nella misura dell'1% ciascuno alla LND e alla FIGC. L'interrelazione tra mutualità e riparto dei proventi della negoziazione dei diritti audiovisivi è accentuata, peraltro, dalla scelta, operata dal legislatore all'art. 21 del d.lgs. n. 9/2008, e confermata nel nuovo testo dell'art. 26, come da ultimo modificato dalla L. n. 205/2017, di subordinare la ripartizione delle risorse da parte della Lega alle proprie associate alla previa deduzione delle quote da versare a titolo di mutualità. Sebbene, dunque, il soggetto oggi onerato della mutualità sia la sola LNPA, ciò non priva di valore universale la nozione di mutualità nel sistema calcio, che risulta, quindi, applicabile in genere a tutte le squadre economicamente più forti, a vantaggio di quelle più deboli, al fine di assicurare l'equilibrio competitivo dei campionati".

#### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 96/2023 - Pres. e Rel. D'Alessio**

##### **Regola del "più probabile che non" e standard probatorio nell'accertamento di violazioni disciplinari<sup>54</sup>**

Massima: "Lo standard probatorio richiesto per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento di ogni ragionevole dubbio circa la sua responsabilità, ma la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta anche utilizzando la regola del "più probabile che non". La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI".

Il ricorso, presentato da un tesserato in proprio e in quanto rappresentante di una Società Sportiva Dilettantistica, contro le sanzioni loro inflitte, è stato dichiarato in gran parte inammissibile per aver proposto una mera rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, in violazione di quanto statuito dall'art. 54 CGS.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha poi sostenuto che la Corte Federale non poteva sanzionare lui e l'Associazione ritenendo sussistente la loro responsabilità attraverso il canone del "più probabile che non", ponendosi tale metodo di giudizio in contrasto con l'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, con l'art. 45 dello Statuto FIT, con l'art. 115 c.p.c. e con l'art. 9, comma 5, del Codice di Giustizia, secondo il

---

<sup>54</sup> In argomento, cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 31 e pp. 63-66, nonché *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 39.

quale i mezzi istruttori (e dunque le prove) devono essere “*sufficienti per la giusta decisione*”. La Quarta Sezione ha dichiarato tale motivo di ricorso infondato, per il principio di cui alla massima riportata.

A giudizio della Quarta Sezione, infatti, per giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia, lo *standard* probatorio richiesto per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento di ogni ragionevole dubbio circa la sua responsabilità, ma la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta anche utilizzando la regola del “*più probabile che non*” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 65 del 2018). Si è, in particolare, sostenuto che, nei procedimenti di giustizia sportiva, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può non raggiungere l'assoluta certezza della commissione dell'illecito e si può attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Il valore probatorio viene, quindi, valutato in misura diversa da quanto avviene nel giudizio penale, nel quale l'art. 533 c.p.p. legittima la condanna solo quando l'imputato risulti colpevole “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”.

La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 93 del 2017).

Facendo riferimento al principio di valutazione probatoria previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping (e agli standard probatori utilizzati nel giudizio civile, nel quale sono normalmente utilizzate le regole del “*più probabile che non*” e della “*preponderanza dell'evidenza*”), si è, quindi, affermato che, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un “*confortevole convincimento*” e che, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che può essere comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 93 del 2017, n. 6 e n. 34 del 2016).

La medesima Sezione ha più volte aderito a tale orientamento, ritenendo ammissibile un metodo probatorio basato su indizi gravi, precisi e concordanti che conducono ad “*un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito*” (Sezione IV, n. 69 del 2017; n. 50 del 2016).

### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 98/2023 - Pres. Palmieri, Rel. Branca**

#### **Principio di alterità del giudice del rinvio**

Massima: *Il principio generale che ispira e regola il rinvio “ad altra sezione” dello stesso organo giudicante o “ad altro organo giudicante” nel caso di annullamento/cassazione di una pronunzia, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., è quello dell'alterità del giudice, in funzione dell'imparzialità del giudizio. Tali principi sono stati recepiti, anche*



*nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dall'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, ove si rinviene l'espressa indicazione normativa secondo cui, a seguito del rinvio, l'organo di giustizia federale deve pronunciarsi in diversa composizione. Invero, l'annullamento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia riguarda, oltre all'enunciazione del c.d. principio di diritto, anche una duplice statuizione di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'organo di giustizia sportiva federale competente davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (Corte Federale di Appello ovvero Corte Sportiva di Appello), e di alterità del giudice rispetto alla composizione del collegio giudicante che ha pronunciato il provvedimento cassato. Detto principio deve, tuttavia, ritenersi rispettato mediante l'astensione del presidente, già estensore della decisione oggetto di rinvio, e l'integrazione del collegio con l'unico componente supplente allorché l'organo federale a cui si è rinviato presenti un organico estremamente limitato, essendo esclusa la possibilità di far ricorso al meccanismo della cooptazione con altri componenti di altra Sezione della Corte di Appello (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. consultiva, parere n. 3/2018) e non essendo predicabile la nomina, da parte del Consiglio Federale, di ulteriori 3 componenti ad hoc per decidere la questione in sede di rinvio".*

#### 4. Pareri

##### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 1/2023 - Pres. Zambrano, Rel. San Mauro**

##### **Procedura di cooptazione e garanzia della rappresentanza di genere ai sensi dell'art. 5.5 dei Principi Fondamentali delle FSN e DSA**

*Massima: "L'art 5.5 dei Principi fondamentali delle FSN e DSA, ove impone che gli Statuti «devono garantire» la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi, non lascia spazio a meccanismi di definizione dell'elettorato passivo degli organi in questione che siano "impermeabili" al recepimento dell'affermato principio di democrazia interna a base personale; di tal ch , anche nei casi di necessit  di porre in essere il meccanismo della cooptazione nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio, gli Statuti devono aver riguardo alla citata rappresentativit  di genere, divenuta ormai da tempo cogente non solo in ambito sportivo, contenuta nei Principi Fondamentali rappresentanti fonte generale di rango sovraordinato rispetto alle norme statutarie".*

##### **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 2/2023 - Pres. e Rel. Zambrano**

##### **Sulla portata dell'esclusione del diritto di voto in assemblea per i minori**

*Massima: "La regola che lega alla maggiore et  l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di categoria, prevista dall'art. 5.1.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, ma anche dall'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR,   tesa unicamente a individuare nel soggetto maggiore di et  colui che   legittimato ad esprimere il voto; il richiamo alla maggiore et  si atteggia esclusivamente come un vero e proprio requisito minimo che non sopprime, tuttavia, l'esercizio del diritto di voto da parte del genitore esercente la responsabilit  genitoriale, in quanto soggetto che adempie ad una funzione sostitutiva, agendo quale rappresentante del figlio e compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei suoi confronti".*

La Sezione Consultiva   stata chiamata a pronunciarsi sulla posizione del socio minorenne all'interno di una ASD, specie in relazione all'esercizio del diritto di voto. Tale esclusione, alla luce di quanto previsto dalla lettera c), comma 8, dell'art. 148 TUIR e dall'art. 5 dei Principi Fondamentali del CONI per gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali,   ampiamente diffusa negli statuti societari.

La questione   capire se essa si ponga o meno in contrasto sia con quanto stabilito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/2028, che, in tal senso, si allinea a Cass. 23228/2017, ritenendo – a salvaguardia del principio di democraticit  – giuridicamente non corretta l'esclusione dei minori, "posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale", sia con la nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 6 febbraio 2019.

Secondo la Sezione Consultiva, appare scorretto e prodotto di una interpretazione meramente letterale far dipendere dalla previsione di cui all'art. 5.1.4 Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA la regola generale su cui poggerebbe l'esclusione del minore di et ; il riferimento alla maggiore et  l  previsto deve, invero, essere correttamente inteso, giacch  esso sembra operare, pi  che come limite, come una sorta di requisito minimo che, per un verso, non esclude l'adozione di altre soluzioni e, per l'altro, intende unicamente

dire che per votare è necessaria la maggiore età. A tale proposito, il Collegio ha precisato che il legislatore dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, in altri termini, soltanto chiede che, tenuto appunto conto delle competenze assembleari, le decisioni siano assunte da un soggetto che abbia la maggiore età (sia esso l'atleta o chi lo rappresenta).

Sullo sfondo – ed è aspetto su cui il legislatore sportivo non interviene espressamente, ma che alla luce dei principi generali non può disconoscersi – è la configurabilità, per un verso, di un mero diritto di partecipazione senza voto del minore, quale diritto che discende dallo *status* di associato che si acquista con l'atto di tesseramento e, per l'altro, della possibilità di intervento con voto da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Sul punto, la Sezione Consultiva ha svolto le considerazioni che seguono.

Occorre considerare che il tesseramento è l'atto con il quale il minore, a mezzo del genitore, “conclude” il contratto associativo. Che si tratti di attività di ordinaria amministrazione non pare sia revocabile in dubbio e ne è prova (con i limiti di cui si è detto) la conclusione cui giunge lo stesso legislatore della riforma, allorché stabilisce che la richiesta può essere avanzata disgiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Orbene, a prescindere dal momento “costitutivo” del rapporto, non v'è dubbio che il tesseramento determini la nascita di una serie di diritti espressione dello *status* di associato.

L'ingresso del minore in una associazione porta con sé il riconoscimento della titolarità di una serie di diritti, tra cui sicuramente fruire di tutte le attività e le iniziative sportive, compresa quella di partecipare alle assemblee. Inevitabilmente più complesso il discorso sull'esercizio del diritto di voto. Con il voto l'associato tutela i propri interessi ed è, altresì, in grado di effettuare scelte che condizionano la vita dell'ente. Del tutto conseguenziale, dunque, ritenere che possa esercitare il diritto di voto esclusivamente il socio maggiore di età.

Ciò premesso, il Collegio ha, tuttavia, evidenziato che il limite derivante dal riferimento alla maggiore età, che compare sia nella previsione di cui all'art. 5.1.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, sia nell'art. 148, comma 8, lett. c), TUIR, non deve essere esasperato. Una lettura più attenta e meditata della norma di riferimento chiarisce e conferma che il legislatore ha unicamente voluto individuare nel soggetto maggiore di età colui che è legittimato ad esprimere il voto. Ma ciò posto, in entrambe le previsioni normative, il richiamo alla maggiore età si atteggia esclusivamente come un vero e proprio requisito minimo che non sopprime l'esercizio del diritto di voto da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale; prova ne è, infatti, che nessuna espressa esclusione è in tal senso prevista. Per contro, da un'impostazione sistematica discende piuttosto, in uno con la necessità di rispettare i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, che, nell'associazione, il genitore adempie ad una funzione sostitutiva (art. 320 c.c.), agendo quale rappresentante del figlio e compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei suoi confronti.

La Sezione Consultiva ha, dunque, concluso che, alla luce anche della funzione riconosciuta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. n. 39/2021, e a fronte di un modello normativo il quale permette l'attività sostitutiva del genitore, quanto va realmente riconsiderato non è tanto l'impianto regolatorio offerto dall'ordinamento sportivo (esigenze di chiarezza potrebbero semmai suggerire delle



integrazioni), quanto prassi operative consolidatesi a partire da una letterale e meccanica applicazione di una formulazione normativa che non valorizza quella prospettiva di sistema che è necessario privilegiare.